



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelek II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18 (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)

(Twitter – svastiche – nazismo)

- BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- *Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)*

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- *Supreme Court of India, affaire ‘Mohd vs State of Talangana’, 10 luglio 2024 (INDIA)*

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- *High Court of Karnataka, affaire ‘Kumar vs State of Karnataka’, 13 settembre 2024 (INDIA)*

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire ‘Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General’, 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione

718

CHIESA ORTODOSSA

- *Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)*

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire ‘Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.’, 30 agosto 2024 (USA)*

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, 11th Circuit, affaire ‘Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.’, 5 settembre 2024 (USA)*

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)*

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)

annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)

annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindhoml vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex rectification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive

Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings

FRANCESCO SALVATORE REA

RIASSUNTO

Le procedure concorsuali ed esecutive in generale costituiscono uno strumento fondamentale per la tutela dei creditori e la gestione delle situazioni di insolvenza delle persone giuridiche. Tuttavia, allorché si tratti degli enti ecclesiastici, sorgono diverse problematiche relative alle modalità della loro esplicazione, in particolare in relazione alla distinzione tra beni funzionali alle attività di religione e di culto e beni strumentali ad attività diverse, talora svolte in regime di impresa. Sul punto, la separazione ai fini dell'esecuzione tra i beni strutturali e quelli "diversi" non sembra godere di un supporto normativo, rimanendo affidata a soluzioni di natura esclusivamente pretoria; il che presenta ripercussioni di notevole complessità nell'ottica della responsabilità patrimoniale dell'ente disponente, soprattutto nel caso di attività organizzata in forma imprenditoriale e commerciale, che postula un sempre maggiore assottigliamento del confine tra finalità di lucro e non profit. La mancanza di norme di legge specifiche che forniscano criteri definitivi precisi crea un vuoto giuridico che necessita di essere colmato adeguatamente attraverso sinergie bilaterali di vario livello, al fine di coniugare il rispetto delle garanzie creditorie con la specialità confessionale degli enti ecclesiastici.

PAROLE CHIAVE

Ente ecclesiastico; imprenditore; procedure esecutive; responsabilità patrimoniale; beni strumentali

ABSTRACT

Insolvency and bankruptcy procedures in general constitute a fundamental tool for the protection of creditors and the management of insolvency situations of legal entities. Nevertheless, in case of ecclesiastical corporations, many questions arise regarding the way in which they operate, particularly about the distinction between assets functional to the activities of religion and worship and those related to other activities, including entrepreneurial activities. The separation between structural and "other" resources for enforcement purposes seems to lack normative underpinning and is left to strictly legal

judgements. Specifically in the case of activities organized in the form of a company, the borderline between profit and public utility is becoming increasingly thin. The absence of specific legal norms that provide precise definition criteria creates a legal vacuum that it would be appropriate to fill through bi-lateral synergies at various levels, in order to combine respect for the guarantees of creditors and the specificity of ecclesiastical entities.

KEYWORDS

Ecclesiastical corporation; entrepreneur; enforcement proceedings; asset liability; capital goods

SOMMARIO: 1. Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e crisi d'impresa: l'incerto oggetto di applicazione delle procedure esecutive – 2. Margini di azione delle procedure concorsuali nei confronti di enti ecclesiastici imprenditori nella recente giurisprudenza – 3. Beni funzionali all'attività istituzionale dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e assorbimento nella nozione di patrimonio stabile: limiti ecclesiasticistici di un istituto a portata prevalentemente canonistica – 4. Tecniche di isolamento (a riuscita parziale) di beni ecclesiastici assoggettabili alle procedure esecutive – 5. Salvaguardia dei controlli canonici e vulnera estrinseci nei meccanismi tutori ecclesiali – 6. Riconversione funzionale dei criteri tributari nella qualifica delle "attività diverse" – 7. Oltre l'eterointegrazione giurisprudenziale: (tracce di e suggestioni per) un asse di negoziazione bilaterale multilivello

1. Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e crisi d'impresa: l'incerto oggetto di applicazione delle procedure esecutive

La vocazione trasversale e interordinamentale tra diritto confessionale, concordatario e statale della materia degli enti ecclesiastici/religiosi¹ ha da sempre rappresentato «uno degli elementi cardine su cui si è concentra-

¹ Come asserito da SALVATORE BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 36, «il settore degli enti collegati a fenomeni fideistici è di ancor più complessa gestione rispetto a quello degli enti in genere, per la delicatezza del compito di individuare i confini di quest'area rispetto ad ambiti contigui, salvaguardando, ad un tempo, le giuste prerogative statali e l'aderenza al reale "vissuto" delle varie fedì». Cfr., *ex multis*, ANGELO LICASTRO, *Corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2024, p. 145 ss.; IDEM, *Gli enti religiosi tra diritto comune e diritto speciale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 1, 2022, pp. 81-106; PAOLO CAVANA, *Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale e diritto comune*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 18, 2022, p. 45 ss.; TOMMASO MAURO, (voce) *Enti ecclesiastici (diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIV, Giuffrè, Milano, 1965, p. 1026 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, (voce) *Enti ecclesiastici. II) Enti ecclesiastici cattolici*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XII, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1989, p. 4 ss.; MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Enti ecclesiastici tra continuismo e ristrutturazione: statuto giuridico, visioni e narrazioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXII, 3, 2014, p. 347 ss.

to il dibattito scientifico e con il quale l'ordinamento giuridico è chiamato continuamente a confrontarsi [...]»². Tale connotazione, già marcata nel suo aspetto fisiologico³, si amplifica allorquando si faccia riferimento al risvolto patologico della disciplina in esame, andando a lambire la sottoponibilità alla c.d. crisi di impresa e alle procedure concorsuali ed esecutive da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti⁴. Si tratta di un tema, per sua natura escluso rispetto alle attività istituzionali degli enti ecclesiastici, che coinvolge l'applicabilità del diritto comune per espressa disposizione pattizia⁵ nel caso di svolgimento di attività di natura diversa da quelle di religione e di culto, tradendo indirizzi dottrinali aventi sfumature differenti e oscillanti tra quanti ritengono l'ente ecclesiastico imprenditore sottoposto al regime delle persone giuridiche di diritto comune – poiché «quella di ecclesiastico è solo una qualifica, certamente favoritiva quando risponde alle esigenze religiose della popolazione, ma irrilevante quando l'ente assume una diversa funzione»⁶ – e quan-

² Così CARMELA ELEFANTE, *Soggetti religiosi e attività di interesse generale tra forma e sostanza. Le esigenze di trasparenza e di tutela dell'affidamento dei terzi*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXI, 3, 2023, p. 707.

³ Si conferma così il principio secondo cui «ciascun ente religioso soggiace in via primaria al proprio ordinamento costitutivo, oltre che ad uno o più ordinamenti funzionali specifici, così che l'assoggettamento degli enti religiosi a una pluralità di ordinamenti è da considerarsi una caratteristica peculiare di questo settore»: cfr. ANDREA BETTETINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 163.

⁴ In argomento, va segnalato il riordino della materia ad opera del nuovo Codice della crisi di impresa (d'ora in avanti CCII), emanato con d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato, da ultimo, dal d.lgs. 6 dicembre 2023, n. 224, in relazione al quale cfr. GIACOMO D'ATTORRE, *La formulazione legislativa dei principi generali nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, LXXII, 1, 2019, p. 470 ss.; LUCA BOGGIO, *L'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza*, in *Giurisprudenza italiana*, CLXXI, 8/9, 2019, pp. 1952-1970; GIAN FRANCO CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali*, vol. III, Utet, Torino, 2022, p. 337 ss.; ALESSANDRO NIGRO, *I principi generali della nuova riforma 'organica' delle procedure concorsuali*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 1, 2020, p. 11 ss. Si vedano inoltre, sebbene in riferimento alla precedente normativa fallimentare, ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ, GIOVANNI NERI, DAVIDE DI GIORGIO, *Gli enti ecclesiastici*, in LUCIO GHIA, FAUSTO SEVERINI, CARLO PICCININNI (a cura di), *Trattato delle procedure concorsuali*, Utet, Torino, 2010, p. 350 ss.; ERRICA GRIMALDI MARCELLI, *L'esercizio dell'impresa commerciale e il fallimento negli enti ecclesiastici*, in *Diritto e giurisprudenza*, XCII, 2, 1977, p. 491 ss.; GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, *Profili fallimentari e profili fiscali nell'amministrazione degli enti ecclesiastici*, in CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (a cura di), *Temi di amministrazione dei beni ecclesiastici e riforma del terzo settore*, Mediagrap, Noventa Padovana, 2015, p. 33 ss.

⁵ Secondo l'art. 7, comma 3, dell'Accordo di modificazione del Concordato tra Italia e Santa Sede del 18 febbraio 1984, «le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previste per le medesime».

⁶ Così MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010⁵, p. 253, ove si aggiunge che «nello svolgere attività imprenditoriali l'ente non perde la propria identità giuridica, solo non confonde tali attività con quelle di religione o di culto che gli sono proprie, per cui non potrà usufruire delle relative agevolazioni fiscali sul presupposto di una confusione di ruoli che può risultare ambigua».

ti, in riferimento all'art. 7, comma 3, l. n. 121/1985, tratteggiano «un principio generale di prevalenza dei profili soggettivi su quelli oggettivi o funzionali nella disciplina pattizia degli enti»⁷, sottraendo questi ultimi all'applicazione di norme unilaterali dettate dal legislatore statale in relazione a determinate attività e destinate potenzialmente ad alterarne struttura e finalità istituzionali.

Invero, i significativi mutamenti del quadro strutturale dell'odierna società dimostrano la sempre maggiore attitudine degli enti ecclesiastici a direzionarsi verso una pluralità di forme, di volta in volta più adatte alle attività da porre in essere⁸, e ad agire secondo una metodologia a carattere imprenditoriale, mossi dall'esigenza di procurarsi quella autosufficienza economica necessaria alla loro stessa sopravvivenza e non più, per la mutata coscienza sociale, del tutto raggiungibile con offerte, lasciti e oblazioni, conferendo dignità di regola all'affermazione secondo cui «benché gli enti ecclesiastici siano riconosciuti civilmente soprattutto in quanto hanno un fine di religione e di culto, tuttavia essi possono di fatto dedicarsi anche ad operazioni ed attività di natura economica»⁹. L'indagine in esame, perciò, riporta l'attenzione su uno dei profili più problematici che la dottrina ecclesiasticistica si è trovata ad affrontare: il rapporto tra specialità ontologica degli enti ecclesiastici e applicabilità ad essi della normativa dello Stato; beninteso, ci si riferisce soltanto agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in quanto unicamente per questi ultimi risulta proponibile una specialità di regime, applicandosi la normativa comune per quegli enti che non chiedono o non ottengano il riconoscimento dallo Stato e agiscano come enti di fatto.

La questione relativa alla sottoponibilità degli enti ecclesiastici che svolgano attività imprenditoriale alle procedure esecutive si innesta nella più ampia sistematica della fenomenologia degli enti di diritto privato a natura non societaria. Sul presupposto consolidato della incompatibilità delle procedure *de quibus* con il segmento confessionale dell'ente, ciò che viene in rilievo è l'attività concretamente da esso esercitata e il suo coefficiente di influenza sugli scopi istituzionali e caratterizzanti dell'ente medesimo¹⁰, posto che – potendo l'attività economica

⁷ Cfr. PAOLO CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Giappichelli, Torino, 2011², p. 190.

⁸ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *La teoria dell'ecclesiasticità funzionale supera la «prova» del fisco!*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XII, 3, 2004, pp. 644-645: «La scelta del tipo, pur condizionando la gestione dell'ente non ne controlla del tutto le attività, che non sono mai esclusive di un tipo [...]. La scelta del tipo è discrezionale per l'utilizzatore la cui opzione è scegliere tra le varie proposte astratte del sistema quella che, a suo giudizio, meglio soddisfa le esigenze da perseguire, nella consapevolezza che tra finalità tipiche della struttura e finalità da perseguire non vi è sempre rapporto di esclusiva».

⁹ Cfr. ANTONIO VITALE, *Enti ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1994, p. 857.

¹⁰ Rileva GIOVANNI BATTISTA BARILLÀ, *Insolvenza e liquidazione giudiziale negli enti del terzo settore tra legge fallimentare, codice della crisi e giurisprudenza di legittimità*, in *Banca, borsa, e titoli*

affiancare quella istituzionale dell'ente – «l'attribuzione della qualifica imprenditoriale prescinde dal carattere prevalente o esclusivo dell'attività»¹¹; sicché i ripetuti divieti normativi di ingerenza da parte di organi dello Stato nella gestione del patrimonio degli enti confessionali non possono indurre a ritenere preclusa in ogni caso l'evenienza fallimentare. Anzi: evitare l'applicabilità delle tutele dei creditori insite nelle procedure concorsuali costituirebbe più una *demiutuo* che un vantaggio per l'ente, in quanto – a fronte di un sistema concorsuale orientato a un'ottica risanatoria dell'impresa in dissesto¹² – si assisterebbe a una perdita di opportunità, tanto più grave quanto più la procedura concorsuale costituisca l'unico strumento per un'adequata gestione della posizione debitoria¹³.

Il criterio del metodo economico¹⁴, sdoganato a livello di giurisprudenza di legittimità¹⁵, funge da collegamento con gli altri soggetti di diritto interno, associazioni e fondazioni *in primis*, che esercitano attività economica protesi al perseguimento degli scopi cui sono preordinati¹⁶, venendo ormai ad essere acclarato l'assottigliamento del confine tra finalità ideali e finalità lucrative¹⁷,

di credito, LXXVII, 2, 2024, p. 234: «Le riflessioni condotte nel corso degli anni sulla possibilità di esercitare attività d'impresa da parte di enti non societari o comunque non lucrativi erano giunte alla conclusione [...] della possibilità del fallimento anche per questi enti, in quanto è la natura dell'attività esercitata a rilevare».

¹¹ Cfr. VINCENZO BUONOCORE, *Imprenditore in generale*, in IDEM (a cura di), *Manuale di diritto commerciale*, Giappichelli, Torino, 2007⁸, p. 64.

¹² Sul punto, cfr. VITTORIO MINERVINI, *Insolvency, Competition, and the Theory of the Firm*, in *European Business Law Review*, XXXII, 4, 2021, p. 743 ss.

¹³ Cfr. ANDREA PERRONE, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Giurisprudenza commerciale*, XLV, 2, 2018, p. 245.

¹⁴ Cfr. GIANFRANCO CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. I. Diritto dell'impresa*, Utet, Torino, 2003, p. 37, il quale avverte che «nulla si oppone [...] a che si affermi chiaramente che requisito minimo essenziale dell'attività d'impresa è l'economicità della gestione e non lo scopo di lucro». Va rammentato come antesignana della nozione di imprenditore accostata al fattore religioso sia stata la legge sulle c.d. «organizzazioni di tendenza» (l. n. 108/1990), il cui art. 4 sottraeva dalla disciplina della l. 300/1970, i «datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto»: in argomento, cfr. ANTONIO VITALE, *Lavoro e fattore religioso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1990, p. 743 ss.

¹⁵ Cfr. Cass. SS. UU., 11 aprile 1994, n. 3353, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CVI, 2, 1995, p. 463: «[...] un istituto d'istruzione gestito da una congregazione religiosa può essere considerato imprenditore quando, oltre agli altri requisiti di cui all'art. 2082 c.c., agisca con "metodo economico", ovvero con il perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi, non inerendo alla qualifica di imprenditore l'esercizio di attività allo scopo di produrre ricavi eccedenti i costi». Cfr. anche Cass. Sez. lav., 19 dicembre 1990, n. 1239, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CI, 2, 1990, p. 383, ove si parla di attività di impresa quando «la prestazione sia oggettivamente organizzata in modo che essa sia resa previo compenso adeguato al costo dei servizi».

¹⁶ Cfr. MASSIMO BASILE, (voce) *Enti non lucrativi (diritto civile)*, in *Enciclopedia del diritto. Aggiornamento*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1999, p. 571 ss.; LUIGI FARENGA, *Esercizio di impresa commerciale da parte di enti privati diversi dalle società e fallimento*, in *Diritto fallimentare*, LVI, 1, 1981, p. 220 ss.

¹⁷ In argomento, cfr. HELMUT K. ANHEIER, AVNER BEN-NER, *The Shifting Boundaries: Long-terms Changes in the Size of the Forprofit, Nonprofit, Cooperative and Government Sectors*, in *Annals of*

come sancito anche a livello di diritto eurounitario¹⁸. Ne consegue che un ente ecclesiastico può svolgere un'attività imprenditoriale, in quanto e purché il lucro perseguito non sia soggettivo (ossia la divisione degli utili)¹⁹, bensì oggettivo, e quindi «tendente a realizzare un incremento patrimoniale ai soli fini di acquisire i mezzi necessari per perseguire le finalità di religione o di culto dell'ente stesso»²⁰, senza che alcun limite strutturale possa condurre alla negazione della qualifica imprenditoriale.

Public and Cooperative Economics, LXVIII, 3, 1997, p. 335 ss.

¹⁸ Dal punto di vista legislativo, si veda il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, in *Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea*, 31, 2002, ove, all'art. 3, §2, si concepisce come "impresa alimentare" «ogni soggetto pubblico o privato – con o senza fini di lucro – che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti». In giurisprudenza, cfr., *ex aliis*, CORTE DI GIUSTIZIA U.E., 1° luglio 2008, C-49/07, *Dioikitiko Efeteio Athinon vs. Grecia*, in *Eur-Lex*, ove, al considerando n. 28, si sancisce che «associazioni senza scopo di lucro, che offrono beni o servizi su un mercato determinato, possono trovarsi reciprocamente in posizione di concorrenza. Infatti, il successo o la sopravvivenza economica di tali associazioni dipende, a lungo termine, dalla capacità di queste ultime di imporre, sul mercato in questione, le prestazioni che esse offrono, a detrimento di quelle proposte dagli altri operatori»; CORTE DI GIUSTIZIA U.E., 23 aprile 1991, C-41/90, *Höfner, Racc.*, 1991, I-01979, ove si definisce "impresa" l'ente che «esercita attività economica, offrendo beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento». Sul punto, cfr. CARMELA ELEFANTE, *Fiscalità di vantaggio ed economia sociale religiosa nella dinamica dei rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno. Principi consolidati ed applicazioni controverse*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXV, 3, 2017, p. 669, ove si osserva che «[...] l'applicazione delle norme del Trattato in tema di concorrenza non è impedita dalla circostanza per cui l'attività [...] qualificabile come economica, sia esercitata da una comunità religiosa. [...] non rileva a tal fine la circostanza secondo la quale l'attività contestata sia o meno volta alla produzione di un profitto, dal momento che anche l'offerta di beni o di servizi fatta senza scopo di lucro si pone in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro».

¹⁹ Si veda recentemente Cass. civ., Sez. VI, ord. 6 aprile 2021, n. 9211, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXIX, 3, 2021, p. 767, ove si afferma che «con riguardo alla verifica del requisito oggettivo è, pertanto, irrilevante, la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi; tale elemento, costituendo una fase successiva, non fa, infatti, venir meno l'eventuale carattere commerciale dell'attività». Anche la giurisprudenza di merito è conforme, nel senso che «lo status di imprenditore commerciale si acquista anche quando vi è la obbligatoria ed intenzionale devoluzione degli utili ai fini altruistici umanitari o quando tendano semplicemente ad una gestione economica in pari; tale *tertium genus* di imprenditore collettivo "non sociale" va assoggettato a fallimento»: così Trib. Milano, 17 giugno 1994, in *Foro italiano*, CXVII, 5, 1994, c. 3344.

²⁰ Cfr. ANDREA BETTETINI, *Enti religiosi, attività di impresa e procedure concorsuali*, in *Rivista di diritto societario*, 2, 2017, p. 580, per il quale «anche una finalità ideale può essere perseguita attraverso una struttura di impresa, in particolare mediante lo svolgimento di un'attività economica per mezzo della quale sono procurati i mezzi patrimoniali necessari per il perseguimento degli specifici scopi statutari, senza che ciò muti la natura del soggetto che la pone in essere, il quale era, e rimane, organismo di tendenza religiosamente qualificato» (*Ivi*, p. 582). In giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 2006, n. 20818, in *Giustizia civile massimario*, 2006, p. 9, nel senso che «il fine spirituale o altruistico perseguito dall'ente religioso non pregiudica l'attribuzione del carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, ove la prestazione sia oggettivamente organizzata in modo da essere fornita attraverso previo compenso adeguato al loro costo, dato che il requisito dello scopo di lucro assume rilievo oggettivo ed è collegato alle modalità dello svolgimento dell'attività economica».

La questione della rilevanza dell'attività esercitata in concreto si impone secondo linee differenti nel diritto interno e nel diritto canonico, poiché nel primo essa risente dell'equiparazione con altri enti non societari di diritto privato; nel secondo, invece, emergono i dubbi circa la compatibilità con il carattere ecclesiastico dell'ente di un esercizio, in via prevalente o esclusiva, dell'attività di impresa²¹, spingendo una parte della dottrina a parlare di un «abuso della propria personalità che costituirebbe presupposto per la perdita del riconoscimento»²². In tale ultimo caso, si assisterebbe a una riespansione dell'ente in una forma giuridica da riqualificare in base al diritto comune, senza remore circa la sua sottoponibilità alle procedure esecutive in virtù del ritirarsi della copertura *ex art. 7*, comma 3, l. n. 121/1985: in breve, l'esercizio di attività diverse costituirebbe un limite oltre il quale «si esaurisce la specialità della natura e della disciplina degli enti ecclesiastici, i quali tornano ad essere [...] soggetti privati del tutto eguali a coloro che svolgono le medesime attività nell'ordinamento italiano»²³.

La stessa decodificazione genetica delle attività di religione e di culto e di quelle "diverse" *ex art. 16 l. n. 222/1985*, peraltro, subisce differenti interpretazioni nell'ordinamento confessionale e in quello dello Stato; secondo il primo, infatti, il fine istituzionale costituisce qualificazione propria dell'ente in quanto appartiene all'organizzazione ecclesiale e presenta un carattere immanente che prescinde dall'attività *de facto* svolta, la quale – pur sottratta a quelle istituzionali (es. beneficenza e assistenza)²⁴ – indirettamente si pone come strumentazione realizzativa del fine culturale di cui sopra; per l'ordinamento statale, invece, il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 16 della l. n. 222/1985 tradisce un *trend* del tutto opposto, in base al quale non è sufficiente che l'ente appartenga alla compagine confessionale, ma occorre

²¹ La dottrina ha ritenuto che «la formula dell'art. 2, 3° comma, della l. n. 222 del 1985 trovi un suo chiarimento nel successivo art. 16 lett. a). «È l'interpretazione sistematica delle due disposizioni che vale a chiarire il significato della prima. Fine costitutivo ed essenziale, che consente di qualificare un'organizzazione come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, è quello che esso persegue, non solo secondo il suo statuto o le sue tavole di fondazione, ma anche quello che esso svolge nel suo concreto operare, nei settori dell'esercizio del culto, della cura delle anime, della formazione del clero o dei religiosi, o degli scopi missionari, o, ancora, della catechesi, infine, dell'educazione cristiana. L'ente, per essere qualificato come ecclesiastico, deve avere uno statuto e/o tavole di fondazione che presentino uno degli anzidetti temi come fine principale dell'ente e, di fatto, deve svolgere come attività preponderante una delle attività sopra menzionate»: cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2012¹¹, p. 174.

²² Così PIETRO LO IACONO, *La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 2000, p. 274.

²³ Cfr. CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1996, p. 378.

²⁴ Sul punto, cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, (voce) *Assistenza e beneficenza. II) Diritto ecclesiastico*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. III, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1988, p. 2 ss.

che dall'attività svolta si deduca l'esistenza del fine, costitutivo ed essenziale, di religione e di culto – come «chiave qualificatoria unificante»²⁵ degli enti religiosi – in base a una verifica caso per caso *ex art.* 16²⁶.

Ne consegue, perciò, che il distinguo di attività *ex lett.* a) e b) dell'art. 16 è funzionale non tanto a connotare l'ecclesiasticità dell'ente, quanto a perimetrarne il regime di favore in ragione delle prime, soggiacendo le seconde all'applicazione indiscussa del diritto comune con l'unico limite del rispetto della struttura e delle finalità degli enti²⁷, al fine, da un lato, di «evitare la formazione di aree di ingiustificato privilegio nell'esercizio di attività svolte anche da altri soggetti (e quindi in modo da non violare il principio di eguaglianza) e congiuntamente evitare la lesione di interessi generali, altrettanto tutelati dal nostro ordinamento, in relazione ai diversi settori di attività su cui in maniera diretta o indiretta l'ente ecclesiastico in vario modo incide»²⁸, e, dall'altro di impedire «un indebito sconfinamento nell'area di specialità riservata all'ente ecclesiastico»²⁹.

Peraltro, la situazione degli enti ecclesiastici imprenditori c.d. tradizionali differisce ormai di gran lunga da quegli enti religiosi che esercitano, sì, attività diverse da quelle di religione e di culto, ma inserite nell'ambito del Terzo settore³⁰; invero, per un misterioso *bailamme* legislativo ancora non decodificato

²⁵ Così PIERANGELA FLORIS, *L'ecclesiasticità degli enti. Standards normativi e modelli giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 9. Secondo CARLO CARDIA, *Stato e confessioni religiose*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 227, il criterio finalistico si eleva a «parametro essenziale per l'ecclesiasticità dell'ente».

²⁶ Cfr. Cons. Stato, 2 novembre 2009, n. 2750, in *Foro amministrativo*, 11, 2009, p. 2649, nel senso che è da ritenersi «che il discrimine stabilito dal menzionato art. 16 vada attentamente valutato caso per caso, e venga riconosciuto ricorrente quando in concreto siano 'essenzialmente' perseguite le attività esplicate nella tipologia prevista dalla norma, attività che per l'avvenuta prospettata evoluzione dei concetti di 'religione e di culto', può essere più largamente intesa [...], purché sia sempre prevalentemente riconducibile alle peculiari finalità (religiose) perseguite dalla Chiesa».

²⁷ Cfr. SALVATORE BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., p. 163, il quale rileva che tale cautela non va intesa «come immunità privilegiaria: essa è, piuttosto, una concretizzazione nella materia in esame del principio di eguaglianza sostanziale», realizzando «un controllo di coerenza, e cioè di compatibilità dell'esplicarsi di "attività diverse" con i fini istituzionali degli enti, in modo da garantire [...] una corrispondenza effettiva fra scopi e mezzi, tra forma esibita e sostanza reale» (*Ivi*, p. 164).

²⁸ Cfr. FABIO FIORE, *Fallimento degli enti ecclesiastici e svolgimento di attività imprenditoriale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XVIII, 3, 2010, p. 968, il quale rileva che «[...] le motivazioni o ispirazioni religiose, pur acquisendo un loro specifico rilievo, non dovrebbero avere carattere privilegiato né essere fondamento per discriminazioni» (*Ivi*, p. 985).

²⁹ Così RITA BENIGNI, *L'ente ecclesiastico tra specialità e diritto comune. Affrancamento della disciplina giuridica dell'ente dal suo connotato teologico-soggettivo: conseguenze pratiche e profili di legittimità*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CIX, 1, 1998, p. 601.

³⁰ Cfr., *ex multis*, MARIO FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2019², p. 47 ss.

dalla dottrina – e non risolto neppure dalla riforma operata con il d.lgs. 117/2017 che ha introdotto il Codice del Terzo settore (d’ora in avanti CTS)³¹ – le attività ispirate alla logica del *non profit*, *id est* quelle senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale *ex art.* 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, sembrano innalzare un sistema di allerta maggiore da parte del legislatore. In buona sostanza, l’art. 5 della normativa *de qua* prevede – nel definire i criteri per l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (d’ora in poi RUNTS) – che gli enti religiosi indichino i beni che compongono il patrimonio destinato nel regolamento, anche con atto distinto allegato.

Tale livello di guardia rispetto ad attività, in qualche modo, aventi un genoma non del tutto estraneo a quello di religione e di culto, si abbassa fino a scomparire per quegli enti – non già religiosi ma ecclesiastici civilmente riconosciuti – che esercitano, invece, un’attività di impresa in parallelo con la finalità strutturale, in una considerazione della stessa in termini (forse?) meno corrosivi del DNA dell’ente ecclesiastico; il che presenta margini di accettabilità unicamente in relazione ai profili di esenzione fiscale delle attività *non profit*³², ma appare difficilmente comprensibile nell’ottica delle garanzie creditorie da apprestare in fase di procedure esecutive, costruendo uno scenario secondo il quale gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sembrano maggiormente liberi di esercitare le numerose sfumature delle loro attività, anche quelle “diverse”, ma, in realtà, si ritrovano a fare i conti con una totale assenza di criteri guida e, perciò, incappano in strettoie legislative che ne comprimono i reali margini di manovra.

Si tratta di una situazione di disarmonia difficilmente spiegabile, con soluzioni di natura pressoché del tutto pretoria e non fondate su dati normativi certi e puntuali³³, che sfocia in una distinzione, ai fini esecutivi, tra beni strutturali e beni diversi, del tutto teorica³⁴ nonché poco giustificabile alla luce

³¹ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, LUCA GORI, EMANUELE ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, il Mulino, Bologna, 2018, p. 67, ove si considera la formula “interesse generale” «ibrida e camaleontica», tanto che «il punto di maggior debolezza concettuale della definizione [...] deve essere imputato alla confusione degli scopi dell’ente e gli obiettivi delle singole attività intraprese». In argomento si veda ANTONIO GUARINO (a cura di), *Enti religiosi e riforma del non profit*, Jovene, Napoli, 2020.

³² In relazione a questo punto, SALVATORE BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., p. 73, solleva delle perplessità evidenziando che «non si comprende [...] perché l’equiparazione nelle misure agevolative debba sempre procedere da finalità diverse (di istruzione, di beneficenza) per andare verso quella religiosa, e non debba orientarsi pure nella direzione inversa, una volta chiarito che anche la finalità religiosa ha una sua propria positiva rilevanza nel quadro del sistema costituzionale».

³³ Già la Commissione Paritetica per gli Enti ecclesiastici sollecitava l’importanza di «fornire alle autorità statali e a quelle ecclesiastiche strumenti più sicuri per la distinzione tra le attività degli enti»: cfr. COMMISSIONE PARITETICA PER GLI ENTI ECCLESIASTICI, *Relazione sui principi* (6 luglio 1984), in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1984, p. 317.

³⁴ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Bari-Roma, 2023², p. 257 ss.

delle continue sollecitazioni dinamiche che il mercato suggerisce all'attività degli enti ecclesiastici³⁵ e che comportano quello che acuta dottrina definiva un «vincolo di strumentalità e coordinazione tra attività non ecclesiastiche e attività ecclesiastiche in senso stretto»³⁶, ravvisandosi anche in ciò una sensibile differenza, in punto di azione legislativa, tra ente ecclesiastico imprenditore ed ente religioso che operi nel Terzo settore. Peraltro, non è infrequente che gli enti ecclesiastici di spicco, come le parrocchie, dispongano di un'unica dotazione patrimoniale di carattere immobiliare, costituita dall'edificio utilizzato per il culto³⁷, con annesse difficoltà in ordine alla sottoponibilità a procedura di esecuzione forzata³⁸, oggetto di dibattiti in dottrina³⁹ e in giurisprudenza⁴⁰, soprattutto alla luce dell'art. 831 c.c. secondo cui «i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano»⁴¹.

Il processo di progressiva neutralizzazione della forma apparente, tradisce una nuova prospettiva che attrae le attività degli enti a matrice religiosa verso modelli operativi tipici dell'ente commerciale, «destinate a incidere sulla natura complessiva dello specifico ente ecclesiastico»⁴², al punto che la dottrina ravvisa una sempre maggiore tendenza a costituire un ente ecclesiastico «già in funzione di quello che sarà e non più per quello che rappresenta o per le

³⁵ Cfr. Cons. Stato, Sez. I, Parere 2 novembre 2009, n. 2750, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XVIII, 3, 2010, p. 998: «Se pare agevole accertare se le attività svolte dall'ente siano commerciali o dirette a scopo di lucro, o anche di assistenza o di beneficenza, può risultare difficoltoso verificare se tali attività non siano costitutive ed essenziali».

³⁶ Così RAFFAELE BOTTA, *L'attività degli enti ecclesiastici nei progetti di revisione*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, XCII, 1, 1981, p. 43.

³⁷ Cfr. MARIO PETRONCELLI, (voce) *Edifici di culto cattolico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIV, Giuffrè, Milano, 1965, p. 299 ss.

³⁸ Sul punto, cfr. ANGELO LICASTRO, *Sulla questione della pignorabilità degli edifici di culto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 31, 2019, p. 70 ss.; GIROLAMO BONGIORNO, (voce) *Espropriazione immobiliare*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile*, vol. VIII, Utet, Torino, 1992, p. 37 ss.

³⁹ Cfr. FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Tradizione, innovazione e fraintendimenti in tema di edifici di culto*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1995, p. 710 ss.

⁴⁰ Cfr. Trib. Patti, 26 gennaio 1995, n. 43, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1995, p. 720 ss.; App. civ. Genova, Sez. II, 29 ottobre 1990, n. 805, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1991-1992, p. 108 ss.; Trib. Salerno, Sez. III civ., ord. 28 maggio 2010, in *Diritto e Religioni*, VII, 2, 2012, p. 629 ss.

⁴¹ Cfr. PAOLO CAVANA, (voce) *Beni ecclesiastici. I) Diritto ecclesiastico*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. V, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1988, p. 4 ss.

⁴² Cfr. PAOLO CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo settore. Profili ricostruttivi e applicazioni pratiche*, in IDEM (a cura di), *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 21-22.

attività di cui è espressione»⁴³. Basti pensare anche a realtà diverse da quella italiana, ad esempio gli Stati Uniti d'America, ove, in assenza di un sistema diretto di sostentamento del clero, diverse parrocchie vengono amministrate secondo criteri quasi manageriali, venendo soppresses in caso di scarsa produzione di reddito, con annessi ricorsi in ambito canonico⁴⁴.

In via speculare, sembra alquanto astruso l'atteggiamento di ibernazione idealistica della religione da parte del legislatore che, da un lato, non la menziona tra le attività meritevoli di tutela da parte del CTS, con ciò sancendo una sorta di incompatibilità strutturale tra ente religioso e attività senza scopo di lucro – a meno che questi non tradisca il suo codice genetico⁴⁵ – e, dall'altro, la ritiene incompatibile con l'esercizio di attività di impresa⁴⁶. Quest'ultima viene, così, considerata come diversa in rapporto alla prima⁴⁷, obbedendo, comunque, ai vincoli di natura concordataria, all'interno di una visione che non pare valorizzarne le proiezioni attuative in un sistema organico multilivello che, al contrario, disvela un marcato senso di contiguità del fenomeno religioso con gli interessi generali protetti dalla Costituzione⁴⁸. Tuttavia, una finalità ideale può ben essere

⁴³ Cfr. GIUSEPPE RIVETTI, *Enti ecclesiastici e ammissibilità alle procedure concorsuali*, in *Giurisprudenza commerciale*, XLI, 6, 2014, p. 1096.

⁴⁴ Cfr. JAMES H. PROVOST, *Some Canonical Considerations on Closing Parishes*, in *The Jurist*, LIII, 2, 1993, p. 362 ss.

⁴⁵ Il tutto pur ammettendosi, all'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 117/2017, la presenza di enti religiosi civilmente riconosciuti come destinatari, in via speciale e derogatoria, del *favor* normativo e fiscale previsto dal Codice. Si tratta delle medesime problematiche sollevate dal d.lgs. n. 460/1997 in tema di Onlus, il cui art. 10 evitava di menzionare le attività di religione e di culto tra quelle idonee a consentire la qualifica tributaria: in argomento, cfr. ANTONIO GUARINO, *Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti religiosi nella riforma tributaria del terzo settore*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, V, 1, 1997, p. 39 ss.

⁴⁶ L'art. 16, lettera b), l. n. 222/1985, escludendo «le attività commerciali o a scopo di lucro» dal novero delle attività tipiche, con l'aggiunta del lemma «in ogni caso», tradisce un ostacolo apparentemente insormontabile per il binomio ente ecclesiastico-impresa, creando un paradosso secondo il quale «l'incompatibilità categoriale tra impresa (ovvero tra un certo tipo di impresa) e religione, esito della rispettiva rigidità categoriale, diviene radicale incompatibilità tra fini generali e fini religiosi e impedisce una coerente inclusione degli stessi enti nel sistema della sussidiarietà [...]»: così GIUSEPPE D'ANGELO, *Fattore religioso e Costituzione economica. A proposito di enti ecclesiastici-religiosi e impresa sociale*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 9, 2022, p. 14, il quale rileva che l'ecclesiasticità civile «non esaurisce i propri effetti sul piano della qualificazione soggettiva [...] traducendosi in una sorta di camicia di forza rispetto alla sua normale operatività giuridica».

⁴⁷ Per PIERLUIGI CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 4, 2018, p. 12, il quale parla di una «compresenza di specialità che caratterizza la disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti – speciali perché caratterizzati da una finalità costitutiva ed essenziale di religione e di culto – e quella degli enti del Terzo settore – speciali, perché caratterizzati da una finalità costitutiva diversa».

⁴⁸ Cfr. MARCO PARISI, *Assetto sociale plurale e nuovi modelli di governo degli interessi religiosi*,

perseguita attraverso un'attività economica per mezzo della quale sono procurati i mezzi patrimoniali necessari per il perseguimento degli specifici scopi statutari, senza che ciò muti la natura del soggetto che la esercita, il quale rimane organismo di tendenza religiosamente qualificato⁴⁹.

Ciò che emerge, dunque, è la configurazione della normativa pattizia come punto di inizio e di arrivo della questione oggetto di indagine, per una duplice ragione: per l'incidenza della disciplina concorsuale sulla struttura e le finalità degli enti ecclesiastici e per la, pressoché totale, egemonia giurisprudenziale nella creazione di criteri distintivi tra beni e attività che siano espressione del codice genetico dell'ente ecclesiastico e che, per contro, ne indirizzino le azioni verso settori differenti e più vicini a connotazioni a carattere imprenditoriale. Ma anche in ottica di delimitazione della responsabilità patrimoniale dell'ente disponente, che si trova a gestire un vero e proprio *busillis* in quei casi in cui – data un'attività organizzata in forma di impresa – si assista all'assottigliamento della linea di separazione tra fine di lucro e finalità solidaristiche⁵⁰. Ritorna in via ciclica, perciò, il problema relativo all'individuazione dei beni costituenti l'attività istituzionale e dei beni diversi, la cui importanza afferisce sia ad esigenze di trasparenza interne all'ente e, di riflesso, di auto-responsabilità, sia a questioni dinamiche che si attivano nel momento in cui la persona giuridica sia coinvolta in una procedura esecutiva o di insolvenza nel caso di crisi di impresa⁵¹ richiedendosi precisi parametri entro i quali attuare la tutela dei creditori, per non incorrere nel rischio di un abuso di ecclesiasticità.

Tale questione si staglia a snodo critico per riflettere sul progressivo cambiamento di un meccanismo che, nato per circoscrivere l'area di specialità

in *Politica del diritto*, LIV, 2, 2023, p. 143 ss.

⁴⁹ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti. Struttura e funzione delle associazioni ecclesiastiche*, Jovene, Napoli, 1999, p. 53, il quale osserva che «vi è una notevole differenza tra le finalità statutarie, che servono ad una corretta qualificazione dell'ente nel momento genetico, cioè nel momento in cui si forma per il perseguimento di particolari scopi, e le attività concretamente perseguite, che rientrano tra quelle tipiche di un'impresa. Il fine statutariamente dichiarato è quindi soltanto formalisticamente incompatibile con quello effettivamente perseguito, mentre è facile individuarli entrambi nelle attività concretamente perseguite, che costituiscono il dato oggettivo, frutto dell'osservazione diretta dell'agire degli enti che ci occupano». Nota opportunamente l'A. come «le attività economiche vengano esercitate per il miglior perseguimento dello scopo-fine dell'ente, sicché se tali attività rientrano nella elencazione dell'art. 2195 c.c., nulla osta alla sussunzione dell'ente che le esercita, nella categoria degli "imprenditori commerciali", con tutte le conseguenze che a tale qualifica sono connesse» (*Ivi*, pp. 59-60).

⁵⁰ Cfr. GIUSEPPE D'ANGELO, *Enti ecclesiastici-confessionali e religiosi tra "fine di religione e di culto" ed "attività di interesse generale". A proposito di un rapporto in continua tensione*, in MARIA LUISA TACELLI, VINCENZO TURCHI (a cura di), *Scritti di diritto canonico ed ecclesiastico*, vol. I, ESI, Napoli, 2009, p. 474 ss.

⁵¹ Cfr. GIACOMO D'ATTORRE, *Diritto della crisi e diritto commerciale*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, LXXVII, 3, 2024, p. 357.

dell'ente ecclesiastico nell'ottica del mantenimento del nesso confessionale e dell'accesso alle dinamiche economiche, ha finito con l'ostacolare la piena concretizzazione delle potenzialità dell'art. 20 Cost.⁵², attuando proprio quelle forme di dislivello, quasi di antagonismo tra fine di religione e di culto e attività economica, figlia a sua volta di uno pseudo-dualismo⁵³ tra dimensione sociale e produttiva dell'attività economica, che la norma costituzionale – nella sua visione dinamica – mirava a disinnescare⁵⁴ nell'ottica di un ente ecclesiastico incastonato nella più ampia cornice della protezione dei valori libertà religiosa⁵⁵; valori che possono trovare attuazione in un'attività che, pur non immediatamente istituzionale, si rivelerebbe poco scindibile da quest'ultima.

2. Margini di azione delle procedure concorsuali nei confronti di enti ecclesiastici imprenditori nella recente giurisprudenza

Proprio il richiamato art. 7, comma 3, l. n. 121/1985 – facendo riferimento alla sottoponibilità delle attività diverse da quelle di religione o di culto alla disciplina comune – costituisce la porta di ingresso alla normativa sulle

⁵² In questo senso GIUSEPPE D'ANGELO, *Fattore religioso e Costituzione economica. A proposito di enti ecclesiastici-religiosi e impresa sociale*, cit., p. 17. L'A. ribadisce l'urgenza di «adoperarsi per superare l'equivoco di un essenziale antagonismo tra dimensione produttiva e dimensione sociale dell'attività economica, secondo una convinzione [...] che si pone alla base della definizione [...] di una apposita categoria, concettuale prima ancora che normativa, delimitata a designare (e delimitare) attraverso l'attributo di "sociale" l'impresa rivolta al perseguimento dell'interesse generale» (Ivi, p. 41).

⁵³ Parla di un «criterio isolazionistico del fattore religioso, rispetto alle altre attività, a norma dell'art. 16, l. 222/1985 e art. 7.3 Accordi di revisione», FABIO VECCHI, *Note per un'interpretazione della categoria giuridica «ente ecclesiastico» alla luce del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)*, in *Diritto e Religioni*, XVI, 2, 2021, p. 362, ad avviso del quale si tratta di un approccio che focalizza «l'esame dell'ente ecclesiastico nel fine di religione e di culto, esaurendo in esso, tuttavia, le molteplici varianti di un'attività che i parametri della missione apostolica estendono, invece, all'infinito» (Ivi, p. 363).

⁵⁴ Cfr. ANTONIO GUARINO, *Diritto ecclesiastico tributario e art. 20 della Costituzione*, Jovene, Napoli, 2012², p. 80, il quale avverte che tale norma «da un lato non contraddice la laicità, in quanto tutela la religione e non una specifica confessione, dall'altro non consente di formulare arbitrariamente scale gerarchiche che pospongano la religione nella salvaguardia dei valori enunciati a livello costituzionale».

⁵⁵ Con lungimiranza, SALVATORE BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., pp. 12-13, affermava che «nella prospettiva di una Costituzione-progetto, che non si limita a trarre un consuntivo dal passato, ma si sostanzia di un insieme di direttrici da perseguire *magis ut valeat* [...] non è più l'ambito di senso dell'(ente) ecclesiastico a fondare e giustificare quello del(l'ente) religioso, ma avviene esattamente il contrario; è infatti, ormai, la libertà religiosa a fondare e giustificare quella ecclesiastica. [...] I tratti peculiari che, nel disegno costituzionale, connotano gli enti con fine di religione (o di culto) e, nel loro ambito, quelli più specificamente (dotati di caratteri) ecclesiastici, non esprimono più singolarità o privilegi; possono e devono, pertanto, ricondursi ad un fondamento di diritto costituzionale comune, base di innesto per le loro "ragionevoli" specificità».

procedure esecutive anche per gli enti ecclesiastici; purtroppo, la giurisprudenza ha affrontato tale intersezione secondo parametri più o meno assorbenti e più o meno legati alle prerogative di specialità degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i quali non entrano pienamente nell'alveo regolamentativo della normativa civilistica, ma ne vengono attratti «solo in parte ovvero limitatamente alle attività di interesse generale svolte [...]»⁵⁶, per evitare che «l'applicazione *in toto* della disciplina generale realizzi un *vulnus* all'identità confessionale»⁵⁷. Paradigmatiche in questo senso le sentenze del Tribunale di Paola del 3 dicembre 2009⁵⁸ e del Tribunale di Roma del 30 maggio 2013⁵⁹, nelle quali si affronta il tema secondo un diverso coefficiente di invasione delle procedure concorsuali nei confronti degli enti *de quibus* rispetto allo statuto normativo – di diritto comune o pattizio – del debitore.

Entrambe le pronunce ammettono la sottoponibilità degli enti ecclesiastici alle procedure relative alla crisi di impresa partendo da presupposti sistematici comuni alle persone giuridiche di diritto privato non societario. Il Tribunale di Paola, richiamando l'art. 16 l. n. 222/1985, ha sancito l'applicabilità «*in toto* delle leggi civili alle attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, alle attività commerciali o a scopo di lucro poste in essere dagli enti ecclesiastici»⁶⁰, rilevando la metamorfosi dell'ente ecclesiastico che «dalla sua originaria veste di soggetto erogatore di assistenza e beneficenza ai bisognosi, nel tempo è divenuto erogatore professionale di attività socio-assistenziale con l'obiettivo della remunerazione dei fattori di produzione»⁶¹.

Senonché i giudici concludono che «la normativa intende assoggettare alle regole generali della responsabilità e della fallibilità gli enti ecclesiastici imprenditori»⁶², deducendo che per questi sussista una separazione tra le due categorie di beni. Tale percorso argomentativo non è parso del tutto convincente, spingendo parte della dottrina ad evidenziare una interpretazione *in peius* della

⁵⁶ Così GIUSEPPE D'ANGELO, *Soggetti e fini religiosi nel perimetro normativo del Terzo settore. Chiarimenti applicativi e possibili prospettive di riequilibrio pluralista nelle ultime note "ecclesiasticistiche" del Ministero del Lavoro*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXI, 3, 2023, p. 727.

⁵⁷ Così ANTONIO GUARINO, *Le attività religiose sono di utilità sociale?*, in *Quaderni della scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, 5, 1999, p. 60.

⁵⁸ Cfr. Trib. Paola, 3 dicembre 2009, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XVIII, 3, 2010, p. 986 ss.

⁵⁹ Cfr. Trib. Roma, Sez. fall., 30 maggio 2013, n. 432, in *Giurisprudenza commerciale*, XLI, 6, 2014, p. 1082 ss.

⁶⁰ Così Trib. Paola, 3 dicembre 2009, cit., p. 988.

⁶¹ *Ivi*, p. 990.

⁶² *Ivi*, p. 989.

normativa degli enti ecclesiastici in contrasto con l'art. 20 Cost.⁶³ nonché mostrando l'evanescenza della ricostruzione in punto di diritto laddove non sembrano risolversi i possibili contrasti tra disciplina delle procedure esecutive natura confessionale della persona giuridica.

Con la sentenza n. 432/2013 veniva affrontata la questione dello stato di insolvenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della l. n. 39/2004, c.d. legge "Marzano", che aveva presentato ricorso *ex art.* 6 d.lgs. 270/1999 – c.d. "legge Prodi-bis" – per la declaratoria dello stato di insolvenza. Orbene, dal momento che l'ente *de quo*, pur perseguendo finalità di assistenza sanitaria e supporto spirituale ai bisognosi, era titolare della gestione di due opere ospedaliere, la sentenza esclude la possibilità che l'idealità dello scopo potesse alterare la natura oggettivamente commerciale dell'attività di impresa connessa alle medesime, perciò assoggettandolo alla disciplina concorsuale. Nell'ammettere la sottoponibilità dell'ente alla procedura, i giudici tuttavia escludono l'autonoma assoggettabilità delle opere ospedaliere, negandone la indipendente soggettività giuridica secondo il diritto comune, in virtù dell'assenza di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, delle imprese e dell'assenza di autonomia finanziaria e operativa⁶⁴.

Sulla stessa linea si pone una inedita ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 21 agosto 2019 che, nel considerare un *unicum* un edificio conventuale con varie pertinenze e una chiesa annessa, unitamente a vari locali adibiti al commercio, ritiene sottoponibile alla procedura esecutiva l'intero compendio, con la precisazione che per il lotto comprendente il convento, la chiesa e le pertinenze occorrerà attivare la *denuntiatio* presso il Ministero dei Beni culturali e i controlli canonici necessari⁶⁵.

⁶³ Cfr. PAOLO CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, cit., p. 195, nota 89.

⁶⁴ Cfr. Trib. Roma, Sez. fall., 30 maggio 2013, cit., p. 1084: «[...] tali Opere, dotate di soggettività giuridica di diritto canonico, non possono ritenersi, per il diritto comune, soggetti giuridici autonomi rispetto alla Provincia; i due enti ospedalieri, infatti, non sono iscritti né nel registro delle persone giuridiche, né nel registro delle imprese [...] e non godono di reale autonomia finanziaria e operativa, atteso che innegabile è la dipendenza strutturale con la Provincia italiana, che svolge attività nel campo sanitario attraverso le due Opere, non potendosi disconoscere che esse siano unite all'ente ecclesiastico di appartenenza, che di fatto assume come proprie le obbligazioni delle Opere e ne risponde nei confronti dei terzi. [...] Nell'ordinamento italiano le Opere possono essere configurate [...] come aziende ospedaliere appartenenti alla Provincia italiana; come tali, quindi, insuscettibili di assumere una autonoma personalità giuridica e, come tali, non assoggettabili alla disciplina della legge fallimentare che, com'è noto, prevede la fallibilità dell'imprenditore e non dell'azienda, oggetto dell'impresa». In senso analogo, cfr. Trib. Roma, decreto 25 ottobre 2012, p. 2, ove si apriva il concordato preventivo per un ente ecclesiastico che «eroga stabilmente in regime di convenzionamento con la regione Lazio un servizio sanitario con ricovero ospedaliero "a ciclo continuativo" [...] oltre a gestire una minore attività d'insegnamento scolastico attraverso numerose strutture variamente dislocate sul territorio nazionale».

⁶⁵ L'ordinanza *de qua* è riportata da ANTONIO GUARINO, *Gli enti religiosi nel Codice del terzo settore*, in IDEM (a cura di), *Enti religiosi e riforma del non profit*, cit., pp. 81-82.

L'elemento di novità contenuto nelle ultime due pronunce, risiede, perciò, in una scissione interna all'ente stesso dal punto di vista dei beni sottoponibili ad escussione, laddove quelli che «per loro natura e destinazione sono funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell'ente (ovvero finalità di culto, di assistenza, di carità) non potranno costituire oggetto di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento dei debiti dell'ente ecclesiastico nella sua funzione d'imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio dell'imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte (art. 2740 c.c.)»⁶⁶. Ne deriva che l'accertamento dello stato di insolvenza dell'ente e il suo assoggettamento alle procedure concorsuali non incideranno sulla sua struttura ed esistenza, ma refluiranno unicamente nel segmento di tipo economico-imprenditoriale dell'attività dell'ente medesimo, senza comprimere la sua identità giuridica e impedirgli lo svolgimento dell'attività confessionale; pertanto «i beni dell'ente in sé non funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell'ente rientrano nel patrimonio oggetto della procedura di liquidazione»⁶⁷.

Ciò non toglie, tuttavia, che sia l'ente ecclesiastico *in toto* ad essere sottoposto alla procedura concorsuale – e non già la sola attività di impresa, giacché la massa patrimoniale 'libera' resta pur sempre unitaria e pronta ad accogliere eventuali sopravvenienze, sia attive che passive⁶⁸ – attivandosi, però, la liquidazione del patrimonio solo in relazione ai segmenti ove sia impressa una sorta di destinazione *de facto* all'attività di impresa (differentemente dai vincoli giuridici di destinazione operanti per gli ETS) e non riferibili neppure indirettamente a quelle religiose, di culto, assistenziali, costituenti finalità primaria dell'ente ecclesiastico.

La distinzione tra soggetto e oggetto della procedura concorsuale⁶⁹ sembra

⁶⁶ Cfr. Trib. Roma, Sez. fall., 30 maggio 2013, cit. p. 1087.

⁶⁷ Cfr. ANDREA BETTETINI, *Enti religiosi, attività di impresa e procedure concorsuali*, cit., p. 588, il quale rileva che «se l'attività di impresa comporta per l'ente decotto la sottoposizione a procedure concorsuali, in tal modo si evita però che le suddette procedure intacchino i beni dell'ente ecclesiastico destinati a finalità di religione, di culto, di carità. Una diversa soluzione finirebbe per non rispettare struttura e finalità dell'ente ecclesiastico, così ledendo i principi imposti dalla normativa pattizia e, in ultima analisi, dall'art. 7 Cost.».

⁶⁸ Cfr. GIUSEPPE TERRANOVA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Rivista di diritto commerciale*, CXII, 2, 2014, p. 308, il quale, criticando l'accostamento delle destinazioni patrimoniali in ambito societario con quelle in ambito religioso, pone in evidenza che «là si è voluto sottrarre una società ancora *in bonis* allo smacco di una procedura concorsuale, sol perché un certo affare non è andato a buon fine; qui si vorrebbe conseguire (nonostante la differenza di presupposti) il medesimo effetto, per impedire che un ente ecclesiastico subisca l'onta del fallimento, quando poi – a norma di legge – deve continuare a svolgere le proprie attività istituzionali con la parte del patrimonio sottratta alle azioni dei creditori».

⁶⁹ In realtà, rispetto alla precedente normativa sul fallimento, il CCII sembrerebbe attenuare i

porre in risalto l'incidenza del fattore dell'effettività dell'attività svolta dall'ente, nella misura in cui – in presenza di un agire ispirato al metodo economico – lo scopo non lucrativo dell'ente non potrà esimerlo dal riconoscimento della qualifica di imprenditore commerciale e dalla relativa sottoposizione a crisi di impresa⁷⁰; in tale snodo si colloca la distinzione fondamentale tra struttura e funzione, laddove anche la teoria generale del diritto considera la seconda idonea «quale sintesi degli effetti essenziali e caratteristici prodotti sia pure in forma differita, a tipizzare la fattispecie»⁷¹. D'altra parte, la stessa giurisprudenza, dopo alcuni tentennamenti iniziali, si è mostrata concorde nel sostenere che «in costanza di una attività condotta con metodo economico lo scopo non lucrativo dell'ente non possa costituire una esimente per il riconoscimento della qualifica di imprenditore commerciale, anche ai fini della normativa concorsuale»⁷².

Del pari, l'incidenza dell'attività di impresa su quella complessivamente svolta dall'ente è affrontata dalla giurisprudenza in modo uniforme, nel senso di una subordinazione della normativa concorsuale alla natura esclusiva o principale del segmento imprenditoriale rispetto alla totalità dell'attività dell'ente⁷³, sicché «una dichiarazione di fallimento non incide sulla struttura e sull'esistenza dell'ente e non ne comporta l'estinzione, in quanto impedisce soltanto il perseguimento dell'attività economica, quindi è pienamente ammissibile»⁷⁴; altrove,

potenziali elementi di incompatibilità tra profilo soggettivo degli enti ecclesiastici e normativa concorsuale, laddove esso limita gli spazi della liquidazione concorsuale e l'ingerenza dell'autorità statale in un'ottica che mira alla salvaguardia dell'impresa evitando la dispersione del patrimonio (si vedano, ad es., le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, *ex art.* 12 ss. e 19 ss.). Tuttavia, la sostituzione soggettiva nell'amministrazione potrebbe presentare profili finanche più problematici rispetto, per esempio, all'identità stessa dell'ente.

⁷⁰ Secondo questa linea teorica, anche se partendo da presupposti tributaristici, Cass. civ., Sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 25586, in *www.rivistadirittotributario.it* ove si afferma – riprendendo l'indirizzo interpretativo dato in AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione 19 luglio 2015, n. 91/E, p. 6 – che «al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota dell'IRPEG [...] in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza od istruzione, come gli enti ecclesiastici, con fine di religione o di culto, non è sufficiente che detti enti siano sorti con tali enunciati fini, ma occorre altresì accertare [...] che l'attività in concreto esercitata dagli enti medesimi non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e, inoltre, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini di religione e di culto, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti, dovendo altrimenti essere classificata come “attività diversa”, soggetta all'ordinaria tassazione».

⁷¹ Così PIETRO PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, ESI, Napoli, 1991, p. 53.

⁷² Cfr. Cass. civ. Sez. I, 9 novembre 1979, n. 5770, in *Foro italiano*, CV, 1, 1980, c. 363; Cass. civ. Sez. I, 5 giugno 1987, n. 4912, in *Diritto fallimentare*, LV, 2, 1987, p. 918 ss.; Cass. civ., Sez. II, 17 gennaio 1983, n. 341, in *Banca, borsa e titoli di credito*, XXXVII, 2, 1984, p. 165 ss.

⁷³ Cfr., *ex multis*, Cass. civ. Sez. I, 18 settembre 1993, n. 9589, in *Fallimento e procedure concorsuali*, XV, 2, 1994, p. 151 ss. In argomento, cfr. GIAN FRANCO CAMPOBASSO, *Associazioni ed attività d'impresa*, in *Rivista di diritto civile*, XL, 2, 1994, p. 589 ss.

⁷⁴ Cfr. ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*,

ci si appella alla sufficienza del mero esercizio dell'attività di impresa per legittimare le procedure esecutive in capo agli enti ecclesiastici⁷⁵.

La compatibilità dell'attività di impresa con il corredo genetico dell'ente ecclesiastico riposa sul già menzionato art. 16, comma 1, lett. b), l. n. 222/1985, a tenore del quale agli enti ecclesiastici è consentito anche l'esercizio di attività diverse da quelle di religione e di culto, tra le quali si annoverano anche quelle commerciali o a scopo di lucro in ogni caso, a patto, tuttavia, che restino «confinare nei limiti di una loro accessorietà rispetto all'esercizio delle attività tipicamente poste in essere per conseguire il fine – costitutivo ed essenziale – di religione e di culto»⁷⁶. Da ciò emerge come la distinzione tra attività religiose e di culto e attività diverse, tra le quali quelle commerciali, sia funzionale unicamente a perimetrare il regime di specialità degli enti alle prime, riservando alle seconde l'applicazione del diritto comune che, in ogni caso, subirà il freno dell'art. 7, comma 3, l. n. 121/1985⁷⁷.

L'osservanza di tale vincolo incarna un elemento differenziale dei due orientamenti giurisprudenziali esaminati: invero, se la prima sentenza del 2009 si orienta nel senso di applicare totalmente la normativa interna – e, dunque, anche le procedure concorsuali – alle attività diverse, la pronuncia del Tribunale di Roma del 2013 si pone il problema della compatibilità delle procedure *de quibus* con la clausola *ex* art. 7, comma 3, l. 222/1985, addivenendo alla medesima conclusione del precedente calabro, purtuttavia in base al ragionamento per cui l'incidenza della normativa civile sul mero segmento imprenditoriale non ne comprime l'identità giuridica, né gli impedisce lo svolgimento delle attività conformi alla sua natura. È, perciò, dalla norma patizia in oggetto che si dipanano le problematiche afferenti, non già all'*an*, ma al *quomodo* del binomio enti ecclesiastici-procedure esecutive, in una cornice,

Giuffrè, Milano, 2005¹⁰, pp. 422-423.

⁷⁵ Cfr. SERAFINO GATTI, *L'imprenditore non societario e la sua disciplina fallimentare*, in *Rivista di diritto commerciale*, LXXVIII, 1, 1980, p. 108 ss.; per osservazioni conformi alla nuova disciplina, cfr. SIMONETTA RONCO, *Requisito oggettivo e soggettivo nel Codice della Crisi: qualche osservazione critica su definizioni e assenze*, in *Diritto della crisi*, 28 agosto 2023, p. 7 ss.

⁷⁶ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *La disciplina dell'impresa sociale e il 5 per mille*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XIV, 2, 2006, p. 471, il quale ribadisce la necessità «dell'equilibrio tra attività esercitata e finalità perseguita, senza giungere a forzature che finiscono con l'assorbire l'elemento soggettivo dentro quello oggettivo [...]» (*Ivi*, p. 470).

⁷⁷ Cfr. COMMISSIONE PARITETICA ITALIA – SANTA SEDE, *Documento conclusivo*, 24 febbraio 1997, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, V, 2, 1997, pp. 576-577: «Gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme di diritto canonico. Non sono perciò applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private».

ad un tempo, idonea a tutelare gli interessi dei terzi creditori e rispettosa delle peculiarità genetiche degli enti religiosi.

Lo strumento di tutela della specialità degli enti ecclesiastici rispetto all'invasività delle procedure concorsuali, identificato nell'estromissione dei beni e rapporti destinati alle attività di religione e di culto, sembra mostrare alcuni *vulnera* in termini di tenuta argomentativa. In primo luogo, la sua legittimazione non pare rinvenirsi nel dato normativo, in specie nelle fonti relative all'amministrazione straordinaria. Invero, a tenore dell'art. 2-*bis* l. n. 39/2004, l'apertura della procedura comporterà lo spossessamento del debitore e il conseguente affidamento al commissario straordinario, non soltanto della mera gestione dell'impresa, ma anche dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.

Tale inciso rivela la difficoltà di conciliare il potere accordato agli organi statali con il percorso argomentativo del Tribunale di Roma, secondo cui «la liquidazione dell'intero patrimonio dell'ente non può non tenere conto della rilevata duplicità delle finalità e delle funzioni cui l'ente stesso è preposto. L'attività di impresa non può, dunque, che essere valutata separatamente da quelle religiose, di culto, assistenziali, anche nell'ottica liquidatoria di quelle parti del patrimonio dell'ente specificamente destinate a tali attività [...]»⁷⁸. Né pare utile appellarsi, in una equiparazione alquanto acrobatica, all'art. 146 CCII – che ha sostituito l'art. 46 della legge fallimentare – che sottrae alla liquidazione giudiziale beni e diritti di natura personale⁷⁹.

La dottrina, sul punto, non ha mancato di evidenziare il carattere derogatorio dell'art. 46 l.f. – potendosi estendere tali considerazioni, *mutatis mutandis*, anche alla nuova disposizione sulla crisi d'impresa – rispetto alla «generale regola dello spossessamento del patrimonio debitore, che comporta l'esigenza che l'elenco dei beni ivi indicato vada considerato tassativo e di stretta interpretazione»⁸⁰. L'argomentazione utilizzata nella sentenza romana, in altri termini, sembra fondarsi su una, quasi supposta, ovvietà nell'interpretare l'art. 7, comma 3, l. n. 121/1985 nel senso di salvaguardare la finalità strutturale degli enti ecclesiastici isolando i beni e i rapporti di carattere religioso e di culto da quelli funzionali ad attività lucrativa. Siffatto percorso logico, pur nella fondatezza del suo fluire e nella congruità giuridica delle soluzioni cui perviene, sembra ancorarsi a un presupposto dai presunti caratteri dell'apo-

⁷⁸ Così Trib. Roma, Sez. fall., 30 maggio 2013, cit. p. 1087.

⁷⁹ In argomento, cfr. GIACOMO D'ATTORRE, *La liquidazione giudiziale delle società e delle imprese collettive non societarie*, in *Fallimento e procedure concorsuali*, XLI, 10, 2019, p. 1265 ss.

⁸⁰ Così ANTONIO MARIA LEOZAPPA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 4, 2015, p. 17. Sul tema, cfr. BERARDINO LIBONATI, *Corso di diritto commerciale*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 62 ss.

ditticità, *id est* l'identificazione delle attività di religione e di culto *ex art.* 16, comma 1, lett. a), l. n. 222/1985 con il fine di religione e di culto; e non nel senso di una equiparazione parallela, ma di una sovrapposizione in termini di esclusività, quasi a dirsi che il secondo possa essere realizzato soltanto attraverso le attività connotate dalla norma summenzionata⁸¹. Certamente, in tal caso, risulterebbe del tutto logico limitare l'incidenza dello stato di insolvenza e della procedura concorsuale sul segmento imprenditoriale dell'attività dell'ente, preservandone l'identità giuridica e consentendogli di continuare a realizzare le attività confessionalmente connotate.

Sussiste, tuttavia, il rischio di non tener conto del vincolo di strumentalità delle attività diverse⁸² – tra le quali quella, appunto, di impresa⁸³ – agli scopi istituzionali dell'ente confessionale che, a ben vedere, sembra postulare non solo l'assenza di una incompatibilità tra attività confessionale e attività lucrativa, ma anche una *contradictio in adiecto* dal punto di vista soggettivo: difatti, se nella pronuncia del Tribunale di Roma si fonda la qualifica di imprenditore dell'ente ecclesiastico sulla base di una incapacità del complesso economico di ergersi a soggetto giuridico autonomo – con annesso stato di

⁸¹ Cfr. GIUSEPPE D'ANGELO, *Il modello partecipativo del Codice del Terzo settore e la dimensione ecclesiasticistica del principio di collaborazione. Prime note*, in *Diritto e Religioni*, XV, 2, 2020, p. 112, il quale denuncia «l'insoddisfazione per un approccio definitorio alla religione come concetto giuridico, che punta ancora, in maniera decisiva, sulla natura intrinseca della stessa senza preoccuparsi della effettiva funzionalizzazione delle relative attività (che per avventura ben possono attenere al perseguimento di interessi generali). Di qui il sostanziale rifiuto – talora neppure consapevole – a considerare che la connotazione religiosa di determinate attività nulla toglie alla possibilità che queste risultino nei fatti tali da soddisfare gli interessi generali indicati dal legislatore».

⁸² Cfr. Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 1995, n. 1633, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1995, p. 770: «[...] ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tributarie in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza e istruzione, non è sufficiente che detti enti siano sorti con tali enunciati fini, ma occorre accertare [...] che l'attività in concreto esercitata non abbia carattere commerciale in via principale, ma strumentale ai fini di religione e di culto». Cfr. anche Cons. Stato, Sez. I, 17 aprile 1991, n. 828, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1991-1992, p. 540 ss.

⁸³ Si rammenta Cass. Sez. lav., 19 dicembre 1990, n. 12039, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1991-1992, p. 273, ove, decostruendo l'argomentazione del giudice di merito, in virtù della quale «l'attività dell'ente ecclesiastico, in quanto tale, debba essere considerata necessariamente spirituale [...] in quanto questa non è concettualmente incompatibile con quella – concomitante – di natura economica anche di tipo imprenditoriale allorché vi si provveda con apposite strutture», osserva che «nel diritto vigente (art. 2093 c.c.) fra gli imprenditori sono certamente catalogabili gli enti pubblici che abbiano ad oggetto attività economica e che non si pongono intenti speculativi bensì finalità di interesse sociale in proposito potendo essere utilmente ricordate, ad esempio, quella di industrializzare una zona depressa o di combattere l'ascesa ingiustificata dei prezzi o di favorire il risparmio, come avviene per le casse di risparmio della cui natura d'impresa bancaria non si dubita (la nozione di impresa è comune al diritto pubblico e privato, per cui sembra vano operare distinzioni basate sull'appartenenza all'uno o all'altro settore). E l'esempio delle casse è illuminante, in quanto gli utili, detratte le quote di riserva, debbono essere destinati alla beneficenza (e perciò non erogati a compenso dei fattori produttivi impiegati): al che è estranea la finalità di lucro».

insolvenza dell'ente inteso nella sua interezza – ciò varrà anche a smentire l'automatica segregabilità del segmento aziendale e la sua indifferenza, in punto di assoggettamento alle procedure concorsuali, rispetto alla struttura dell'ente e alla sua idoneità a perseguire finalità istituzionali. Tale osservazione consente, in altri termini, di evitare di de-specializzare l'ente ecclesiastico imprenditore sulla base di una sua soggettività unitaria e, allo stesso tempo, schermarlo creando una artificiale soluzione di continuità *quoad activitatem*.

Si tratta di un *vulnus* in punto di eccessiva concentrazione sul criterio teleologico, in luogo di quello pragmatico-operativo⁸⁴ – e, di riflesso, sulla capacità funzionale dell'ente ecclesiastico piuttosto che su quelle generalmente attribuitagli dalla sua natura di persona giuridica⁸⁵ – che la dottrina più accorta aveva già segnalato, scorgendovi un ritorno di logiche liberali legate alla competenza per materia, dello Stato sul temporale e della Chiesa sullo spirituale, nella misura in cui gli enti espressione di quest'ultima avrebbero potuto mantenere la propria identità e autonomia solo a patto di non travalicare i confini tracciati dalla macro-divisione⁸⁶. In realtà, sembra non trascurabile l'illusorietà della istituzione di un legame esclusivo e unidirezionale tra specifici mezzi e gli indicati fini di religione e di culto, giacché tra finalità da raggiungere e mezzi funzionali non sussiste sempre un rapporto diretto e immediato – essendo tale rapporto caratterizzato «in termini di flessibilità adattiva»⁸⁷ –, di guisa che «al limite, si potrebbe dire che anche un'attività che di fatto produce utilità del tutto *profane* [...] può essere considerata funzionale a un ulteriore fine di

⁸⁴ Per SALVATORE BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., pp. 82-83, «le stesse attività di religione o di culto risultano qualificate dalla loro “direzione” ad una serie di finalità; sicché [...] il criterio teleologico rimane tale, e non sembra convertirsi in un criterio propriamente oggettivo». Cfr. anche CARLO CARDIA, *Finalità e attività degli enti ecclesiastici*, in ANNALUISA CASIRAGHI (a cura di), *Il nuovo regime giuridico degli enti e dei beni ecclesiastici*, Vita e Pensiero, Milano, 1993, pp. 119-138.

⁸⁵ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Enti ecclesiastici e impresa commerciale: finalmente un binomio compatibile!*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CVI, 2, 1995, p. 470, ad avviso del quale «l'ecclesiasticità dell'ente [...] non va intesa come limitazione della propria capacità che resta, sotto il profilo funzionale, generale anche riguardo alle attività extra-ecclesiastiche, ma va interpretata come particolare qualificazione strutturale, quindi non incompatibile con l'imprenditorialità che è qualificazione funzionale».

⁸⁶ Sottolinea ANTONIO VITALE, *Ordinamento giuridico e interessi religiosi. Corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1984³, pp. 288-289, il proprio scetticismo circa «la possibilità di isolare e determinare una finalità di religione o di culto. Questa finalità è concepibile solo come sottoprodotto della artificiosa distinzione fra *spirituale* e *temporale* come domini divisi su cui avrebbero competenza poteri diversi, ossia come depositato della convinzione di poter isolare l'attività religiosa come attività rivolta unicamente a mantenere in vita l'universo simbolico tipico della *religiosità*».

⁸⁷ Così GIUSEPPE D'ANGELO, *Declinazioni giuridiche del fine di religione e di culto. Dalla forma all'interesse*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 52, il quale rileva che «[...] la tutela del fine religioso-culturale va ben oltre lo steccato oggettivo-materiale delle attività c.d. tipiche» (*Ivi*, p. 88), in quanto «i confini tra sacro e secolare non sono così netti e rigidi come si sarebbe forse portati a ritenere di primo acchito, essendo diversamente in rapporto di costante e mutuo condizionamento» (*Ivi*, p. 69).

religione e di culto»⁸⁸.

Si profila, perciò, ancora una volta il mai risolto problema relativo al rapporto tra fine e attività svolta, la cui risoluzione oscilla tra quanti pongono in rilievo il fattore del peso specifico dell'attività esercitata in concreto (dunque l'eventuale prevalenza dell'attività di religione o di culto rispetto a quelle diverse)⁸⁹ e quanti, invece, catalizzano l'attenzione sul nesso di accessorialità dell'attività rispetto al fine che pertiene al genoma dell'ente ecclesiastico⁹⁰, giacché, se è del tutto legittimo che l'ente ecclesiastico eserciti attività imprenditoriale, «è necessario che l'attività commerciale non solo non sia prevalente rispetto a quella di religione e culto, ma deve, appunto, essere ad essa strumentale»⁹¹. Orbene, analizzando l'impostazione seguita dalla sentenza n. 432/2013 sembra evincersi – in ragione di una pressoché assente confutazione dell'ecclesiasticità dell'ente sottoposto a procedura concorsuale e di una speculare patente di idoneità a soggiacere alla normativa comune conferita al meccanismo di gestione delle opere ospedaliere – una preponderanza della strumentalità delle attività di lucro rispetto a quelle di religione e di culto.

Si tratta di un criterio di elaborazione del tutto teorico e non presente nell'ordinamento dello Stato – dal momento che l'art. 15 l. n. 222/1985 esclude la sus-

⁸⁸ Cfr. ANTONIO VITALE, *Op. ult. cit.*, p. 289. Cfr. anche IDEM, *Costituzione e ordinamenti confessionali, La relazione verticale*, in MARIA CRISTINA FOLLIERO, ANTONIO VITALE, *Diritto ecclesiastico. Principi non scritti. Principi scritti. Regole. Quaderno 2. I principi scritti*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 95 ss.

⁸⁹ Cfr. RAFFAELE BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e rivendicazioni identitarie nell'autunno dei diritti*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 169 ss. Si tratta di un criterio utilizzato anche in materia tributaria, nella fattispecie riguardo alla esenzione dall'IMU per gli enti ecclesiastici: sul punto, dopo che il decreto c.d. Bersani-Visco aveva stabilito, all'art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, l'esenzione per le attività che non avessero «esclusivamente natura commerciale», l'art. 91-bis del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 – rimodificando l'art. 7, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 504/1992 – ha previsto l'esenzione dall'imposta per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (utilizzando un criterio soggettivo) che siano «destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali [...] di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive», nonché alle attività di cui all'art. 16, lettera a), l. n. 222/1985 (criterio oggettivo). Inoltre, si fa riferimento al caso in cui «l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista», prevedendo che «l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, purché identificabile tramite l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività (comma 2), prevedendo che, in caso di impossibilità di procedere in tal senso, l'esenzione troverà applicazione «in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile» (comma 3).

⁹⁰ Cfr. CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2005², p. 290, il quale osserva che «le attività profane possono essere svolte ma devono mantenere un ruolo marginale senza assurgere al rango di finalità: esse cioè non devono, per la loro preponderanza o importanza qualitativa, condizionare la vita dell'ente».

⁹¹ Così ANDREA BETTETINI, *L'attività commerciale di un ente ecclesiastico*, in JUAN IGNACIO ARRIETA (a cura di), *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato: studi sull'istruzione CEI in materia amministrativa*, Marcianum Press, Venezia, 2007, p. 195.

sistenza di vincoli legati alla mera qualificazione della persona giuridica come ente ecclesiastico, menzionando solo il rimando al comma 3 dell'art. 7⁹² – bensì in diritto canonico, laddove il can. 1254 *C.i.c.* consente ai soggetti giuridici canonici di possedere e utilizzare beni temporali e, di riflesso, anche di essere titolari di attività, unicamente in vista della realizzazione dei fini loro propri⁹³. Ciò comporta la competenza, in capo agli amministratori degli enti e ai soggetti investiti del potere di vigilanza canonica (Santa Sede, Ordinario, Superiore religioso), di individuare sia le attività da svolgere sia i «mezzi necessari al fine»⁹⁴.

E però, un ulteriore cortocircuito argomentativo può insidiarsi nella, alquanto contraddittoria, soluzione rinvenuta nella tecnica isolazionista dei beni e rapporti afferenti alla religione e al culto, tramite la quale il Ministero dello Sviluppo Economico disponeva l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a carico dell'ente⁹⁵, laddove l'attività di impresa – e relativi beni – non possono dirsi estranei al perseguimento della finalità generale iscritta nella struttura dell'ente⁹⁶, concretizzando quella carta d'accesso per il dischiudersi di una concezione dell'ecclesiasticità dell'ente conforme all'ampio respiro costituzionale che la Carta riserva al ruolo della religione nella cornice più estesa degli interessi generali. A ciò si aggiunga che l'esercizio di attività

⁹² «Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984».

⁹³ Cfr. FRANCIS G. MORRISEY, *Acquiring Temporal Goods for the Church's Mission*, in *The Jurist*, LVI, 2, 1996, p. 586 ss.

⁹⁴ Così JEAN PIERRE SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 2008², p. 12.

⁹⁵ Cfr. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Decreto 29 marzo 2013, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 90, 17 aprile 2013, art. 1: «Ferma l'esclusione dei beni e rapporti direttamente destinati e relativi alle attività di culto o di religione, la Provincia Italiana della Congregazione [...] è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive». Sulla portata ermeneutica di tale decreto si tornerà in seguito.

⁹⁶ Cfr. ISABELLA BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del terzo settore in materia di religiosi civilmente riconosciuti*. *Normativa, buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 17, la quale mette in luce come «l'individuazione in concreto di tali "attività diverse" e delle modalità con cui esse vengono di fatto esercitate [...] siano particolarmente complesse, a fronte di enti che, una volta riconosciuti agli effetti civili, sono senz'altro "non commerciali" sotto il profilo della loro qualificazione giuridica, ma che nell'operare spesso si muovono sul limite del *for profit*, innescando complesse dinamiche in sede di valutazione della normativa di volta in volta applicabile». Notava SALVATORE BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., pp. 85-86, che mantiene la sua ecclesiasticità «[...] non solo l'ente con finalità di religione o di culto che svolga un'attività commerciale in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con tale fine, ma anche l'ente per il quale l'attività commerciale si ponga, per così dire, a fianco o in parallelo con quella religiosa. [...] In ogni caso, non si esclude che l'ente ecclesiastico possa mirare (anche) alla immediata e diretta produzione di profitti o alla gestione e provvista di mezzi economico-finanziari: purché non sia questa la sua esclusiva o prevalente finalità [...]».

a scopo di lucro, al giorno d'oggi, si presenta quasi come una necessità per una grande parte degli enti ecclesiastici, anche per quelli più tradizionali come parrocchie e istituti religiosi, le cui risorse economiche trovano una fonte sempre più affidabile proprio nell'utilizzo del metodo economico-imprenditoriale⁹⁷, sicché «la natura privatistica del rapporto che lega l'ente con i beni non impedisce che l'attività dell'ente possa assumere una rilevanza pubblicistica, se connessa in modo funzionale ai suoi fini istituzionali»⁹⁸.

A tal proposito, non sono mancate voci scettiche⁹⁹ in merito alla tenuta di un criterio che, oltre che imporre una autolimitazione di principio non basata su alcuna rispondenza oggettiva alle reali esigenze dell'ente ecclesiastico, sembra quantomeno controproducente anche rispetto alla riuscita dello scopo principale iscritto nel genoma della persona giuridica ecclesiastica, in funzione del quale la stessa attività economicamente caratterizzata si articola¹⁰⁰. Peraltro, presupponendo la validità della tesi separatista, si sconfesserebbe quanto argomentato nella sentenza in oggetto che, nelle motivazioni a supporto della assoggettabilità dell'ente ecclesiastico *in toto* alla procedura concorsuale, nega che la sua identità giuridica possa essere compressa dalla scorporazione liquidatoria del segmento economico, quasi ad ignorare che proprio segregare l'attività di impresa contribuirebbe a snaturare l'identità giuridica dell'ente *de quo*¹⁰¹. Ne deriva che

⁹⁷ Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 12 ottobre 1995, n. 10636, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1996, p. 747: «Per la sussistenza dell'impresa è necessario lo svolgimento di attività economica, astrattamente idonea non tanto a produrre lucro quanto a coprire i costi di produzione, sicché è imprenditore anche l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che eserciti professionalmente assistenza ospedaliera, ove la sua attività sia organizzata in modo da essere resa previo compenso adeguato al costo del servizio».

⁹⁸ COSÌ ANDREA BETTETINI, *Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e procedure concorsuali*, in MARIA D'ARIENZO (a cura di), *Il diritto come "scienza di mezzo"*. Studi in onore di Mario Tedeschi, vol. I, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2017, p. 190.

⁹⁹ Ad avviso di GIUSEPPE TERRANOVA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, cit., p. 291, sembra irrealistico «pensare che un imprenditore individuale, o un amministratore di società, messo di fronte a una pluralità di alternative, scelga quella che gli consente di coprire i costi con i ricavi: egli preferirà, in linea di massima, la più conveniente, anche perché non si sa mai quali saranno, alla fine, i risultati dell'esercizio. Per altro, non si può negare che il "metodo economico" [...] rinvia a un criterio di ottimizzazione delle scelte: serve a produrre con le risorse date (se si parte dall'*in-put*) la maggiore quantità possibile di obiettivi fissati per la produzione al *minor costo*».

¹⁰⁰ In merito, rileva LAURA CASTALDI, *L'(in)applicazione dell'aliquota IRES dimezzata agli enti aventi fini di religione e di culto e i rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario* (Nota a Cass., Sez. trib., 2 ottobre 2013, n. 224993), in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 3, 2014, p. 733, come «su un piano squisitamente logico, non è dato comprendere perché l'astratta suscettibilità di una determinata attività ad essere utilizzata per il perseguimento (anche) di fini diversi da quelli di religione e di culto sia indice indefettibile di sua incoerenza rispetto al perseguimento di questi ultimi; come pure sfugge perché la medesima circostanza denoti per ciò solo la funzionalizzazione dell'attività al mero procacciamento di mezzi economici da parte dell'ente [...]».

¹⁰¹ Sul punto, si rammenta Cass. civ., Sez. I, 17 gennaio 1983, n. 341, in *Il diritto ecclesiastico*,

la procedura di verifica della compatibilità ai fini dell'applicazione della normativa interna con la struttura e le finalità troverebbe maggior terreno logico in relazione al complesso delle attività svolte dall'ente ecclesiastico, non già solo a quelle di natura confessionale, in una valutazione che analizzi la totalità delle attività strumentali ai fini propri dell'ente¹⁰².

Relativamente alle procedure esecutive, dunque, la loro applicabilità agli enti ecclesiastici che svolgano attività economica non sembra trovare soddisfazione nella teoria della mera segregazione degli *assets* connessi all'attività di religione e di culto, bensì andrebbe volta l'attenzione al rapporto che nel caso concreto, sussiste tra attività di impresa e finalità e in merito agli effetti giuridici che le diverse procedure di regolazione della crisi di impresa determinano sulla situazione soggettiva del debitore¹⁰³. In quest'ottica, i sentieri argomentativi seguiti dalla giurisprudenza esaminata compiono, certamente, un significativo passo in avanti nel quadro di equilibrio tra specialità degli enti confessionali e garanzie creditorie, necessitando, però, di un ulteriore *step* che renda meno funambolico il compito degli organismi preposti all'esecuzione nella fase di composizione e di liquidazione giudiziale¹⁰⁴, al fine di non sottoporre incautamente alla loro disponibilità beni che, *prima facie*, potrebbero risultare pertinenti ad attività profane ma che, in sostanza, rivestono un ruolo cardine nel perseguimento della missione istituzionale dell'ente ecclesiastico¹⁰⁵.

XCIV, 2, 1983, p. 114, ove si statuiva che «l'attività (intrinsecamente) commerciale, che non ecceda od esuli scopi che la legge e gli istituti indicano come propri dell'ente, deve sempre considerarsi meramente accessoria e strumentale».

¹⁰² Cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 1990, n. 2573, in *Giustizia civile*, XL, 8, 1990, p. 2605, ove si ritiene che un ente ecclesiastico può beneficiare della riduzione ai fini IRPEG «solo se l'attività da essi in concreto esercitata resti nell'ambito dei loro fini istituzionali tipici, esplicitamente determinati nello statuto, o, quanto meno, in ipotesi di attività non prevalente, si ponga in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini».

¹⁰³ Cfr. ANTONIO MARIA LEOZAPPA, *Op. cit.*, p. 21, il quale propone una distinzione tra attività di impresa che trovi formale riconoscimento in un «regolamento corporativo» e attività svolta in via fattuale, laddove nel secondo caso occorrerà distinguere «il modello nel quale è l'attività a svolgere il ruolo strumentale rispetto allo scopo dell'ente da quello nel quale detto ruolo è assunto dai proventi dell'impresa» (*Ivi*, p. 21).

¹⁰⁴ Rileva LUDOVICA DECIMO, *La crisi dell'ente religioso e la fase liquidatoria*, in ANTONIO FUCILLO, LUDOVICA DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 177, che «con riferimento alla liquidazione del patrimonio "imprenditoriale" dell'ente religioso, gli organi della procedura avranno il difficilissimo compito di individuare i beni da acquisire alla procedura e dunque da sottoporre alla vendita».

¹⁰⁵ Valga l'esempio della gestione di una casa editoriale rispetto alla finalità della diffusione del messaggio evangelico, ovvero di un ospedale religiosamente orientato: su questo tema cfr. Cass. civ., Sez. V, 27 febbraio 1997, n. 1753, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CVIII, 2, 1997, p. 300, ove si è rimarcato che «le pubblicazioni di un'associazione religiosa, se prodotte per la vendita, costituiscono attività commerciale, con la sola eccezione che la loro cessione avvenga prevalentemente nei confronti degli associati». Come osservava ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico*

3. Beni funzionali all'attività istituzionale dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e assorbimento nella nozione di patrimonio stabile: limiti ecclesiasticistici di un istituto a portata prevalentemente canonistica

Acclarata la possibilità che l'ente ecclesiastico che eserciti attività di impresa sia sottoposto – al pari delle agevolazioni fiscali¹⁰⁶ *in melius* – anche all'eventualità peggiorativa delle procedure esecutive¹⁰⁷, occorre districarsi nel delicato labirinto delle modalità attraverso le quali possa esplicarsi il nuovo *iter* della crisi di impresa: nella fattispecie, cosa possa essere aggredito a tutela dei creditori e cosa, invece, rimanga escluso dall'ingerenza dello Stato nei dinamismi intrinseci all'ente. È, dunque, all'interno del profilo di collegamento tra attività e finalità dell'ente ecclesiastico che entra in gioco una sorta di *actio finium regundorum* tra i beni utilizzati per l'attività di impresa e quelli legati alle finalità istituzionali, in quanto estrinsecazione materiale della strumentazione operativa con cui decodificare l'oggetto delle procedure esecutive e concorsuali¹⁰⁸; un'operazione di difficile realizzazione, che legislativamente è stata affrontata, parzialmente, dalla normativa sul Terzo settore e da suc-

e interessi religiosi, cit., p. 321, «il problema fondamentale dell'ordinamento confessionale è quello di salvaguardare questi beni dalla loro dispersione e di conservarli per la loro funzionalizzazione». «[...] i beni patrimoniali in genere sono soggetti alla disciplina del diritto comune; questa considera il bene soprattutto per la sua attitudine a fornire, attraverso la sua gestione e alienazione, un profitto economico, cioè a produrre ricchezza, ed in questa prospettiva regola i molteplici interessi che normalmente convergono sul bene stesso da parte di poteri pubblici e privati. La sottoponibilità del bene al diritto comune impedirebbe allora all'ordinamento confessionale di esplicare i suoi poteri di guida e di governo» (*Ivi*, p. 348).

¹⁰⁶ In tema cfr. ANTONIO GUARINO, *La giungla delle agevolazioni fiscali «religiose». Una via per non perdersi*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1998, p. 115 ss.

¹⁰⁷ Un indizio significativo è contenuto nella circostanza che la *Relazione allo schema di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali* predisposta dalla Commissione Rördorf (reperibile in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2, 2015) comprende, in maniera esplicita, gli enti ecclesiastici tra i soggetti sottoponibili alle procedure concorsuali. Inoltre, l'art. 2, comma 1, lett. e) del d.d.l. “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza (n. 3671-bis)” riporta, tra i criteri direttivi di esercizio della delega da parte del Governo, «assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, industriale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici».

¹⁰⁸ Nota ANTONIO VITALE, *Op. ult. cit.*, p. 346, che «o si tratta di beni considerati sì per la loro idoneità a produrre ricchezza, ma questa ricchezza è strettamente necessaria per sostenere soggetti, atti e strutture che rendono possibile l'esplicazione dei poteri ordinamentali; oppure si tratta di beni che servono al perseguimento dei fini istituzionali non già in via puramente strumentale, ossia attraverso il loro valore economico immediato, bensì attraverso il loro uso diretto, reso possibile dalle loro intrinseche caratteristiche, per l'esplicazione di funzioni ordinamentali. Molto spesso, invero, lo svolgimento di attività/funzioni in cui si esprimono i poteri ordinamentali ha bisogno di un supporto materiale – cioè della disponibilità di determinati *beni* – in mancanza dei quali quell'attività non potrebbe essere svolta».

cessive integrazioni¹⁰⁹, ma che sembra interpellare soluzioni maggiormente perimetrate per quanto concerne la generica categoria degli enti ecclesiastici che svolgano attività economico-imprenditoriale.

Ciò si pone a garanzia, da un lato, del soddisfacimento delle pretese creditorie, evitando distorsioni e abusi della qualifica di ente ecclesiastico, in ossequio al disposto *ex art.* 41 Cost., e, dall'altro, di una modalità adeguata di gestione della crisi di impresa unitamente a un metodo che consenta di preservare, in caso di insolvenza, un *quid* minimo, indispensabile agli enti per continuare il perseguimento delle proprie finalità istituzionali¹¹⁰, alla luce della specialità *ex art.* 7, comma 3, l. n. 121/1985. Posta, dunque, l'assenza di incompatibilità tra statuto dell'imprenditore e regime soggettivo dell'ente ecclesiastico¹¹¹, occorre individuare i beni con cui si realizzano tali attività, dal momento che l'attuale quadro legislativo italiano non fornisce una distinzione tra beni funzionali ad attività di religione e di culto e ad attività diverse. Tale aspetto presenta criticità pratiche, poiché l'amministrazione di un ente ecclesiastico coinvolto in una procedura esecutiva potrebbe mettere a rischio l'esercizio delle attività religiose, con annesse tensioni tra gli interessi della Chiesa e quelli dei creditori.

Ritorna, anche in questo ulteriore e più specifico campo di indagine oggettivo, la consapevolezza di una generale difficoltà applicativa insita nei tentativi volti a isolare totalmente il segmento economico-imprenditoriale dell'ente ecclesiastico; il che presenta, come causa, l'assenza di una sua autonomia dal punto di vista giuridico e, come conseguenza, l'impossibilità – già verificata

¹⁰⁹ Per questi ultimi, invero, già obbligati *ex lege* alla costituzione di un patrimonio destinato, è intervenuta la l. n. 108/2021, in sede di conversione del d.l. n. 77/2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» che, all'art. 66, prevede – in addenda all'art. 4, comma 3, del Codice del terzo settore – che «i beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6». Si introduce, così, un criterio di separazione patrimoniale perfetta «tra i beni destinati al raggiungimento dello scopo ed i restanti beni costituenti il patrimonio del conferente: i primi potranno essere impiegati solo ed esclusivamente per realizzare lo scopo cui sono stati vincolati e potranno essere aggrediti soltanto per i debiti contratti per tale scopo»: così MAURIZIO SANTISE, *Coordinate ermeneutiche di diritto civile*, Giappichelli, Torino, 2017³, p. 327. Sul tema, cfr. ANTONIO GUARINO, *I patrimoni destinati degli enti religiosi*, in *Diritto e Religioni*, XVI, 1, 2021, p. 149 ss.

¹¹⁰ Cfr. CARLO TRENTINI, *Il fallimento dell'ente ecclesiastico che esercita attività di impresa*, in *Fallimento e procedure concorsuali*, XXXII, 8, 2010, p. 982 ss.

¹¹¹ Per PAOLO CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, vol. I, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 177, lo statuto dell'imprenditore «altro non è se non una serie di oneri derivanti dall'esercizio "professionale" di determinate attività che prescindono di per sé da ulteriori caratterizzazioni strutturali incidenti sul regime soggettivo».

nell'ottica del campo di indagine attività/finalità – di ricorrere a un criterio meramente quantitativo che misuri il coefficiente di azione dell'ente in base alla prevalenza 'numerica' dell'attività svolta. Invero, le attuali norme di legge, concordatarie e ordinarie, non sembrano offrire una disciplina organica che afferisca ai beni destinati al perseguimento della finalità di religione e di culto; la giurisprudenza, da par suo, elabora criteri (come quelli esaminati) che postulano un tangibile (ma tuttora non pervenuto) confine di separazione tra attività di impresa e finalità genomica dell'ente di matrice confessionale. L'assunto utilizzato nella sentenza n. 432/2013 del Tribunale di Roma, per cui i beni funzionali al compimento di attività non imprenditoriali dell'ente non possono costituire oggetto di liquidazione concorsuale in quanto non rientranti nel patrimonio che, in base all'art. 2740 c.c.¹¹², l'imprenditore pone a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte, manifesta – pur in una cornice di correttezza teorica che consente al principio della *par condicio creditorum* di armonizzarsi con quello della non ingerenza negli affari religiosi o di culto – una chirurgia tra beni eletti e sommersi che può rivelarsi labile in concreto e prestarsi a fragilità nello sforzo discernitivo con possibili derive contenziose¹¹³.

La distinzione, tutta interna alla persona giuridica, tra *assets* relativi all'azione dell'ente in qualità di imprenditore e a quella istituzionale sembra trovare uno sbarramento anche nel dato normativo: invero, l'unica disposizione attinente al campo di indagine in questione è l'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 112/2017 che ha riformato la disciplina dell'impresa sociale. La norma, ricalcando l'art. 15 del vecchio d.l. n. 155/2006, esclude dalle procedure concorsuali gli enti menzionati all'art. 1, comma 3, *rectius* gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprio in ragione della mancanza in essi della distinzione tra le due tipologie di beni, pur con la precisazione che le attività *ex* art. 2 (d'impresa avente interesse generale) andranno garantite con la costituzione di un patrimonio separato¹¹⁴; il che manifesta una presa d'atto già datata da parte

¹¹² Cfr. VINCENZO DURANTE, (voce) *Patrimonio (diritto civile)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXII, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1990, p. 2, il quale nota che «anche in via convenzionale (sia pure con portata obbligatoria) possano vincolarsi al soddisfacimento dei crediti determinati nuclei patrimoniali, spogli peraltro del carattere dell'universalità».

¹¹³ Cfr. FABRIZIO APRILE, *La porta stretta tra fine spirituale di un ente ecclesiastico ed esercizio di attività commerciale*, in *Fallimento e procedure concorsuali*, XXXVI, 1, 2014, p. 212, ad avviso del quale si tratta di una conclusione che «sconta una strana "alienità" degli enti ecclesiastici e non va esente da qualche criticità, risultando dunque non in perfetta sintonia con il 2740 che si riferisce al debitore generico e non all'imprenditore».

¹¹⁴ Rileva ANGELO CHIANALE, *Appunti sui finanziamenti bancari agli enti religiosi operanti come impresa sociale e nel terzo settore: la separazione patrimoniale*, in *Rivista di diritto bancario*, 3, 2020, p. 563, che «il perimetro dei beni attratti a tali procedure sarà tracciato dall'atto di costituzione del patrimonio destinato».

del legislatore – tramite una argomentazione *a contrario* – circa la singolare assenza di criteri distintivi tra beni *quoad activitatem*, da identificare come significativa ragione ostativa all'estensione, nei confronti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di particolari statuti di responsabilità patrimoniale, come statuito dalla Relazione al d.lgs. n. 155/2006, all'art. 6¹¹⁵.

L'esclusione degli enti religiosi civilmente riconosciuti dalla liquidazione amministrativa si verifica a dispetto della segregazione patrimoniale, cautela non prevista, come già ribadito, per quegli enti ecclesiastici che siano anche imprenditori 'non sociali', per il caso delle obbligazioni derivanti da rapporti con terzi creditori e che versino in stato di decozione; ciò in antitesi rispetto al regime precedente che, all'art. 155 del d.lgs. n. 155/2006, contemplava il patrimonio dell'impresa sociale istituita da un ente religioso in termini di ramo – dotato di apposita regolamentazione – del patrimonio complessivo dell'ente, che deteneva la responsabilità per tutte le obbligazioni assunte e in assenza, perciò, di qualsivoglia distinzione tra beni destinati all'impresa sociale e beni strutturali che non si basasse su criteri contabili.

La presenza di un dato certo di partenza, sebbene non afferente alla categoria degli enti ecclesiastici imprenditori 'puri', sposta il baricentro dell'attenzione sulla circostanza per cui l'individuazione delle tipologie di beni sembra dover essere collocata non già in un momento posteriore all'attività svolta e ai risultati conseguiti dall'ente – e, in caso di procedura concorsuale avviata, tramite un intervento invasivo degli organi statali – bensì attraverso una valutazione *ex ante* che risulti da una disposizione statutaria¹¹⁶ o, ancor di più, da indicazioni di rango legislativo, in modo tale da appurare preventivamente se l'attività realizzata abbia perseguito quelle finalità servendosi di beni ad essa deputati, e non ci si trovi, invece, in presenza di tentativi di distrazione delle garanzie patrimoniali in esecuzione di manovre che alterino il sistema delle garanzie a presidio dell'ecclesiasticità dell'ente.

La richiamata evanescenza del criterio secondo cui le procedure esecutive potranno destinare al soddisfacimento dei creditori i soli beni funzionali all'esercizio dell'attività di impresa sembrerebbe poter trovare un ammortizzatore nel concetto canonistico di patrimonio stabile, *ex cann. 1285 e 1291 C.i.c.*¹¹⁷ Il

¹¹⁵ Riportato, in un *obiter*, nella sentenza del Trib. Paola, 3 dicembre 2009, cit., p. 989.

¹¹⁶ Secondo Cons. Stato, Sez. I, Parere 2 dicembre 1992, n. 3011, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1994, p. 928, è necessario «che sia indicato il patrimonio iniziale dell'ente, e siano altresì indicate le fonti dalle quali il patrimonio sarà in futuro alimentato [...]. La formula attualmente usata nello statuto "il patrimonio dell'ente è costituito dai beni mobili ed immobili comunque ad esso pervenuti" appare manifestamente di eccessiva genericità».

¹¹⁷ Can. 1285: «È permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto dell'amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità cristiana dei beni mobili non appartenenti al

richiamo, operato dalla giurisprudenza di merito tramite il decreto emesso dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Roma il 25 luglio del 2013, sfocia nella previsione per cui «la mancata cessione ai creditori di due soli immobili non destinati ad attività produttiva [...] non sembra nella fattispecie contrastare con il principio generale inderogabile *ex art. 2740 c.c.* posto che nell'ordinamento canonico tali immobili vengono annoverati nel c.d. "patrimonio stabile" dell'ente religioso e non possono essere liberamente alienati, in quanto secondo l'ordinamento canonico destinati ad assicurare la sussistenza e le finalità dell'ente»¹¹⁸. Tale decreto, nell'avvalersi, come avvenuto spesso nella storia, dell'apporto del diritto canonico¹¹⁹, trasla a supporto delle proprie argomentazioni il concetto di patrimonio stabile, vale a dire «quella massa patrimoniale che funge da contenitore di quei beni e di quei diritti che sono co-essenziali alla vita e alla natura di un ente canonico e che godono di un particolare livello di protezione a salvaguardia della vita dell'ente medesimo»¹²⁰.

Si tratta certamente di un dato positivo in quanto permette, sebbene implicitamente, di ancorare la salvaguardia di specialità *ex art. 7, comma 3, l. n. 121/1985* e *art. 15 l. n. 222/1985* a un argine normativamente sancito, tramite la tecnica del rinvio, evitando trattamenti peggiorativi attraverso una aggressione generalizzata che comporterebbe la sottoposizione ad esecuzione anche di quei beni che, per loro natura, sono connessi con la funzione spirituale dell'ente ecclesiastico. In tal modo si mira a preservare il patrimonio minimo dell'ente ecclesiastico e, allo stesso tempo, ad applicare il diritto comune, consentendo una congrua protezione dei creditori attraverso una conoscenza precisa dello stato patrimoniale della persona giuridica con la quale si intrat-

patrimonio stabile»; can. 1291: «Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a norma del diritto». Nel *Codex* del 1917, al can. 1530, si faceva riferimento a quelle «*res ecclesiasticae immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt*», inalienabili senza la previa licenza dell'autorità competente. Sul punto, cfr. DIEGO ZALBIDEA, (voce) *Patrimonio estable de la persona jurídica*, in JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (a cura di), *Diccionario general de derecho canónico*, vol. V, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2012, p. 979 ss.

¹¹⁸ Cfr. Trib. Roma, decreto 25 luglio 2013, *Istituto Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario*, in www.regionelazio.it.

¹¹⁹ Secondo GIUSEPPE TERRANOVA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali: spunti per una discussione*, cit., p. 263, va valutata positivamente la scelta di «riconoscere l'impossibilità di aggredire, in sede esecutiva, il "patrimonio stabile" dell'ente – con la conseguenza di escluderlo dal novero delle attività cedute con il Concordato e di non prenderlo in considerazione ai fini della fattibilità e della convenienza della proposta – seguendo, in ciò, le regole dell'ordinamento al quale le leggi di recezione del Concordato con la Santa Sede espressamente rinviano».

¹²⁰ Così CESARE EDOARDO VARALDA, *Enti ecclesiastici cattolici e procedure concorsuali. La rilevanza del "patrimonio stabile" nella gestione della crisi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 28, 2015, p. 10.

tengono relazioni commerciali. Tuttavia, tale valvola di salvataggio si scontrerebbe con il principio di tipicità delle eccezioni alla regola dell'art. 2740 c.c., introducendo una deroga non legislativamente prevista alla responsabilità patrimoniale illimitata del debitore, ma potenzialmente idonea a sussumere i beni sottratti «in ragione del valore ad essi riconosciuto dall'ordinamento, all'azione esecutiva del creditore»¹²¹.

La sfumatura semantica presente nell'accezione canonistica del concetto risiede nell'intenzione di concepire il patrimonio stabile non alla stregua di un complesso di beni isolati e ammantati di una teorica inalienabilità, ma come una entità patrimoniale duratura nel tempo, costituendo quella risorsa tale da consentire all'ente ecclesiastico – purché debitamente indicata in un regolare inventario – *ab intra* di non perdere «la base minima necesaria para la subsistencia económica de dicha entidad y la realización efectiva de sus fines [...]»¹²² e *ad extra* di tracciare «il limite alla garanzia patrimoniale generica dell'ente ecclesiastico-imprenditore [...] quale diaframma fra beni destinati all'impresa e beni coessenziali alla vita dell'ente»¹²³.

La 'ecclesiasticizzazione' del concetto di patrimonio stabile sembra, però, tradire un assunto di fondo: ogni tentativo, quantitativo o meramente strumentale, volto a individuare i beni che compongono tale patrimonio è destinato all'incompiutezza; più proficua sembra, invece, l'opzione ermeneutica tesa a concentrarsi non su una valutazione numerica o proporzionale rispetto al concetto antagonista dei beni funzionali all'attività di impresa, ma sui beni «effettivamente sottratti alla vita ordinaria della persona giuridica allo scopo di assicurarne il supporto o il fondo finanziario, che permetta alla stessa lo svolgimento delle attività per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali»¹²⁴. Vieppiù che l'attributo della stabilità si differenzia da quello della assoluta inalienabilità¹²⁵, dal momento che il diritto canonico non vieta, a determinate

¹²¹ Così ENZO ROPPO, (voce) *Responsabilità patrimoniale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, p. 1052.

¹²² Così DIEGO ZALBIDEA, *El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable*, Euns, Pamplona, 2008, p. 109.

¹²³ Cfr. CESARE EDOARDO VARALDA, *Osservazioni sul patrimonio stabile degli enti canonici. Al crocevia fra disciplina civile, diritto canonico e prassi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 12, 2024, pp. 77-78.

¹²⁴ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2011, p. 258.

¹²⁵ In questo senso JOHN ANTHONY RENKEN, *The Stable Patrimony of Public Juridic Persons*, in *The Jurist*, LXX, 1, 2010, p. 156, il quale sottolinea che «nothing in the law prevents the alienation of stable patrimony. Rather, lest ecclesiastical goods can be alienated by unscrupulous or incompetent administrators with harm resulting for the juridic person, the law requires the appropriate procedures to be followed for the valid alienation of stable patrimony whose value is beyond the designated

cautele, l'eventuale trasformazione e persino l'alienazione dei beni che compongono tale nucleo patrimoniale. Ciò sembra avallato anche dalla precisazione operata in sede amministrativa, allorché si focalizza l'attenzione sulla natura di «beni assegnati legittimamente alla persona giuridica, come dote permanente, – siano essi beni strumentali o redditizi – per agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantirne l'autosufficienza economica»¹²⁶.

L'affiancamento della strumentalità e della idoneità alla produzione di reddito sembra riprendere la dicotomia tra beni funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale e beni legati all'attività commerciale, lasciando emergere ancora una volta il ruolo innovativo del diritto canonico¹²⁷ che, *ante litteram*, innesta nei beni della persona giuridica ecclesiastica il seme della possibile coesistenza dei due aspetti operativi, sempre al fine dell'attuazione della propria indole¹²⁸: La stessa giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che occorre distinguere la finalità non lucrativa dall'attività per conseguirla, che può anche identificarsi in una finalità di natura commerciale, sicché «nell'impresa, per la sua natura di attività, gli elementi teleologici possono assumere rilievo giuridico solo sul piano oggettivo, in quanto si obiettivizzano nel modo di svolgimento della medesima attività»¹²⁹.

Peraltro, anche il requisito della legittima assegnazione contribuisce a costituire un dato relativamente affidabile: esso può avvenire o per disposizione di legge, o per provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente, o per delibera degli amministratori o, da ultimo, in base alle tavole di fondazione o anche per volontà dei donanti o dei contraenti, identificandosi la conformità al diritto e la piena libertà del soggetto disponente come requisiti indispensabili per la legittimità dell'atto di assegnazione. Anzi: una maggiore cautela nei confronti dei soggetti terzi potrebbe provenire da una previsione, a livello di legislazione universale, che rendesse obbligatorio l'atto di assegnazione dei beni al patrimonio stabile in particolare per gli enti ecclesiastici imprendi-

amount. Put succinctly, the designation of stable patrimony intends to protect ecclesiastical goods, not to prevent them forever from being alienated. The designation assures protection with flexibility».

¹²⁶ Così CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 1° settembre 2005, in *Notiziario CEI*, 2005, §53, ove si precisa ulteriormente che «anche le economie di gestione, quando ci fossero motivi particolari, potrebbero essere dichiarate patrimonio stabile». Si tratta di una apertura di non poco conto in termini di evoluzione socio-economica, poiché sembra valorizzarsi il patrimonio di gestione, con annesse conseguenze sul piano delle alienazioni invalide, le cui sanzioni colpiranno anche atti di distrazione afferenti al patrimonio come valore economico.

¹²⁷ Sul punto si rinvia al classico studio di ARTURO CARLO JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Archivio giuridico*, LV, 1, 1923, p. 29 ss.

¹²⁸ Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *Dimensione ecclesiale dei beni temporali destinati a fini ecclesiali*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXIV, 1, 1995, p. 77 ss.

¹²⁹ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 6 agosto 1979, n. 4558, in *Giustizia civile*, XXX, 5, 1980, p. 2267.

tori. L'atto ricognitivo del patrimonio stabile – elencazione o inventario *ex* can. 1283, §2, *C.i.c.* – sembra perciò assolvere alla funzione di pubblicità e trasparenza verso i terzi che entrino in rapporti economici con l'ente ecclesiastico, assicurando una salvaguardia in virtù della coesistenzialità alla struttura dell'ente e, non da ultimo, una tutela dal punto di vista processuale, prevedendosi la necessità della *licitia* da parte della competente autorità ecclesiastica ai fini dell'atto di alienazione, che sarà colpito da nullità in caso di omessa osservanza della prescrizione *ex* can. 1291 *C.i.c.*¹³⁰.

Il concetto di patrimonio stabile, come mutuato dal diritto canonico, sembra tuttavia prestare il fianco ad alcune significative criticità che ne circoscrivono il campo di operatività alla mera individuazione di una soglia di partenza – funzionale alla sopravvivenza delle finalità religiose e culturali dell'ente – al di sotto della quale mancherebbe il sostrato materiale sufficiente che gli consenta l'esistenza come soggetto dell'ordinamento, la base minima per l'adempimento delle finalità assegnate. Invero, nella nozione codicistica non risultano riferimenti alle categorie di indisponibilità e segregazione patrimoniale, laddove la prima afferisce all'alienabilità o meno di alcuni beni e al relativo potere in capo al titolare, mentre la seconda interseca la possibilità dei creditori di aggredire i beni dell'ente esecutato: ciò sembra conseguenza dell'assenza, già rimarcata, di un profilo di obbligatorietà nella costituzione del patrimonio stabile, giacché il can. 1291 *C.i.c.* appresta l'unica garanzia di subordinare a licenza canonica l'alienazione dei beni ascritti al patrimonio stabile, dando luogo a un vincolo di indisponibilità di tipo relativo, ontologicamente distinto dall'effetto di separazione patrimoniale nei confronti dei creditori.

Anche la, precedentemente apprezzata, potenziale coesistenza nei beni del patrimonio stabile della attitudine a produrre reddito e della strumentalità risentono di una notevole attenuazione in virtù della valenza prettamente canonistica di tale concetto, giacché la sua ontologia non sembra postulare una distinzione in ragione della attività, ma, al contrario, è connaturata all'unitarietà della persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico¹³¹ e, perciò, tradisce uno scarso impatto dinanzi alle problematiche di esecuzione da parte

¹³⁰ Cfr. ALESSANDRO ASTE, *Il patrimonio stabile: profili canonistici*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LVIII, 2, 2018, p. 313: «Il doppio criterio consiste nell'appartenenza o meno al patrimonio stabile e nel fatto che il valore del bene da alienare ecceda o meno la somma fissata dal diritto. [...] un bene ascritto al patrimonio stabile di valore inferiore alla cifra minima può essere alienato senza aver ottenuto la rispettiva licenza, così come avviene nel caso in cui il bene da alienare, di qualsiasi valore, non risulti iscritto al patrimonio stabile».

¹³¹ Il can. 1291 *C.i.c.*, si riferisce solo alle persone giuridiche canoniche pubbliche: cfr. RAFFAELE BOTTA, *Persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, XCVI, 3, 1985, p. 336 ss.

dei creditori. In altre parole «nel caso in cui un'attività di impresa rientri nel carisma originario dell'ente, in una prospettiva canonica una destinazione al patrimonio stabile dei beni funzionali allo svolgimento di tale attività potrebbe configurarsi nella misura in cui tali beni debbano ritenersi indispensabili al conseguimento delle finalità dell'ente»¹³², rendendo poco attuabile quel salto categoriale che proietti l'attività economica dell'ente ecclesiastico imprenditore oltre il recinto della mera strumentalità e lasciando irrisolta la distinzione con i beni strutturali. D'altra parte, è la stessa finalità sottesa alla elaborazione del concetto di patrimonio stabile a rivelarsi non del tutto sagomata a un utilizzo ecclesiasticistico, laddove esso ha sempre svolto la funzione interna di salvaguardare alcuni beni dall'alienazione indebita¹³³ al fine di evitare il depauperamento della persona giuridica canonica e non già quella di dispensare l'ente ecclesiastico dal dovere di ottemperare alle proprie responsabilità dinanzi a pretese creditorie maturate per incaute attività *ad extra*¹³⁴.

Un ulteriore punto critico rispetto alla tenuta esterna del concetto di patrimonio stabile sembra, poi, risiedere nella circostanza per cui gli enti ecclesiastici imprenditori, non di rado, si servono – nel progetto relativo al perseguimento della propria finalità istituzionale – di beni non sussumibili in tale categoria, ma che nondimeno rientrano nella disponibilità materiale della persona giuridica: la conseguenza operativa di ciò sembra quella, inevitabile, secondo cui il confinare al patrimonio stabile i beni schermati da eventuali pretese creditorie espone l'ente ecclesiastico al rischio di non avere alcuna tutela difensiva nei confronti di rivendicazioni esecutive su beni del tutto avulsi dall'attività di impresa, ma funzionali unicamente alla realizzazione dello scopo di religione e di culto, i quali, tuttavia, siano collocati al di fuori del limite della stabilità previsto dal diritto canonico. Il che presenterebbe anche

¹³² Cfr. ANDREA PERRONE, *La responsabilità patrimoniale dell'ente ecclesiastico imprenditore*, in *Diritto e Religioni*, XVIII, 2, 2023, p. 248.

¹³³ Osserva FRANCESCO GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XVI, 3, 2003, p. 286, che «il concetto di patrimonio stabile è connesso a quello di alienazione, nel senso che i beni appartenenti al patrimonio stabile sono proprio quei beni che, in forza della stessa assegnazione al patrimonio stabile, godono di una certa immutabilità». In generale, cfr. LORENZO SIMONELLI, *L'alienazione dei beni ecclesiastici e i cosiddetti "atti peggiorativi"*, in *ExLege*, 2013, 2, p. 31 ss.

¹³⁴ Secondo PAOLO GHERRI, *Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell'ordinamento canonico*, in *Diritto e Religioni*, XVIII, 1, 2023, p. 172, si tratta di due binari paralleli ma non comunicanti, in quanto «ciò che interessava al legislatore canonico era [...] contrastare – *ad intra* – eventuali malversazioni ed attività inadeguate da parte degli amministratori dei beni istituzionali delle persone giuridiche pubbliche; ai tecnici attuali, invece, interessa contrastare – *ad extra* – le vere e proprie espropriazioni di tali beni da parte di terzi, cosicché il concetto di patrimonio stabile [...] viene oggi apprezzato [...] in modo assolutamente strumentale a questo specifico fine, del tutto estraneo sia alla *ratio* delle norme che alla *mens* del loro autore».

un alto tasso di pericolosità dal punto di vista del rispetto dell'art. 7 Cost., in quanto lascerebbe via libera a ingerenze statali sul versante della individuazione dell'attivo fallimentare dell'ente ecclesiastico in un settore ove i poteri temporali sono viziati da incompetenza pressoché assoluta, in ottemperanza al principio di laicità e alle disposizioni in materia di beni non sottoponibili a procedure concorsuali e di impignorabilità¹³⁵.

Ai fini della distinzione tra beni afferenti all'esercizio del culto e beni connessi all'attività di impresa occorre, peraltro, intendersi sulla portata ermeneutica della prima locuzione: invero, essi non possono essere compresi unicamente all'interno di quei beni funzionali alle finalità di religione e di culto che – ai fini del riconoscimento *ex art. 7*, comma 2, l. n. 121/1985, in combinato disposto con l'art. 16 l. n. 222/1985 – presentano i caratteri della costitutività ed essenzialità, ma rispondono a uno spettro di efficacia più ampio. La dottrina, sul punto, ha rimarcato l'errore metodologico della giurisprudenza¹³⁶ che, nel determinare i parametri in fatto e in diritto in base ai quali enucleare le attività giuridicamente rilevanti che godessero di immunità ristretta, reputò istituzionali solamente le attività di religione o di culto come emergenti dalle norme dell'Accordo del 1984 e della l. n. 222/1985.

L'originale intenzione del legislatore concordatario non era stata, in realtà, quella di tracciare una linea di confine tra attività funzionali ai fini istituzionali della Chiesa e attività prive di tali requisiti, ma disciplinare l'attribuzione della personalità giuridica civile a un ente sorto nell'ordinamento della Chiesa; sicché la, pur presente, linea legislativa organizzativa delle attività ha la funzione

¹³⁵ L'art. 146, lett. d), C.C.I.A. esclude dai beni liquidabili giudizialmente «le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge»; l'art. 514 c.p.c. definisce «assolutamente impignorabili le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto». Cfr. NICOLA VENTURA, Sub. *art. 514*, in LUIGI PAOLO COMOGGIO, CLAUDIO CONSOLO, BRUNO SASSANI, ROMANO VACCARELLA (a cura di), *Commentario del codice di procedura civile. VI. Artt. 474-601*, Utet, Torino, 2013, p. 569 ss.

¹³⁶ Sul punto, una interessante quanto ambigua Cass. civ., Sez. V, ord. 17 giugno 2021, n. 17297, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXIX, 3, 2021, p. 770, afferma che «nel caso di immobili adibiti in parte ad abitazione delle suore ed in parte a clinica privata, è erroneo equiparare apoditticamente i luoghi di residenza delle religiose ed i luoghi di culto. Per questo motivo, infatti, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione, con riguardo all'esercizio di attività di religione o di culto, non spetta ove gli alloggi dei religiosi sono situati in un luogo destinato ad attività imprenditoriale di tipo sanitario. La natura dell'attività che si svolge negli immobili cui accedono gli alloggi delle religiose esclude quindi che si possa fruire della esenzione in parola». Ancora, del pari curiosa per le conclusioni cui perviene, Cass. civ., Sez. VI, ord. 13 marzo 2014, n. 5871, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, IX, 3, 2014, p. 666: «Deve essere escluso dall'esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso svolga un'attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente, essendo il beneficio previsto in via generale solo per gli immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime [...]». Risulta, invero, alquanto problematico, in molti casi, confutare che un'attività a carattere economico svolta in un immobile non presenti un inscindibile nesso con i fini religiosi perseguiti dall'ente, in nome di una sorta di autosussistenza “logistica” dei medesimi.

di incanalare le attività di religione e di culto su binari parzialmente differenti da quelle diverse, per evitare l'assoggettamento delle prime al diritto comune e salvaguardare il dettato *ex art. 7, n. 3, l. n. 121/1985*¹³⁷, e però non destituisce di fondamento l'unitarietà dell'ente ecclesiastico nella sua dimensione operativa.

Peraltro, se il compendio patrimoniale sottoposto a liquidazione viene individuato, nei suoi confini, secondo un connotato negativo, *id est* il non appartenere al patrimonio stabile dell'ente ecclesiastico, e se quest'ultimo continua a svolgere le attività di tipo strutturale con la parte di patrimonio considerata indisponibile, allora la questione relativa al bersaglio colpito dall'esecuzione – persona giuridica nel suo insieme o segmento singolo – acquisterebbe un valore meramente nominale: ma così non sembra, dal momento che ne discendono rilevanti implicazioni anche processuali, come l'applicazione delle azioni di responsabilità, civile e penale, a carico degli organi preposti alla gestione del patrimonio libero o a carico degli organi, ipoteticamente anche diversi, che gestiscono la missione dell'ente ecclesiastico.

Si tratta di un punto cruciale, suffragato anche da una sinergia normativa tra diritto canonico e concordatario: sotto il primo profilo, al quale rimanda chiaramente l'Intesa interpretativa del 1997¹³⁸, il can. 114, §2, *C.i.c.* dispone che i fini indicati al §1 – vale a dire quelli corrispondenti alla missione ecclesiale – vadano identificati in quelli afferenti alle opere di pietà, apostolato e carità, sia spirituale che temporale, con il vincolo sancito al §3 di non concedere la personalità giuridica se non ad insiemi di persone o cose che perseguano un fine effettivamente utile e siano forniti dei mezzi idonei al suo conseguimento¹³⁹, deducendosi una ascrizione delle finalità apostoliche tra quelle di religione; dal punto di vista concordatario, invece, la previsione

¹³⁷ Cfr. MARCO PARISI, *L'ente ecclesiastico imprenditore. Legislazione bilaterale e diritto comune nella disciplina normativa delle attività di impresa dell'ente religioso*, in *Archivio giuridico*, CLIII, 1, 2021, p. 109, il quale rileva che «nelle intenzioni del legislatore pattizio si può individuare la volontà di fissare una linea di cesura tra i compiti afferenti all'ordinamento della Chiesa e le attribuzioni riconducibili ai poteri civili, al fine di assicurare che, per tutte le attività poste in essere dagli enti ecclesiastici in ambiti differenti da quelli direttamente connessi al fine di religione o di culto [...], la particolarità della disciplina bilateralmente convenuta non potrà essere invocata sulla base del loro essere diramazioni confessionali periferiche».

¹³⁸ Cfr. Intesa interpretativa per scambio di note verbali tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana in relazione agli Accordi del 18 febbraio 1984 e al Protocollo del 15 novembre 1984, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 241, 15 ottobre 1997, p. 257, II: «Ai sensi dell'articolo 1 delle norme predette e in conformità a quanto già disposto dall'art. 7, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, e in linea con il principio di sussidiarietà, gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico».

¹³⁹ Cfr. GAETANO LO CASTRO, *Comentario al can. 114*, in ÁNGEL MARZOA RODRÍGUEZ, JORGE MANUEL MIRAS, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, vol. I, Eunsa, Pamplona, 1997², p. 785 ss.

ex art. 2 l. n. 121/1985 in merito al riconoscimento da parte dello Stato della piena libertà alla Chiesa cattolica di «svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa di evangelizzazione e santificazione», sembra realizzare una clausola a fattispecie aperta, che impedisce di comprimere le finalità degli enti ecclesiastici nelle sole previsioni dell'art. 16 l. n. 222/1985, aprendosi anche a quelle previste dal diritto canonico e legate alla loro identità cattolica¹⁴⁰.

Stando così le cose, il richiamo della giurisprudenza al concetto di patrimonio stabile se, da un lato, sembra asseverare l'utilità (e la lungimiranza) del diritto canonico nel fornire categorizzazioni giuridiche utili alla risoluzione di problemi pratici – nella fattispecie proteggere quel substrato necessario alla sopravvivenza dell'ente ecclesiastico attraverso atti di destinazioni precisi e dettagliati – dall'altro non pare esercitare il medesimo impatto né difensivo *ex parte entis* né favoritivo *ex parte creditorum*, nell'ottica dell'esecuzione a seguito di insolvenza, rendendosi necessarie ulteriori ricognizioni sostanziali e processuali relative all'effettiva possibilità di aggredire un complesso patrimoniale realmente legato alla sola attività di impresa, salvaguardando, del pari, la specificità degli enti ecclesiastici.

4. Tecniche di isolamento (a riuscita parziale) di beni ecclesiastici assoggettabili alle procedure esecutive

Posta, dunque, la prevalenza della funzione protettiva del patrimonio stabile – nell'ottica realizzativa degli scopi strutturali dell'ente – rispetto alla necessità di garantire il soddisfacimento delle pretese creditorie, sembra inevitabile procedere *a contrario* al fine di far emergere i beni legati all'attività d'impresa dell'ente. In assenza di disposizioni legislative che prefigurino dei criteri *ad hoc*, nonché di indicazioni giurisprudenziali che vadano oltre la già ricordata scissione in termini di mere attività (e non di beni attraverso cui tali attività si rendono operative), rimangono alcuni strumenti a disposizione della gestione organizzativa delle persone giuridiche, tra i quali la dottrina non ha mancato di individuare la redazione del bilancio di esercizio, in virtù delle garanzie di pubblicità e trasparenza del medesimo che serve a mettere al corrente gli interlocutori dell'ente dell'impatto di quest'ultimo sull'ambiente

¹⁴⁰ Così ANDREA BETTETINI, *Enti religiosi, attività di impresa e procedure concorsuali*, cit., p. 594, ad avviso del quale «una diversa conclusione appare indebita e, a ben vedere, viziata di incostituzionalità, per contrasto con l'art. 7, 1° comma, Cost. e con il novellato art. 118 Cost., che dà rilievo costituzionale al principio di sussidiarietà, attribuendo alle persone e alle associazioni una specifica potestà di definire i fini di interesse generale da conseguire nell'ambito dell'ordinamento, e di perseguirli in base alle loro peculiari autonomie e identità».

circostante, delle modalità di utilizzo delle risorse e degli obiettivi raggiunti¹⁴¹. Si tratta di un punto non debitamente analizzato nell'impianto normativo concordatario ma che – soprattutto alla luce dei casi di dissesto finanziario di enti ecclesiastici – si rende cruciale, giacché la conoscibilità della situazione patrimoniale di un'attività commerciale costituisce presupposto delle relazioni economiche¹⁴², posto che da essa «si desume quale sia l'oggetto essenziale dell'attività, nonché la destinazione degli avanzi di gestione»¹⁴³.

Sulla base di una presunzione di non commercialità dell'ente ecclesiastico¹⁴⁴ – peraltro di non assoluta valenza, data l'assenza di una previsione specifica nel codice civile riguardo agli enti non commerciali, che si limita a parlare di scritture contabili in relazione a imprenditore e società¹⁴⁵ – si impone che il medesimo

¹⁴¹ Cfr. PATRIZIA PICCOLO, *Gli obblighi contabili degli enti ecclesiastici tra attività non profit e for profit*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 21, 2013, p. 32 ss.

¹⁴² Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione 16 dicembre 2011, n. 126/E, in www.agenziaentrate.gov.it, ove si chiarisce che «il rendiconto annuale economico e finanziario è richiesto “in ogni caso”, ossia a prescindere dalle modalità di gestione e di organizzazione dell'ente non commerciale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'attività esercitata dallo stesso ente, e che la corretta tenuta di tale documento contabile [...] costituisce lo strumento cui è tenuto l'organo di rappresentanza dell'ente non commerciale per soddisfare le esigenze informative – sia degli associati sia dei terzi – in ordine alla corretta gestione economica del patrimonio dell'ente».

¹⁴³ Così Comm. Trib. Pisa, 15 gennaio 2007, n. 893, in *Enti non profit*, 7, 2007, p. 473.

¹⁴⁴ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO ENTRATE, *Circolare* 12 maggio 1998, n. 124/E, in *Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario*, 27 maggio 1998, n. 127, ove si è precisato che «se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari non è commerciale, l'ente deve annoverarsi tra quelli non commerciali, sia ai fini dell'imposta sui redditi che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto [...]». Diversamente, l'ente, ancorché dichiarato finalit  non lucrative,   considerato ente commerciale quando l'attivit  essenziale per la realizzazione degli scopi tipici   di natura commerciale». In dottrina si veda CARLO REDAELLI, *Enti non profit: la “rivoluzione” incomincia dal fisco*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1998, pp. 704-705: «Nel caso degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, l'oggetto esclusivo o principale   determinato necessariamente dalla legge e si tratta della finalit  (e della corrispondente attivit ) di “religione e di culto”. Se ci si trova di fronte a un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto [...] si pu  essere certi che ci si trova ad avere a che fare con ente che ha finalit  e necessariamente attivit  di religione o di culto e che, pertanto, non pu  che essere ente non commerciale». *Contra*, PAOLO PICOZZA, *Gli enti ecclesiastici: dinamiche concordatarie tra innovazioni normative e disarmonie del sistema*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XII, 1, 2004, p. 174, «[...] lo svolgimento di dichiarate attivit  non lucrative (di religione o di culto), non esclude che l'ente possa assumere, al verificarsi di determinate condizioni, la qualificazione di ente commerciale». La natura provvisoria di tale qualifica   stata confermata anche a livello europeo: cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Decisione 284/2012/UE, 19 dicembre 2012, in *Gazzetta Ufficiale Unione europea*, 18 giugno 2013, L 166/43, punto 6.3, § 152: «Gli enti ecclesiastici possono perdere la qualifica di ente non commerciale se svolgono attivit  prevalentemente economiche. Pertanto, anche essi possono perdere il beneficio del trattamento fiscale riservato agli enti non commerciali. Non risulta pertanto sussistere quel sistema di “qualifica permanente” di ente non commerciale».

¹⁴⁵ Il codice civile, infatti, non contiene disposizioni sul bilancio di associazioni, fondazioni e di altri enti *non profit*, ma si limita soltanto a stabilire, all'art. 20, che essi devono convocare l'assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Quest'ultimo documento informativo deve

gestisca una contabilità separata ai fini dell'attività effettivamente commerciale svolta, in coordinazione anche con la normativa canonica¹⁴⁶; in generale, fatta salva la specifica disposizione per gli enti del Terzo settore¹⁴⁷, l'art. 8 del d.P.R. n. 33/1987, regolamento di esecuzione della l. n. 222/1985, dispone che «l'ente ecclesiastico che svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative alle attività esercitate»¹⁴⁸. Nello specifico, con riferimento agli enti non economici esercenti attività commerciali, fiscalmente rilevanti, l'art. 144, comma 2, del T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986) impone la separazione contabile «per l'attività commerciale esercitata», nel duplice intento di evitare eventuali commistioni tra le diverse attività esercitate e sopperire ad esigenze di trasparenza, utili anche per qualificare l'ente dal punto di vista fiscale¹⁴⁹ e agevolare la determinazione del reddito di impresa¹⁵⁰. Peraltro, il comma 3 del citato art. 144, dispone che «si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa e ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 c.c.».

Tale ultima disposizione va coordinata con l'art. 20, comma 1, d.P.R. n.

essere approvato dall'assemblea nei tempi stabiliti nello statuto e se ne deve redigere apposito verbale di approvazione (datato e sottoscritto dal legale rappresentante), la cui copia va allegata al bilancio stesso. In tale caso, quindi, è prevista la sola redazione del bilancio secondo i principi basilari della tecnica contabile oppure senza un metodo o uno schema imposto. Non è prevista nemmeno l'applicazione delle disposizioni sugli schemi e sulla forma del bilancio delle società di capitali (bilancio CEE). Sul punto cfr., per tutti, GIAN MARIO COLOMBO, MAURIZIO SETTI, *Contabilità, bilancio e controllo degli enti non profit*, Ipsoa, Milanofiori, Assago, 2012⁶, p. 170 ss.

¹⁴⁶ La normativa canonica prevede che la parrocchia e qualsiasi persona giuridica pubblica soggetta al vescovo diocesano sono obbligati alla regolare tenuta dei libri delle entrate e delle uscite (can. 1284, § 2, n. 7, *C.i.c.*) utilizzando un registro di "prima nota", e, sempre relativamente alla sola attività istituzionale, devono redigere e conservare le fatture e le ricevute.

¹⁴⁷ In argomento, cfr. VALERIO FICARI, *Prime osservazioni sulla 'fiscalità' degli enti del terzo settore e delle imprese sociali*, in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 1, 2018, p. 57 ss.

¹⁴⁸ Cfr. GIAN MARIO COLOMBO, *La contabilità fiscale degli enti non commerciali*, in *Corriere tributario*, XXXIII, 31, 2010, p. 2526 ss.

¹⁴⁹ Cfr. PAOLA CELLA, *Bilancio e contabilità enti non profit. Obblighi contabili, schemi di esercizio. Rendiconto. Principi contabili per le aziende non profit. Lettura e analisi del bilancio di esercizio. Casi pratici*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2012, p. 34 ss.; MARCO GELMETTI, *Adempimenti contabili per gli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione*, in *Enti non profit*, 2, 2012, p. 10 ss.

¹⁵⁰ L'art. 55 del d.P.R. n. 917/1986 prevede: «1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.».

600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), il quale rinvia alle scritture contabili e agli adempimenti fiscali, di cui agli artt. 14-18 della medesima norma, da attuare «in relazione allo specifico genere di attività commerciale, eventualmente esercitata dagli enti non commerciali», e «in base all'entità dei volumi annui di ricavi realizzati»: pertanto, tale espediente normativo consente di utilizzare «un regime di contabilità semplificata» (art. 18) o di «contabilità ordinaria o ancora di contabilità super semplificata» (art. 20, comma 3)¹⁵¹. Di non trascurabile impatto è quanto emerge dall'interpretazione combinata della Circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 del Ministero per lo Sviluppo Economico – che vieta l'iscrizione degli enti ecclesiastici nel Registro delle Imprese, a beneficio di una iscrizione specifica, relativa alle attività di natura commerciale, presso il c.d. Repertorio delle notizie economiche e amministrative¹⁵² – e della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 86/E del 13 marzo 2002 che, al quesito n. 7, prevede che il requisito della contabilità separata venga soddisfatto tramite un impianto contabile non necessariamente scisso, purché vengano indicati separatamente i movimenti destinati all'attività di culto e all'attività commerciale¹⁵³: profilo, quest'ultimo, suffragato dalla giurisprudenza di legittimità¹⁵⁴.

¹⁵¹ Come si è osservato, «gli enti non commerciali che svolgono un'attività commerciale non possono più adottare un sistema contabile unico che consentiva di mantenere indefinita la distinzione tra attività e passività relative all'attività istituzionale e attività e passività relative all'attività commerciale, ma devono invece obbligatoriamente adottare un sistema contabile distinto per l'attività commerciale eventualmente svolta»: così PAOLO SCIUMÈ, DAMIANO ZAZZERON, *Onlus. Enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Regime fiscale, contabilità e bilancio*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003, p. 206.

¹⁵² Cfr. MINISTERO DELL'INDUSTRIA, *Circolare* 9 gennaio 1997, n. 3407/C, in *Documenti di economia e finanza*, 1998, ove si evince che «i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA sono rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non – comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati – le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi [...]). Resta fermo che, qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino una attività di impresa in via esclusiva o principale, essi debbono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese [...] e sottostare alla disciplina della “pubblicità legale” prevista dagli articoli 2188-2202 del codice civile».

¹⁵³ Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, *Risoluzione* 13 marzo 2002, n. 86/E, quesito n. 7, in *www.finanzaefisco.it/agenziaentrate*, ove si afferma che «la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all'attività istituzionale e quelle destinate all'attività commerciale, non è di ostacolo all'eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti. La tenuta di una contabilità separata non prevede, infatti, l'istituzione di un libro giornale e di un piano dei costi separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività».

¹⁵⁴ Secondo Cass. civ., Sez. V, 14 gennaio 2021, n. 526, in *www.fiscooggi.it*, non si richiede, «per il rispetto della contabilità separata, la predisposizione di due bilanci completi di conto economico e

Ne risultano due prospettive di analisi ai fini di una prima ricognizione dei beni dell'ente: una di tipo ontologico, consistente nella separazione contabile tra ambito istituzionale e commerciale, attraverso l'adozione di due sistemi contabili, attuabile anche nell'ambito di sottoinsiemi della medesima risultanza contabile che evidenzino anche le relative problematiche in merito all'individuazione dei costi; l'altro, teleologico, consistente nella redazione di un piano economico-finanziario che dia ragione della valutazione economica attraverso l'incidenza incrociata costi/ricavi attesi dalla valutazione di un progetto di attività e dalla capacità di fronteggiare eventuali passività. Tale soluzione, in particolare, si rivela utile in quanto consente – mediante una relazione di congruità dello stato patrimoniale dell'ente rispetto agli obiettivi perseguiti in senso imprenditoriale – di offrire una tutela ai creditori esterni, sulla falsariga di quanto stabilito all'art. 2447-ter, comma 1, lettere b) e c), c.c. in tema di patrimoni destinati a uno specifico affare¹⁵⁵.

Proprio il collegamento con il concetto di patrimonio destinato – e, di conseguenza, con la previsione della contabilità separata – pone in risalto la divergenza rispetto alle coordinate dettate dalla legge agli enti religiosi che operino nel settore del *non profit* in confronto agli enti ecclesiastici imprenditori e che, dunque, come attività diversa svolgano attività *for profit*¹⁵⁶. Invero, la costituzione di un patrimonio destinato risulta prevista, nel CTS all'art. 10 e all'art. 4, comma 3. La prima ipotesi, in cui vi è un richiamo espresso agli artt. 2447-bis ss., c.c., si riferisce alla costituzione da parte di ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese. Previsione che, sul

stato patrimoniale, ma solo la distinzione tra due diverse tipologie di fatti amministrativi, quelli collegati all'attività istituzionale e quelli relativi alla porzione di attività commerciale. [...] Pertanto, l'attività istituzionale diretta al fine di religione di culto dell'ente ecclesiastico non ha rilevanza tributaria e le operazioni non riferibili all'attività commerciale non vanno obbligatoriamente contabilizzate ai fini fiscali».

¹⁵⁵ «La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare: [...] b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi». Sul punto, cfr. AURELIO GENTILI, *La destinazione patrimoniale. Un contributo della categoria generale allo studio della fattispecie*, in *Rivista di diritto privato*, XV, 1, 2010, p. 49 ss.; ANGELO BUONFRATE, (voce) *Patrimonio destinato e separato*, in *Digesto delle discipline privatistiche – Sezione civile. Terza appendice aggiornata*, vol. II, Utet, Torino, 2007⁴, p. 892 ss.

¹⁵⁶ Rileva ANGELO CHIANALE, *Appunti sui finanziamenti bancari agli enti religiosi operanti come impresa sociale e nel terzo settore: la separazione patrimoniale*, cit., p. 554: «In caso di insolvenza occorre valutare il regime giuridico di quei beni non destinati al fine di religione o culto né all'attività di impresa sociale o di Terzo settore. L'attuazione della separazione patrimoniale induce a ritenere che sia l'esecuzione forzata sia l'attrazione alle procedure concorsuali dovrebbe limitarsi sempre ai soli beni e rapporti facenti parte del patrimonio destinato».

piano soggettivo, da un lato vale ad escludere le associazioni non riconosciute, le fondazioni in attesa di riconoscimento e le società di tipo diverso da quello capitalistico o cooperativo, in quanto difetta la personalità giuridica; ma, dall'altro lato, comporta un ampliamento della pletora dei soggetti che vi possono ricorrere, potendovi rientrare non solo le s.p.a., ma anche le s.r.l., le cooperative e tutti quegli enti che, dotati di personalità giuridica, esercitano attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale¹⁵⁷.

Accanto a tale fattispecie, v'è poi la previsione dettata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 112/2017 per le imprese sociali, rispetto alle quali, essendo comunque soddisfatto il requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese, il discrimine è dato solo dalla personalità giuridica. La seconda ipotesi, ex art. 4 CTS e replicata nella disciplina dell'impresa sociale ex art. 1 del d.lgs. n. 112/2017, è invece riferita agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato, rispetto alla quale, per ragioni di ordine sistematico, possono sussistere problematiche legate alla riconducibilità del patrimonio destinato alla disciplina ex artt. 2447-bis ss. cc.¹⁵⁸.

Peraltro, lo stesso concetto di patrimonio destinato – nella sua previsione aperta utilizzata dall'art. 4, comma 3, del CTS – nasce con l'intenzione di eliminare il rischio di una potenziale distrazione dalle finalità desiderate¹⁵⁹, ricalcando nella sua finalità parzialmente la missione del patrimonio stabile in diritto canonico¹⁶⁰, l'investitura giurisprudenziale che ha eletto tali figure a protezione dei creditori provenienti da altra 'fonte' rispetto a quelli inerenti l'attività *non profit*, suffragata poi dalla menzionata normativa ex d.l. n. 77/2021, non sembra

¹⁵⁷ In tema, cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Società di capitali, enti religiosi e dinamiche interculturali*, in Id. (a cura di), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 4 ss.

¹⁵⁸ Affronta il problema ANTONIO GUARINO, *Gli enti religiosi nel Codice del terzo settore*, cit., p. 83 ss. Per altri rilievi, cfr. ANDREA LUIGI NIUTTA, *Patrimoni destinati e procedure concorsuali (a seguito della riforma che ha interessato il diritto fallimentare)*, in *Diritto fallimentare*, LXXXIII, 3/4, 2008, p. 300 ss.; RENATO SANTAGATA, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in FRANCESCO DONATO BUSNELLI (a cura di), *Il Codice civile. Commentario*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 120 ss.

¹⁵⁹ Cfr. PAOLO SPADA, *Destinazione ed entificazione*, in *Giurisprudenza commerciale*, L, 3, 2023, p. 542: «La lessicografia attesta che “destinare” è lemma che significa “adibire”, riservare qualcosa a un uso, a una “funzione” e che, etimologicamente, risulta dal rafforzamento, tramite il prefisso “de”, di una voce verbale “stanare” da avvicinarsi a “stare”, nel senso di “fermare”; dunque evoca l'idea di separazione strumentale ad un compito o ad un risultato».

¹⁶⁰ Si tratterebbe di una valenza meramente “interna”, finalizzata a «consentire l'applicazione di alcune disposizioni volte a conservare la finalità sociale dei beni originariamente destinati allo svolgimento di attività di interesse generale, per poter apprezzare gli eventuali incrementi patrimoniali derivanti dall'esercizio delle stesse attività [...]»: cfr. GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, *Profili della separazione patrimoniale degli enti religiosi civilmente riconosciuti nella disciplina del Codice del terzo settore e del decreto sull'Impresa sociale*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, LIII, 1, 2024, p. 412.

trovare corrispondenze analoghe per le vicende degli enti ecclesiastici che esercitano attività di impresa¹⁶¹, tradendo sia una disparità di trattamento tra le due figure sia una, sempre più netta, separazione, tra le attività religiose e quelle che connotano il Terzo settore e, a maggior ragione, quello *for profit*¹⁶², con il risultato di un'evanescente base argomentativa, di tipo legislativo, idonea a fondare la distinzione ai fini esecutivi tra beni strutturali e beni diversi.

Non sono mancati correttivi proposti in dottrina per far fronte a tale *vulnus*: taluni hanno proposto l'utilizzo dell'art. 2645-ter c.c., che rende opponibili ai terzi, con la trascrizione nei registri immobiliari, la destinazione di un immobile o di altri beni registrati ad uno specifico scopo¹⁶³; tuttavia, si tratta di una tecnica più adatta alla finalizzazione degli enti ecclesiastici alla 'vita ordinaria' e non economico-commerciale, considerata anche la natura eccezionale delle deroghe al principio *ex art. 2740 c.c.* Altri hanno veicolato le proprie soluzioni verso un utilizzo di istituti giuridici 'ordinari' nella prospettiva di uno sdoppiamento della personalità dell'ente: ad esempio fondazioni, cooperative, s.r.l., società di capitali in possesso di un patrimonio composto di diritti reali (usufrutto pluridecennale, trascrivibile tra i cespiti e quantificabile nel proprio valore economico), di modo da evitare la fattiva cessione del bene e la perdita della sua ecclesiasticità canonica e depauperamento del patrimonio dell'ente¹⁶⁴. In tal guisa, si avrebbe una stasi provvisoria della proprietà e la sua fruizione diretta da parte di soggetti terzi, con identificazione nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente ma senza annessi costi di mantenimento e oneri tributari.

In via più generale, l'ente ecclesiastico imprenditore potrebbe disporre di due forme organizzative distinte ma collegate tra loro, conferendo nel patri-

¹⁶¹ Di avviso parzialmente diverso PAOLO CAVANA, *Profili canonistici della riforma del terzo settore*, in ANTONIO GUARINO (a cura di), *Enti religiosi e riforma del non profit*, cit., p. 29, il quale rinviene in «esigenze di tutela che devono valere – per i principi cui è ispirata la normativa comunitaria – per qualsiasi ente che svolga attività di tipo imprenditoriale» il motivo dell'estensione del precetto *ex art. 4*, comma 3, C.T.S. anche a enti ecclesiastici che perseguano attività *for profit*.

¹⁶² Ciò in controtendenza con una economicizzazione della sussidiarietà in senso *for profit* che si attualizza in «forme di impegno sociale più strutturate, imprenditoriali e prossime a logiche economiche e di mercato»: cfr. GIUSEPPE D'ANGELO, *Il privato sociale a connotazione religiosa e le declinazioni della sussidiarietà. Approdi normativi e questioni irrisolte*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXV, 3, 2017, 3, p. 601.

¹⁶³ In argomento, cfr. CESARE MASSIMO BIANCA, *Atto negoziale di destinazione e separazione*, in GIUSEPPE VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust (art. 2645-ter del codice civile)*, CEDAM, Padova, 2008, p. 30 ss.; FRANCESCO GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giustizia civile*, LXVI, 2, 2006, p. 165 ss.

¹⁶⁴ Evidenzia LUDOVICA DECIMO, *La crisi dell'ente religioso e la fase liquidatoria*, cit., p. 161, che «quando le attività commerciali dell'ente ecclesiastico [...] non sono strumentali e/o collegate alle finalità di religione e di culto e possono essere considerate un autonomo centro d'imputazione (avente un proprio patrimonio e un'organizzazione distinta), pur non essendo dotate di personalità giuridica, è possibile assoggettarli alla procedura concorsuale come enti di fatto».

monio sociale della società a responsabilità limitata o altra figura le risorse ritenute funzionali all'esercizio dell'attività commerciale, beneficiando di una tutela, in virtù di tale separazione, in caso di assoggettamento alle procedure concorsuali o esecutive in genere, che consentirebbe anche di scongiurare il rischio di intromissioni negli *interna corporis* da parte di autorità appartenenti a un ordinamento distinto da quello canonico¹⁶⁵; di talché, l'organizzazione e le finalità genomiche dell'ente non verrebbero compresse o alterate, poiché sarebbero sottoposte a procedura soltanto i soggetti giuridici autonomi (in ciò superando la parziale argomentazione del Tribunale di Roma).

Tale rimedio avrebbe certamente il vantaggio di agevolare i liquidatori nell'individuare i beni destinati all'attività di impresa, distinguendoli da altre situazioni patrimoniali legate alle attività strutturali dell'ente, attraverso la collaborazione delle autorità canoniche, posto che nel programma liquidatorio possono essere indicati atti di alienazione di azienda, di rami di azienda, rapporti giuridici e singoli beni immobili, che sono considerati in diritto canonico come atti di straordinaria amministrazione¹⁶⁶; in aggiunta, consentirebbe di distinguere prima – e separare giuridicamente poi – patrimoni e capitali rispetto al loro utilizzo funzionale al compimento di specifiche attività, attuando così il passaggio teorico tra profili oggettivi generici (attività) e specifici (beni e *assets* patrimoniali)¹⁶⁷. Una distinzione, questa, presente già da tempo nei concetti civilistici propri del diritto commerciale: si pensi alla costituzione, in un medesimo ramo (le c.d. *holding*), di un segmento immobiliare o finanziario e di diramazioni operative, funzionali alla produzione di beni e servizi¹⁶⁸.

Si tratta, in altri termini, della tendenza a trasformare un'attività *qua talis* in una impresa che produca beni e servizi, senza detenere in via diretta risorse patrimoniali o immobiliari, che invece rivestirebbero un ruolo meramente strumentale, spostando il baricentro dalla titolarità alla operatività mediata: invero, si è

¹⁶⁵ Recentemente si veda CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Prime indicazioni operative sugli enti ecclesiastici e la riforma del Terzo settore*, in *Notiziario C.E.I.*, LVIII, 1, 2024, p. 119, ove, pur in riferimento allo specifico settore del non profit, si ventila la possibilità che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto costituisca "enti civili collegati" che risultino giuridicamente distinti, ma soggetti al controllo dell'ente ecclesiastico mediante la nomina dei relativi amministratori».

¹⁶⁶ Cfr. LUIGI MISTÒ, *I beni temporali della Chiesa*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, Lateran University Press, Roma, 2004, p. 402, ove tali atti sono qualificati come quelli «più impegnativi e meno comuni, che modificano o compromettono la stabilità del patrimonio».

¹⁶⁷ Sul punto, rileva PAOLO GHERRI, *Op. cit.*, p. 179, che «ciò [...] in cui consiste l'attività da svolgere è radicalmente diverso rispetto a ciò che le è solo strumentale, soprattutto a livello immobiliare e patrimoniale in genere».

¹⁶⁸ Cfr. LEOPOLDO SAMBUCCI, *L'attività mediata dell'impresa Holding: l'art. 2361 c.c.*, in *Rivista di diritto commerciale*, LXXXVIII, 11-12, 1991, p. 515 ss.

notato in dottrina, «le attività che offrono servizi di qualunque natura a chiunque, sono in sé stesse pericolose per la perdita del patrimonio, e vanno pertanto isolate al massimo grado giuridicamente possibile»¹⁶⁹. Tale soluzione prevederebbe, in buona sostanza, una metamorfosi aziendale delle attività al fine di risolvere quelle problematiche ecclesiasticistiche lasciate all'esterno dalla funzione difensiva del patrimonio stabile, come quella di 'scudare' i beni patrimoniali al di fuori dell'esercizio di una attività che abbia ripercussioni, anche solo indirette, imprenditoriali e contrattualizzarne la messa a disposizione a favore di soggetti meramente funzionali e strutturati come articolazioni dell'ente ecclesiastico.

Si avrebbe, così, una sorta di aziendalizzazione a carattere misto, con la nascita di un nuovo ente civile al quale trasferire – a mo' di patrimonio di fondazione – non un patrimonio diverso, prassi sconfessata dalla giurisprudenza¹⁷⁰, bensì solo l'uso o la superficie di un immobile, rimanendo all'ente confessionale la nuda proprietà, senza costi, imposte o responsabilità civile, con svolgimento delle attività affidato a soggetti terzi, come cooperative o s.r.l. tramite appalti¹⁷¹. In questo modo sembrerebbe compiersi un passo in avanti verso la tutela della specialità dell'ente giacché l'interposizione di altri soggetti con un ruolo prettamente patrimoniale e *part time* schermerebbe ancor di più l'aggregabilità del patrimonio originario, evitando scalate fino alla confessionalità dell'ente e attuando quella separazione patrimoniale che la legge non prevede per gli enti ecclesiastici collocati fuori dall'ambito del Terzo settore, non per il tramite di un patrimonio autonomo ma mediante la distinzione tra soggetti giuridici.

Sennonché, rimangono aperte due questioni di non esiguo rilievo: *in primis*, nonostante si riduca il margine della procedura esecutiva nei confronti dell'ente ecclesiastico, sembra assistersi a un dislivello tra benefici e costi di gestione, sia diretti (costi di *compliance* con la disciplina applicabile al sog-

¹⁶⁹ Così PAOLO GHERRI, *Op. cit.*, p. 181.

¹⁷⁰ Cfr. Cons. Stato, Sez. I, Parere 2 dicembre 1992, n. 3011, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1994, p. 927: «[...] l'attribuzione di una distinta personalità giuridica ad una struttura periferica ha, in buona sostanza, come suo effetto principale, la separazione dei patrimoni dei due enti con la conseguente impossibilità, per i creditori dell'uno, di rivalersi sul patrimonio dell'altro. Pertanto, la suddivisione di un ente originariamente unitario in una pluralità di enti minori, ciascuno dotato di un suo patrimonio, può costituire un pericolo per la soddisfazione delle legittime pretese dei creditori di ciascuno di essi. Donde la necessità che simili separazioni di enti e patrimoni vengano soppesate dall'autorità governativa [...]».

¹⁷¹ Secondo SALVATORE BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., pp. 175-176, «la commercialità di fatto di una persona giuridica si sovrappone o si affianca, rispettivamente, alla sua qualifica "non commerciale" sia quando un'attività oggettivamente lucrativa assurge, ancorché di fatto, ad oggetto esclusivo o principale dell'associazione o fondazione, sia quando il perseguimento di una finalità istituzionale secondaria (spesso risultante da una specificazione o concretizzazione della finalità primaria) porta alla creazione di un autonomo centro di gestione (imprenditoriale, o commerciale in genere)».

getto che esercita l'impresa) che indiretti (maggiore distanza tra la gestione dell'attività di impresa e il carisma originario dell'ente primario); in secondo luogo, l'inserimento di ulteriori figure soggettive non sembra porre al riparo dall'azione di responsabilità per danni o dalla stessa responsabilità penale/amministrativa, *ex d.lgs. n. 231/2001*, chi rivesta una posizione apicale con controlli di direzione¹⁷². Quest'ultimo profilo sembra avvalorato dal fatto che l'art. 2497, comma 1, c.c. – in merito alla responsabilità di chi eserciti abusivamente la direzione o il coordinamento di società¹⁷³ – opera un riferimento generico agli enti, senza distinzione circa la loro connotazione ideale, anche alla luce dell'interpretazione *ex art. 19, comma 6, d.l. n. 78/2009*, ove si dispone che «l'art. 2497, comma 1, c.c., si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito dell'attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria»¹⁷⁴.

La qualificazione di questo nuovo rapporto tra ente ecclesiastico e impresa interposta, pur rimanendo aperto a un ventaglio di possibilità e forme da assumere¹⁷⁵, avrebbe le prerogative della *holding gestoria*¹⁷⁶ in virtù del fatto che la destinazione dei profitti al fine commerciale pertiene unicamente all'impresa, rimanendo, come visto, all'ente ecclesiastico il compito di gestire il patrimonio, integrarlo e coordinare gli svariati centri di imputazione ad esso facenti capo¹⁷⁷. Tuttavia, intricato appare conciliare con tale regime di «cogestione» il disposto di cui all'art. 256, commi 4 e 5, CCII, secondo cui «se dopo l'apertu-

¹⁷² In merito sia consentito rinviare, per profili trasversali, a FRANCESCO SALVATORE REA, *Responsabilità penale degli enti religiosi e riforma del terzo settore*, in *Archivio giuridico*, CLV, 1, 2023, p. 165 ss.

¹⁷³ Sul punto, cfr. Trib. Milano, ordinanza 20 settembre 2004, n. 30382-03, in *Foro italiano*, CXXX, 2, 2005, p. 528, ove si ritengono «insufficienti i modelli organizzativi adottati *post factum*, da società controllanti, imputate di aver commesso illeciti nell'ambito della propria attività di direzione delle controllate, in quanto privi fra l'altro di meccanismi diretti a rendere difficile da parte dei vertici delle controllanti il coordinamento delle attività corruttive secondo analoghe modalità e negli stessi ambiti dove si erano verificati i reati all'origine del procedimento». Cfr. anche MASSIMO MIOLA, *Riflessioni su responsabilità per eterodirezione dell'impresa e procedure concorsuali*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 1, 2013, p. 17 ss.

¹⁷⁴ Cfr. PAOLO DAL SOGLIO, *La dimostrazione del controllo esterno nelle cause di responsabilità da direzione e coordinamento*, in *Giurisprudenza commerciale*, LI, 3, 2024, p. 656 ss.

¹⁷⁵ Osserva, sul punto, GIUSEPPE D'ANGELO, *Fattore religioso e Costituzione economica. A proposito di enti ecclesiastici-religiosi e impresa sociale*, cit., p. 37, che «è plausibile ritenere che il collegamento tra l'ente ecclesiastico fondatore e il soggetto autonomo [...] possa configurarsi secondo modalità diversificate e assumere, di conseguenza, una differente pregnanza».

¹⁷⁶ Cfr. GIUSEPPE GUIZZI, *Eterodirezione dell'attività sociale e responsabilità per mala gestio nel nuovo diritto dei gruppi*, in *Rivista di diritto commerciale*, CI, 5/8, 2003, p. 439 ss.

¹⁷⁷ In argomento, cfr. AMEDEO VALZER, *Abuso di eterodirezione e regimi di responsabilità. La recente giurisprudenza del Tribunale di Milano*, in *Rivista di diritto societario*, 1, 2006, p. 3 ss.

ra della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali. Parimenti si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile a una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile»¹⁷⁸.

A ciò sembra ostare anche l'art. 287 CCII che prevede la possibilità che più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possano essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso e dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione del soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma l'autonomia delle masse attive e passive¹⁷⁹.

La giurisprudenza, sul punto, sembra orientata nel senso che l'accertamento dello stato di insolvenza vada effettuato con riferimento alla situazione economica della società anche qualora essa sia inserita in un gruppo/pluralità di società collegate o controllate da un'unica *holding* gestoria¹⁸⁰, poiché a discapito di tale controllo, ciascuna delle società preserva, in forma distinta, la propria personalità giuridica e l'autonoma qualità d'imprenditore, rispondendo con il patrimonio personale soltanto delle proprie passività: «la logica dell'ammissibilità della liquidazione unitari del gruppo non è distante da quella sottesa alla disciplina dettata per la liquidazione giudiziale individuale dall'art. 214 CCII, ai sensi del quale la liquidazione in blocco è indicata come preferibile rispetto a quella dei singoli beni. Anche in presenza del gruppo si ritiene preferibile la liquidazione unitaria del complesso aziendale relativo all'impresa di gruppo ma dislocato fra

¹⁷⁸ Cfr. GIULIANA SCOGNAMIGLIO, *La crisi e l'insolvenza dei gruppi di società: prime considerazioni critiche sulla nuova disciplina*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 3, 2019, p. 669 ss.

¹⁷⁹ Cfr. EDGARDO RICCIARDIELLO, *La crisi dell'impresa di gruppo tra strumenti di prevenzione e di gestione*, Giuffrè, Milano, 2020.

¹⁸⁰ Cfr. Trib. Catania, Sez. IV Civile, 9 novembre 2022, n. 214, in www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 9 gennaio 2023, con nota di FEDERICA POMA, *Primo caso in Italia di liquidazione giudiziale di gruppo con le nuove norme del Codice della crisi d'impresa. Sentenza "pilota" in tema di liquidazione giudiziale di gruppo ai sensi dell'art. 287 CCI*: «I collegamenti societari, diretti o indiretti, sono funzionali a un progetto unitario imprenditoriale nel medesimo settore di mercato; ciò giustificerebbe l'opportunità di procedere ad un'unica procedura di liquidazione con migliore economia processuale e sostanziale a tutela delle diverse masse dei creditori in funzione di una gestione unitaria da parte di un medesimo curatore e di un unico giudice delegato».

i diversi soggetti che ne fanno parte»¹⁸¹. Ne consegue come il gruppo economico non vada inteso alla stregua di un ente separato e autonomo, di tal che la crisi del medesimo non potrà automaticamente riverberarsi *in pelius* anche sugli altri componenti e sulla stessa *holding* gestoria, secondo una tecnica di presupposizione che prescinda dalla verifica della situazione di passività in capo alla singola impresa e che comprometterebbe l'indagine sullo stato di insolvenza¹⁸².

Evidenziati, pertanto, alcuni limiti dell'opzione di scissione soggettiva dell'ente ecclesiastico in merito al contributo da essa apportato all'identificazione delle due tipologie di beni, emergono anche le fragilità della tecnica inversa, quella di isolare le destinazioni patrimoniali che – come in precedenza rimarcato – non soltanto costituisce una prescrizione legislativa unicamente appannaggio degli enti del Terzo settore, per quanto, sia che trovi esplicazione attraverso l'istituto dei patrimoni destinati a uno specifico affare *ex art. 2447-bis c.c.*, sia che si concretizzi nei vincoli di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.*, non sembra del tutto convincente, sia per l'estromissione degli enti ecclesiastici che, tra le attività diverse, svolgano quelle di tipo *for profit* e sia per alcune incompatibilità strutturali¹⁸³. Invero, relativamente all'*art. 2447-bis*, il patrimonio destinato degli enti religiosi non può essere assimilato all'istituto societario perché i primi non sono tenuti, come visto, all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese né al deposito del bilancio secondo le regole societarie, che costituiscono il presupposto della disciplina dei patrimoni destinati azionari, e perché sarebbe irrazionalmente restrittivo limitare al dieci per cento del patrimonio netto dell'ente l'ammontare delle risorse economiche adoperabili per le attività di interesse generale in esame¹⁸⁴.

In relazione all'*art. 2645 ter c.c.*, invece, va chiarito che la creazione di un patrimonio destinato da parte degli enti religiosi appare strutturalmente diversa dalla costituzione di un vincolo di destinazione secondo l'indicato articolo del codice civile. Esso, infatti, ha scadenza temporale di massimi novanta

¹⁸¹ Così LORENZO BENEDETTI, *La liquidazione giudiziale di gruppo: una prima pronuncia giurisprudenziale* [Nota a sentenza: Tribunale di Catania, sez. IV, 9 novembre 2022, n. 214], in *Fallimento e procedure concorsuali*, XLV, 3, 2023, p. 394.

¹⁸² Cfr. LUCIANO PANZANI, *La liquidazione giudiziale di gruppo al vaglio della giurisprudenza* [Nota a sentenza: Tribunale di Catania, sez. fall., 22 marzo 2023; Tribunale di Milano, sez. II, 22 marzo 2023], in *Fallimento e procedure concorsuali*, XLV, 6, 2023, p. 809 ss.

¹⁸³ Cfr. IVAN LIBERO NOCERA, *Fallimento e patrimoni destinati a uno specifico affare*, in *Fallimento e procedure concorsuali*, XXIX, 8, 2007, p. 873 ss.

¹⁸⁴ Rileva ANTONIO GUARINO, *Gli enti religiosi nel Codice del terzo settore*, cit., p. 83, che «il ricorso a questo strumento di segregazione patrimoniale, se da una parte consente di vincolare anche beni non soggetti a trascrizione, dall'altra richiede il requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese non sempre rinvenibile negli enti religiosi e pone l'ulteriore limite della quota di patrimonio destinabile, che non può essere superiore al 10% del patrimonio netto dell'ente disponente».

anni, viene stipulato a favore di un beneficiario e ha per oggetto beni immobili o mobili registrati: si tratta di elementi incoerenti, se non addirittura incompatibili, con la previsione di un patrimonio destinato per le attività predette¹⁸⁵.

Certamente, le norme di legge sulla costituzione dei patrimoni destinati all'impresa sociale o al Terzo settore introducono nel sistema una nuova specifica ipotesi di separazione patrimoniale; tuttavia, in forza del principio *ex art.* 2740, comma 2, c.c. per cui le limitazioni alla responsabilità patrimoniale del debitore devono essere previste dalla legge¹⁸⁶, non sembra possibile considerare estendibile anche agli enti ecclesiastici imprenditori che operino attraverso metodologie *for profit* limitazioni di responsabilità pensate per altre tipologie di centri di attività di enti, pur religiosi, e perciò soggiacenti alla regola della stretta interpretazione¹⁸⁷; a tacer del fatto che, ad avviso di parte della dottrina, tali forme di limitazione di responsabilità per via analogica costituirebbero un maggior onere a carico degli enti religiosi, con il risultato inverso di ottenere una disparità di trattamento per ragioni 'genetiche', *contra art.* 20 Cost¹⁸⁸.

Anche la recente l. n. 108/2021, che adotta la soluzione della separazione patrimoniale, non sembra risolutiva: essa prevede che i beni che compongono il patrimonio destinato vengano indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato; per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di impresa sociale o Terzo settore gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato e gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività. Pur risolvendo il problema della responsabilità di ritorno, che impedisce l'azione dei creditori del disponente sul patrimonio destinato, ma non l'azione dei creditori del patrimonio destinato sul patrimonio del disponente¹⁸⁹ e consentendo di delimitare in positivo il perimetro dei beni

¹⁸⁵ Cfr. ANGELO CHIANALE, *I patrimoni destinati degli enti religiosi per l'impresa sociale e il Terzo settore*, in *Rassegna di diritto civile*, XLI, 4, 2020, p. 1183 ss.; in tal senso anche MARIO FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, cit., p. 128 ss.

¹⁸⁶ Cfr. ALESSANDRO NIGRO, *Il ruolo e la portata dell'art. 2740 c.c.*, in DANIELE VATTERMOLI (a cura di), *La questione distributiva nel diritto della crisi e dell'insolvenza*, Pacini Giuridica, Pisa, 2023, p. 9 ss.

¹⁸⁷ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2004, n. 8090, in *Giustizia civile*, LV, 10, 2005, p. 1050, nel senso che non «è sufficiente, per configurare un patrimonio separato, il riferimento del patrimonio stesso a uno scopo, essendo anche necessario che intervenga una disciplina particolare, diversa da quella che regola il residuo patrimonio del soggetto, perché la separazione è uno strumento eccezionale, di cui soltanto la legge può disporre».

¹⁸⁸ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, cit., p. 11, il quale afferma che «la richiesta di creare un patrimonio destinato costituisce esattamente una forma di aggravamento dettata dalla specialità confessionale/religiosa dell'ente, ponendolo in una posizione più pesante rispetto agli altri enti [...]».

¹⁸⁹ Si tenga presente che l'art. 2447-*nonies*, comma 2, c.c. prevede espressamente che «nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico

adoperati per l'attività di impresa sociale e di Terzo settore in deroga al principio sancito dall'art. 2740, comma 1, c.c., presenta degli aspetti incerti. La costituzione del patrimonio destinato, secondo questa disposizione, viene fatta mediante indicazione dei beni nel regolamento ovvero in un atto allegato, secondo quanto previsto nel Regolamento istitutivo del RUNTS (d.m. n. 106/2020): il che lascia perplessi considerata l'attitudine potenziale dei beni a mutare nel tempo e la, conseguenziale, limitata utilità della loro cristallizzazione in un regolamento connotato per una tendenziale costanza in termini di disciplina; inoltre il legislatore ha ommesso di prevedere la trascrizione nei registri immobiliari quale formalità necessaria per l'opponibilità ai terzi della separazione patrimoniale, che comunque pare desumibile dal sistema vigente.

A seguito dell'intervento chiarificatore del legislatore possono, perciò, evindersi due corollari, tenendo conto che un ente religioso può essere proprietario di beni destinati al fine di religione o di culto nonché di beni secolari amministrati dall'ente quale normale soggetto di diritto privato e dei beni destinati alle attività diverse non rientranti nell'impresa sociale o nel Terzo settore. Da un lato soltanto il patrimonio destinato risponderà dei debiti dell'attività di impresa sociale o di Terzo settore: quindi i creditori di queste attività non potranno soddisfarsi sui restanti beni. L'attuazione della separazione patrimoniale, dunque, comporta che sia l'esecuzione forzata sia l'attrazione alle procedure concorsuali andranno circoscritte ai soli beni e rapporti facenti parte del patrimonio destinato. Dall'altro i creditori sorti per le altre attività dell'ente, sia quelle di religione o di culto sia quelle relative ad altri beni, non potranno aggredire il patrimonio destinato all'impresa sociale o al Terzo settore.

Il problema identificativo dunque persiste, soprattutto per gli enti ecclesiastici imprenditori, e ciò sembra acuito da un altro dato fattuale: nella ricordata ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata – nell'ammettere a procedura esecutiva l'intero compendio patrimoniale – si precisa che, per il lotto che comprende il convento, la chiesa e le relative pertinenze, sarà necessario attivare non solo la *denuntiatio* presso il Ministero dei Beni culturali, ma anche i controlli canonici necessari; in tal modo «pur statuendo la sottoponibilità a esecuzione anche dei beni a finalità religiosa, di fatto rimette questa possibilità alla decisione dell'autorità ecclesiastica, deputata a concedere la *licentia canonica*»¹⁹⁰, invocando l'intervento dei vertici confessionali dell'ente ai fini di vidimare l'esecuzione dei beni legati all'attività di religione¹⁹¹, ma, sostan-

affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito [...]».

¹⁹⁰ Cfr. ANTONIO GUARINO, *Op. ult. cit.*, p. 82.

¹⁹¹ Secondo LUDOVICA DECIMO, *Op. ult. cit.*, p. 178, «[...] assumono indubbiamente rilievo le fasi

zialmente, lasciando sguarnita l'eventuale presenza di beni *de facto* inscindibili da quelli connessi ad attività diverse, con problemi in punto di osservanza dell'art. 7 Cost.

5. Salvaguardia dei controlli canonici e vulnera estrinseci nei meccanismi tutori ecclesiali

L'unitarietà alla quale – resistendo agli espedienti tecnici ‘separatisti’, sia oggettivi che soggettivi – sembrano conformarsi sia la riconduzione delle procedure concorsuali ed esecutive nei confronti degli enti ecclesiastici imprenditori sia l'appartenenza dei beni strumentali all'attività di impresa, che sono innestati nell'unico patrimonio dell'ente, postula uno spostamento d'asse da forme di tutela, per così dire, sostanziali, a cautele di tipo procedurale che si estrinsecano nelle forme di raccordo con i terzi che si trovino ad interfacciarsi con la persona giuridica in ottica negoziale. A tal riguardo, sembrano rilevanti due circostanze dalle quali emerge l'importanza delle tecniche tutorie: da un lato, l'eventuale vincolo di destinazione non pare svolgere un ruolo correttivo del sottostante rapporto giuridico tra soggetto e beni; dall'altro, non può obliarsi che le forme di pubblicità realizzate attraverso l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche sia funzionale ai fini dell'indicazione del rappresentante legale dell'ente stesso¹⁹², mentre per quanto concerne i meccanismi di funzionamento e le limitazioni ai poteri degli amministratori e rappresentanti, oltre che, chiaramente, per le autorizzazioni canoniche, occorrerà un coordinamento con la disciplina contenuta nel Codice di diritto canonico.

Sul punto, l'art. 7, comma 5, dell'Accordo del 1984 impone che l'ammi-

della redazione del programma liquidatorio ad opera del curatore e della sua esecuzione, durante la quale si procederà alla realizzazione degli atti liquidatori. Ai sensi dell'art. 213, comma 7 del CCII il giudice delegato dovrà singolarmente autorizzare tali atti, non essendo sufficiente la sola approvazione del comitato dei creditori né un generico *exequatur* da parte del giudice. Occorre, dunque, interrogarsi se e in che misura può trovare applicazione, con riferimento agli enti ecclesiastici cattolici, lo speciale regime autorizzatorio previsto dall'ordinamento canonico, anche in ragione del rinvio formale operato dall'art. 18 della l. n. 222/1985. Nel programma liquidatorio possono essere indicati atti di alienazione di azienda, di rami di azienda, rapporti giuridici e singoli beni immobili, che sono considerati nell'ordinamento canonico atti di straordinaria amministrazione».

¹⁹² Cfr. ADRIANO DE CUPIS, (voce) *Pubblicità (diritto civile)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, p. 1003, il quale vi ravvisa la funzione di «attuare la pubblicità riguardo alla capacità e allo stato delle persone, con relativi riflessi patrimoniali, ad attività economiche organizzate, a determinati atti di natura patrimoniale». Invero, ai sensi dell'art. 6, l. n. 222/1985, gli enti ecclesiastici hanno l'obbligo di iscriversi nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture ove devono risultare «le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza degli enti».

nistrazione dei beni degli enti ecclesiastici sia soggetta ai controlli stabiliti dal diritto canonico¹⁹³, operando – a differenza del regime del riconoscimento civile dei singoli enti ecclesiastici, le cui condizioni sono individuate dal legislatore concordatario – un vero e proprio *rinvio* al diritto confessionale, rimettendosi al contenuto delle sue disposizioni in un’ottica di «garanzia di libertà attraverso l’attribuzione di efficacia, nell’ordine civile, ad espressioni del potere economico degli enti»¹⁹⁴ e così «acquistando le norme canoniche forza di legge nell’ordinamento italiano per effetto del rinvio formale»¹⁹⁵. La configurazione ontologica dei controlli canonici tradisce una specularità con i controlli previsti dal diritto comune per gli enti privati, *ex artt.* 19 ss. c.c.¹⁹⁶, anche attraverso un sistema incrociato di conoscibilità degli stessi.

Invero, l’art. 18 l. n. 222/1985 statuisce che «ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche», fornendo – nella singolarità del suo tenore letterale, che non definisce i controlli canonici ma ne sancisce la rilevanza secondo una ricostruzione in negativo, che prende in esame i risvolti patologici – un punto di convergenza tra ordinamento canonico e civile nonché un meccanismo di tutela dei terzi che negozino con enti ecclesiastici¹⁹⁷.

Si tratta, a ben vedere, di una forma di rinvio a doppia incidenza, condita anche dall’elemento della presupposizione, in quanto se da un lato il legislatore

¹⁹³ In argomento, cfr. PAOLO CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*. Vol. II. *Il regime dei controlli confessionali*, Giappichelli, Torino, 2002; GUIDO SARACENI, *Operazioni bancarie con enti ecclesiastici. (Problemi della rilevanza giuridica dei controlli canonici)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, XIV, 1, 1961, p. 69 ss.; FRANCO EDOARDO ADAMI, *I controlli canonici e la loro rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, LXXXIV, 1, 1973, p. 73 ss.

¹⁹⁴ Così SALVATORE BERLINGÒ, *Gli enti e il patrimonio della Chiesa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, XCV, 1, 1984, p. 303.

¹⁹⁵ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 maggio 1993, n. 5418, in *Rivista del notariato*, XLVIII, 6, 1994, p. 1350.

¹⁹⁶ Art. 19 c.c.: «Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato dall’art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza». Sul punto, tuttavia, osserva ANTONIO GUARINO, *La rilevanza civile dei controlli canonici sull’amministrazione degli enti ecclesiastici tra vecchie e nuove questioni*, in FRANCESCO SALVATORE REA, RAFFAELE GRANATA (a cura di), *Diritto vaticano e diritto secolare. Autonomia e rinvii tra ordinamenti giuridici*, LEV, Città del Vaticano, 2020, p. 49, che «[...] mentre le licenze canoniche svolgono un ruolo di controllo preventivo al compimento di atti di straordinaria amministrazione, invece il codice civile contempla, tendenzialmente, verifiche *ex post*».

¹⁹⁷ In merito si veda, in senso alquanto critico, TOMMASO MAURO, *Gli aspetti canonistici di rilevanza civile nell’attività degli enti ecclesiastici*, in VALERIO TOZZI (a cura di), *Enti ecclesiastici e attività notarile*, Jovene, Napoli, 1989, p. 13 ss.

re pattizio sembra rinviare alle norme canoniche ai fini dell'individuazione di un istituto ivi disciplinato, dall'altro interviene sulla portata prescrittiva delle norme confessionali, riformulandone gli effetti nell'ordinamento interno, *recitius* regime di opponibilità e conseguenze caducatorie sul negozio, integrando le normative canoniche richiamate con autonome precisazioni idonee a modificarne le forme di cogenza rispetto alla *sedes* originaria. Peraltro, l'incidenza di detti controlli agisce per i beni delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa, laddove per le persone giuridiche canoniche private avrà valore quanto contenuto negli statuti, *ex can.* 1257, §2, *C.i.c.*, salva la *recognitio* dell'autorità ecclesiastica¹⁹⁸.

Principale riflesso di tale sistema tutorio è che il negozio concluso da un ente ecclesiastico che abbia omesso di ottemperare all'onere di iscrizione nel registro delle persone giuridiche sarà valido, ma gli amministratori risponderanno personalmente e in via solidale delle obbligazioni da esso conseguenti. Invero, a tenore degli artt. 3-4 d.P.R. n. 361/2000 – che, secondo l'art. 9, non si applica agli enti ecclesiastici ad eccezione, appunto, di tali due articoli – l'acquisto della personalità giuridica discende proprio da tale iscrizione, dovendosi indicare tutta una serie di dati¹⁹⁹ che testimoniano «una volontà del legislatore di garantire nel più ampio modo possibile la tutela dell'affidamento dei terzi, pur nel pedissequo rispetto della disciplina speciale sugli enti ecclesiastici di matrice concordataria»²⁰⁰, anche in considerazione del raffronto con l'art. 11 d.P.R. n. 33/1987, di attuazione della l. n. 222/1985, che onerava i

¹⁹⁸ Cfr. PAOLO CAVANA, *Op. ult. cit.*, p. 9, il quale rileva che «[...] la dizione “controlli previsti dal diritto canonico” [...] non ha un contenuto uniforme ma si specifica, in relazione alle persone giuridiche canoniche pubbliche, nei controlli previsti dal *codex* ed eventualmente in quelli previsti dai loro statuti, mentre per le persone giuridiche canoniche private nelle sole forme di controllo previste dai rispettivi statuti». La conseguenza è che «i controlli previsti dagli statuti, che sono di regola i soli cui sono soggette le persone giuridiche canoniche private [...] sono prevalentemente controlli di tipo interno, di competenza cioè di organi interni dell'ente stesso e necessari per attribuire al rappresentante legale il potere di compiere determinati atti nei rapporti con i terzi. [...] In questo caso simili controlli sarebbero sempre da considerare civilmente, quantomeno dal punto di vista formale, come espressione dei poteri statutari del singolo ente, in quanto la loro fonte sarebbe sempre lo statuto dell'ente, ma con una peculiarità: in quanto espressamente richiamati dalla legislazione concordataria come uniche forme di controllo civilmente rilevanti sull'amministrazione di tali enti, essi potranno derogare ai principi generali in materia di struttura interna delle persone giuridiche previste dal codice civile, facendo prevalere, in forza del principio di competenza, i modelli soggettivi propri dell'ordinamento canonico» (*Ivi*, pp. 17-18).

¹⁹⁹ Le norme in oggetto impongono l'indicazione della «data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome del codice fiscale degli amministratori [...]; le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori [...]».

²⁰⁰ Cfr. ANTONIO GUARINO, *Op. ult. cit.*, p. 44.

terzi a prendere visione tramite richiesta copie in Prefettura delle deliberazioni comunicate dalla Conferenza Episcopale Italiana al Ministero dell'Interno.

Da tale, complesso, reticolo di pubblicità e garanzia discende una situazione che «perpetua le difficoltà nei traffici giuridici degli enti ecclesiastici, con danno per gli operatori del diritto [...], per i terzi e per gli stessi enti ecclesiastici, i quali incontreranno maggiore difficoltà a trovare contraenti, a causa delle incertezze che sovrastano la materia»²⁰¹ e pone alcune discrasie dalle ripercussioni non trascurabili – anche in questo caso scandagliabili da un punto di vista soggettivo e oggettivo – sia in relazione al raffronto tra enti ecclesiastici e persone giuridiche private, sia facendo riferimento alle attività e ai beni commerciali dei primi. Dal primo punto di vista, il regime di pubblicità sancito nel codice civile per le persone giuridiche private sembra contenere un totale affidamento ai dati risultati dal relativo registro, con annesso onere degli amministratori di far risultare le limitazioni dei poteri di rappresentanza sul medesimo, al pari dell'interesse dei terzi di accedere al registro stesso per conoscere dette limitazioni e le norme di funzionamento dell'ente, tutelando, così, il proprio affidamento negoziale²⁰². Per gli enti ecclesiastici, al contrario, l'art. 18 l. n. 222/1985 pone come oggetto del regime di opponibilità verso i terzi non soltanto le limitazioni al potere di rappresentanza e l'omissione dei controlli canonici che risultino dal registro delle persone giuridiche, ma anche le rammentate previsioni canonistiche.

Ne consegue che la funzione della pubblicità prevista nel registro delle persone giuridiche avrà connotati di imprescindibilità in relazione alle norme di funzionamento e agli organi di rappresentanza solo con riguardo a quegli enti ecclesiastici che, nell'ordinamento di provenienza, nascono come persone giuridiche canoniche di tipo privato, in ragione dei poteri di autonormazione per via statutaria; per le persone giuridiche canoniche pubbliche, invece – fatta eccezione quelle cui il diritto canonico generale concede autonomia organizzativa (es. associazioni pubbliche di fedeli) – le previsioni contenute nel registro delle persone giuridiche avranno valore integrativo di mera conoscibilità degli organi aventi rappresentanza legale, rimanendo sia i meccanismi di funzionamento che le limitazioni appannaggio del codice di diritto canonico²⁰³, con un aggravio degli oneri di diligenza in capo ai terzi contraenti²⁰⁴.

²⁰¹ *Ibidem.*

²⁰² Cfr. FERNANDO BOCCHINI, ENRICO QUADRI, *Diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2006², pp. 234-235.

²⁰³ Cfr. SANDRO CREMA, *Questioni in tema di attività negoziale degli enti ecclesiastici*, in *Rivista del notariato*, LV, 6, 2001, p. 1315.

²⁰⁴ Rileva SALVATORE BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., p. 90, che «non si vede il

Poco ausilio a una tale situazione apporta il correttivo parziale previsto all'art. 2, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 33/1987, laddove precisa che quando la struttura dell'ente e i controlli canonici cui è soggetto non risultano dalle norme statutarie, occorre vengano specificamente indicate, all'atto della domanda diretta al riconoscimento, le disposizioni del codice di diritto canonico da cui si evincono questi elementi; ciò in considerazione sia della frequente operazione di rinvio alle legislazioni particolari operata dalla legislazione universale sia dell'aggravio in termini di diligenza e tecnicismo richiesti al soggetto medio²⁰⁵ – oltre alla ridotta tutela nei confronti dell'ente in ottica di tempistiche per l'azione di annullamento²⁰⁶ – sia in ottica di esiguità del termine del *dies a quo* dal quale calcolarne la decorrenza²⁰⁷.

Dal punto di vista della distinzione dei beni, occorre far menzione dell'autorevole tesi secondo la quale le attività commerciali dell'ente ecclesiastico andrebbero esentate dai controlli canonici²⁰⁸, giacché le tutele del terzo sareb-

motivo per cui i terzi contraenti con le figure soggettive contemplate dall'art. 6 della legge 222 (gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, n.d.r.) dovrebbero sottoporsi ad un onere di accertamento più grave o subire restrizioni ulteriori rispetto a quanti contraggono con tutti gli altri enti ecclesiastici cattolici e con la generalità delle persone giuridiche».

²⁰⁵ Cfr. CARLO CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, il Mulino, Bologna, 2003, pp. 163-164, ove si rileva: «[...] chi negozia con un ente cattolico, soprattutto in caso di contratto ad alto valore economico e finanziario, deve usare la massima attenzione e deve essere sagacemente prudente, sia perché le norme pattizie al riguardo sono complicate, sia perché i controlli canonici sono molteplici, ed a volte strutturati secondo un modello di *scatole cinesi*. [...] La sovrapposizione di forme di pubblicità diverse può provocare difficoltà per la conoscenza delle autorizzazioni (*licentiae*) necessarie all'ente ecclesiastico che voglia concludere determinate attività negoziali. E pone a carico dei soggetti, in qualche modo protagonisti di tali attività particolari oneri per evitare l'invalidità, o l'inefficacia dei singoli atti di negoziazione».

²⁰⁶ Per conferme sulla tesi dell'annullabilità del negozio posto in violazione delle autorizzazioni, cfr. ALDO MARIA SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, vol. I, Jovene, Napoli, 1989¹⁵, p. 740, ad avviso del quale «la mancanza dell'atto deliberativo o l'inefficacia di esso o la sua semplice invalidità (p. es. per mancanza o viziosità dei pareri e delle autorizzazioni prescritte, per eccesso di potere) vengono considerate [...] come difetti incidenti sulla capacità, la legittimazione, la volontà dell'organo stipulante, e pertanto come cause di annullabilità relativa del contratto».

²⁰⁷ Cfr. ANTONIO GUARINO, *Op. ult. cit.*, p. 54: «[...] l'invalidità del negozio potrà essere fatta valere dall'autorità ecclesiastica tutoria nel termine di cinque anni dalla stipula, laddove il potenziale *vulnus* all'integrità patrimoniale non deriva dal termine quinquennale, più che sufficiente per agire, ma dal previsto *dies a quo*, coincidente con la semplice stipula, che potrebbe rimanere del tutto sconosciuta all'autorità ecclesiastica».

²⁰⁸ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *La pubblicità e la rappresentanza dell'ente ecclesiastico imprenditore commerciale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CVII, 1, 1996, pp. 848-849: «Utilizzare detto regime per le attività di impresa commerciale svolte dal medesimo ente sembra [...] contrastate con quello predisposto dall'impresa commerciale. È noto, infatti, come la tutela del terzo, già notevolmente avvertita nel nostro ordinamento come primaria esigenza, è ancora più pregnante in tema di impresa commerciale, soprattutto a tutela del traffico e della certezza dei rapporti giuridici. [...] il contrasto tra la necessità dei controlli canonici richiesti per l'attività eccedente l'ordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici e la presunzione di piena capacità per i rappresentanti dell'impresa, si manifesta in

bero contenute nella disciplina per le società commerciali. Tale tesi, facendo leva sulla ridotta cogenza, nel nostro ordinamento, di una distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione – diversamente dal diritto canonico²⁰⁹ – che giustificano limitazioni statutarie e necessità di controlli per atti di impresa rientranti nel secondo genere, concludeva per l'operatività, in caso di attività 'extra-ecclesiastiche' di impresa commerciale, delle normative in tema di impresa, «con l'importante conseguenza della presunzione di piena capacità per i rappresentanti dell'ente per le attività imprenditoriali svolte»²¹⁰ e di un sistema di rappresentanza semplificato, proprio per facilitare il traffico commerciale e garantire la sicurezza dei rapporti giuridici.

Senonché, l'introduzione a seguito della riforma del diritto societario del 2003 del nuovo art. 2384, comma 2, c.c., ha sortito importanti ripercussioni sulla sistematica dei rapporti tra normativa canonica e civile, delineando un nuovo parallelismo i termini non di uguaglianza piena, ma di similitudine. La norma in esame, infatti, dispone che le limitazioni dei poteri di rappresentanza di una società, anche se pubblicate, non possono essere opposte a terzi, salvo che si provi che abbiano agito intenzionalmente e a danno della società²¹¹, differenziandosi dall'art. 18, l. n. 222/1985 per il fattore doloso da dimostrare;

tutta la sua particolarità. Ritenere anche nel caso in cui l'ente ecclesiastico svolga attività d'impresa che nell'ambito di tale attività debba ad esempio munirsi di *licentia*, significherebbe alterare l'intero sistema di rappresentanza commerciale approntato dal legislatore, in favore di un privilegio che non sembra neanche proponibile in tale settore dell'ordinamento, che in casi simili, riferiti cioè ad enti altrettanto personificati, seppur con finalità meramente statutarie di tipo imprenditoriale, come le società per azioni, ritiene addirittura validi gli atti eccedenti l'oggetto sociale, nonostante lo statuto sia stato regolarmente pubblicato».

²⁰⁹ Per una estensione dei controlli canonici anche agli atti di ordinaria amministrazione, cfr. TOMMASO MAURO (voce) *Beni della Chiesa nel diritto canonico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. II, Utet, Torino, 1987, p. 233 ss. Sul punto, cfr. FRANK G. MORRISSEY, *Ordinary and Extraordinary Administration: Canon 1277*, in *The Jurist*, XLVIII, 1, 1986, p. 45 ss.

²¹⁰ Così ANTONIO FUCILLO, *Op. ult. cit.*, p. 851, il quale sottolinea che «la specialità di regime, sempre ammesso che ci sia, è infatti giustificabile soltanto per quelle attività che ineriscono alle finalità di religione o di culto, ma non sembra neanche proponibile per quei settori d'attività economica ove maggiori sono le necessità di tutela dei terzi, e di certezza dei traffici giuridici, e di conseguenza più incisiva è la rilevanza del criterio di autoreponsabilità».

²¹¹ Sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. III, 14 novembre 2017, n. 26826, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXVI, 3, 2018, p. 1023: «[...] il principio di diritto in base al quale l'ente – oltre a dover eccepire l'invalidità dell'atto, in guisa di “nullità relativa”, ovvero come una causa di annullabilità attinente al procedimento di formazione della sua volontà [...] – avrebbe dovuto dimostrare sia la sussistenza delle limitazioni al potere di rappresentanza o l'assenza dei controlli canonici necessari, sia la conoscenza del vizio da parte dell'altro contraente [...] è in effetti previsto per l'attività negoziale di altri enti di diritto privato (ad esempio per gli atti delle società di capitali [...]). In base alla l. n. 222 del 1985, al contrario, le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli enti ecclesiastici e l'assenza dei controlli, laddove siano previsti dal codice di diritto canonico ovvero siano stati oggetto di pubblicazione, sono comunque opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di questi ultimi (che è rilevante solo nel diverso caso di limitazioni non pubblicate o non previste dal codice di diritto canonico)».

elemento che, in ogni caso, la disposizione di matrice concordataria presuppone come corollario nel caso in cui venga meno il principio dell'affidamento.

Allo stato, perciò, ci si trova dinanzi a un sistema di garanzie parallelo tra gli enti ecclesiastici e commerciali, con la differenza che per gli enti ecclesiastici corrispondenti a persone giuridiche pubbliche canoniche varrà un complesso di limitazioni ai poteri di rappresentanza e ai controlli confessionali direttamente previsto dalla legge mediante il rinvio al codice di diritto canonico e concorrente con quello risultante dal registro delle persone giuridiche, pur rimanendo alcuni dubbi di onerosità nel caso di ente ecclesiastico iscritto al registro delle imprese, rispetto al quale il terzo sarebbe ancor di più gravato di ulteriori obblighi di diligenza²¹². Su questa base, la previsione di un regime internamente scisso per le attività istituzionali e di impresa, pur teoricamente esatto, aggraverebbe, allo stato attuale, il terzo del compito di operare una verifica 'qualitativa' del negozio da concludere, stabilendone la riconduzione a una attività di impresa o di religione e di culto, per poi autonomamente riservarsi di richiedere solo per la seconda la *licentia* canonica, in un'operazione dalla difficoltà estrema anche per i tecnici del diritto.

Ancora, non va sottaciuta la circostanza per cui l'Istruzione in materia amministrativa della CEI non si esprime in merito a una possibile esenzione delle attività commerciali dal regime dei controlli canonici; dato testuale che assume ancor più valore laddove si consideri l'ordinaria chiarezza, nei documenti della Chiesa, in materia di distinzione tra regime civile e canonico. Il riferimento va all'art. 80, a tenore del quale «gli enti ecclesiastici, anche quando accanto alle attività istituzionali di religione o di culto esercitano un'attività commerciale, conservano la natura di enti non commerciali, con gli adempimenti specifici diversi da quelli delle società commerciali, e devono tenere la contabilità fiscale esclusivamente per quanto riguarda l'attività commerciale, non per le altre attività istituzionali. Ciò comporta la necessità di distinguere quali entrate devono essere computate nella contabilità fiscale e quali no, e parimenti quali spese si riferiscono alle attività commerciali e quali alle altre attività istituzionali». Peraltro, ai sensi dell'art. 66, tra gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal Vescovo *ex can. 1281, §2, C.i.c.* sono ricompresi «l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività commerciali ai fini fiscali»²¹³.

²¹² In caso di impresa sociale, infatti, l'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 112/2017, prevede che «gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione», facendo sorgere il dubbio se il terzo contraente avrà l'onere di esaminare soltanto gli statuti dell'ente depositati presso la prefettura, *ex artt. 3-4 e 9, d.P.R. n. 361/2000*, ovvero anche quanto depositato nel registro delle imprese.

²¹³ Cfr. NUNZIO ATTILIO TOSCANO, *Vendita e atti di straordinaria amministrazione di beni ecclesia-*

Dunque, la rilevanza civile dei controlli canonici sembra permanere per la totalità delle attività negoziali degli enti ecclesiastici, a prescindere dalla loro terminazione finale su beni destinati alla finalità di culto o a quella commerciale; vieppiù che, in caso di procedure esecutive, la disapplicazione dei controlli medesimi, allo stato attuale dell'arte, causerebbe una distorsione della struttura interna ad opera degli amministratori e rappresentanti legali, aprendo la strada a possibili operazioni rischiose per la salvaguardia del patrimonio istituzionale. Di qui la reale funzione 'interna' dei controlli canonici²¹⁴, la cui stabilità in capo ad attività commerciali non sembra dirimente ai fini della distinzione tra beni dell'ente: invero, come nel caso del patrimonio stabile, essi si pongono in prospettiva antagonista di atti dispersivi degli amministratori²¹⁵ e la cui ripercussione ecclesiasticistica attiene alla necessità di salvaguardare tutela dei terzi in fase contrattualistica, ma esigui benefici sembra apportare all'epilogo patologico della crisi e insolvenza ove, al contrario, permangono problemi di possibile intrusione da parte degli organi statali e di conseguente prolungamento di una fase statica e non risolutiva della procedura esecutiva/concorsuale in atto²¹⁶.

6. Riconversione funzionale dei criteri tributari nella qualifica delle "attività diverse"

Dalle considerazioni sin qui svolte, appare una situazione di relativa incertezza normativa in capo allo *status* dei beni degli enti ecclesiastici che svolgano attività di impresa; una stasi rispetto alla quale non pare avere una forza

stici: due casi concreti – Quesito n. 643-2010/C, in Studi e Materiali, 1, 2011, p. 240 ss.

²¹⁴ Secondo ANTONIO GUARINO, *La rilevanza civile dei controlli canonici sull'amministrazione degli enti ecclesiastici tra vecchie e nuove questioni*, cit., p. 48, «[...] la licenza canonica non sembra poter rivestire nell'ordinamento civile, laico, quel rilievo di strumento di salvaguardia di interessi pubblici, che sicuramente presenta nel diritto della Chiesa».

²¹⁵ Non è un caso che durante i lavori preparatori del *Codex* del 1983 si concentrasse il ruolo dei controlli canonici su atti di alienazione di beni «*quae ad alicuius personae moralis ecclesiasticae patrimonium stabiliter et legitime pertinent ne patrimonium Ecclesiae stabile imprudenter ab administratoribus dissipetur*»: cfr. COETUS STUDIORUM DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS, *Sessio V (13-17 maii 1968)*, in *Communicationes*, 37, 2005, p. 122.

²¹⁶ Cfr. SALVATORE BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., p. 182, il quale nota «la difficoltà di un intervento autoritativo che si risolverebbe nella sostituzione della originaria rappresentanza confessionale con una rappresentanza esterna (quella degli organi fallimentari) *quando è ancora in vita la qualifica di confessionalità*. La caratteristica precipua di quest'ultima consiste nella peculiare rilevanza accordata ai controlli degli organi istituzionali religiosi nell'ambito civile, proprio per evitare il più possibile l'ingerenza di organi esterni».

argomentativa sufficiente l'indicazione dell'art. 16, l. n. 222/1985²¹⁷, sia in virtù del mutato quadro economico-sociale, sia in ragione dell'impossibilità di sussumere il braccio operativo di una persona giuridica, costituito dai beni e *assets* patrimoniali, nell'unico canale teleologico delle attività, le quali possono essere, a loro volta, esecutive di più finalità e attraverso un uso variegato e non isolato del complesso economico in capo all'ente di riferimento²¹⁸. Tale rilievo conduce a perimetrare il punto nevralgico in una differente prospettiva: la questione della difficoltà a separare i beni funzionali all'attività commerciale da quelli attuativi del fine di religione e di culto non risiede tanto in un esercizio di elencazione nominale, quanto in un margine di identificazione sempre più ristretto, ove la religione – intesa come fattore esplicativo di interessi costituzionalmente rilevanti – si intreccia con l'attività di impresa in un *unicum* sempre meno lesivo della peculiarità genomica dell'ente ecclesiastico²¹⁹, sulla base della distinzione tra momento genetico e momento funzionale²²⁰.

²¹⁷ Cfr. IVANA VECCHIO CAIRONE, *Legalità democratica, diritto negoziale con i culti e misure fiscali agevolative*, Edisud, Salerno, 1990, pp. 90-91: «La selezione interviene a separare nella unità della esperienza sociale religiosa, oggetto di attenzione, quelle estrinsecazioni [...] pensabili con caratteri di unicità e alterità, rispetto ad iniziative esplicantesi nei campi più svariati e che pure, però, rinviano a una motivazione religiosa come momento di ispirazione e unificazione dell'azione svolta».

²¹⁸ Circa questo aspetto, la dottrina più avveduta non aveva mancato di osservare che «[...] l'esplosione di interessi molteplici e variegati [...] come effetto del carattere pluralistico della società civile, impedisce ormai di configurare il rapporto fra un soggetto ed un bene in termini di esclusività, giacché nel giudizio di meritevolezza di siffatti molteplici interessi è implicita la configurazione di forme di legittimazione (rispetto a beni che possano soddisfare tali interessi) prescindendo dalla tradizionale titolarità [...]». E di fatto molti beni, proprio per la loro idoneità a soddisfare nello stesso tempo esigenze di tipo diverso, si pongono al crocevia fra i diversi ordini normativi presenti nell'ordinamento complessivo e prodotti ciascuno dalla necessità di disciplinare un certo tipo di rapporti connessi ad un certo tipo di esigenze. I beni economici pongono insomma problemi di inter-relazione fra i diversi ordini normativi, e questi problemi vanno risolti [...] mediante tentativi approssimati di armonizzazione, nel senso di esigere un trattamento non già di difesa egoistica delle proprie garanzie giuridiche rispetto al bene in questione, bensì di disponibilità a sacrificare qualche parte delle possibilità insite in siffatte garanzie per consentire anche il soddisfacimento di altre esigenze [...]: così ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 1986⁴, p. 290.

²¹⁹ Recentemente, pur in riferimento agli ETS, si veda MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Nota* 6 aprile 2023, n. 4581, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXI, 3, 2023, p. 742, ove si ribadisce che «non si possono ravvisare elementi di contrarietà al Codice del Terzo settore nella fattispecie di enti che intendano svolgere le proprie attività di interesse generale sulla base di un sistema valoriale che, anche partendo da un'ispirazione iniziale ad un credo di natura religiosa (ma non solo), orienti le stesse [...] al raggiungimento di carattere civico, solidaristico o di utilità sociale».

²²⁰ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti. Struttura e funzione delle associazioni ecclesiastiche*, cit., pp. 66-67: «Non vi è dubbio che nel momento genetico un ente ecclesiastico non possa avere come finalità istituzionali attività commerciali o addirittura scopo di lucro, difatti la sua struttura giuridica nasce e si qualifica sulla base di ben altre caratteristiche. [...] Ed è proprio la possibile coesistenza di finalità apparentemente contrastanti, seppur nei due "momenti" diversi, che spinge verso una duplice classificazione anche degli enti ecclesiastici, una relativa al momento genetico, l'altra relativa al momento funzionale, ove rileverà l'esistenza, o meno, del

Si pensi, in via esemplificativa, alla sterminata categoria dei beni mobili registrati e non (attrezzature, suppellettili, mobili di ospedali, scuole, case editrici di cui l'ente ecclesiastico si serva per la propria attività istituzionale), ovvero immobili (fabbricati, strutture adibite a ristorazione, affitti commerciali o attività turistiche ove si svolga un'attività a dimensione imprenditoriale ma intimamente connessa alla finalità genetica). Tutti beni, questi, suscettibili di una polivalenza dinamica, il cui scudo difensivo avverso la procedura esecutiva è, sì, determinato *ex art.* 2915, comma 1, c.c. da un vincolo di destinazione che risulti in una scrittura con data certa anteriore al pignoramento²²¹, ma incontrerà pur sempre il rischio di essere coinvolto in una rivalsa creditoria per la sola attitudine a rientrare in una attività produttiva di beni e servizi, senza alcun criterio che ne sagomi il ruolo propulsivo della finalità istituzionale dell'ente.

Uno scenario che sembra complicarsi, in caso di beni immobili, con l'attenuazione della propensione dell'ordinamento ad assegnare alla trascrizione nei registri immobiliare il ruolo di criterio risolutivo dei conflitti tra diritti aventi ad oggetto, appunto, i beni *de quibus*, degradando il ruolo della medesima a mera pubblicità notizia ed assegnando, contestualmente, ad altri apparati pubblicitari il compito di rendere opponibili ai terzi gli effetti derivanti da determinati negozi giuridici: si pensi all'atto costitutivo del fondo patrimoniale con beni immobili o mobili registrati, soggetto a due oneri pubblicitari: quello *ex art.* 162, comma 4, c.c. e artt. 2645 e 2685 c.c., cioè l'annotazione nei registri dello stato civile²²². Oneri che, sommati a quelli canonici, costituiscono un aggravio eccessivo per il terzo contraente.

La presenza di un preciso criterio avrebbe la funzione di sottrarre i beni aventi un collegamento con la funzione strutturale dell'ente dal patrimonio posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte e, dunque, rientrante nell'attivo della liquidazione giudiziale. E tuttavia, sia la distanza sempre più ridotta tra il fine di religione e di culto e l'attività *for profit*, che di esso può porsi come ancillare, sia la ucronica valutazione separata, in sede liquidatoria, delle tipologie di beni di cui si compone il patrimonio della persona giuridica, sottendono il pericolo che un uso distorto di tale criterio – qualora lasciato all'autonomia statutaria dei soggetti collettivi – si volga in un veicolo per distorsioni e abusi confessionali da parte degli enti ecclesiastici imprenditori, in nome di una indecifrata carica attrattiva dei beni strumentali nell'orbita

pecuniary benefit [...]».

²²¹ Cfr. ANTONIO CETRA, *La pubblicità commerciale negli enti non societari titolari di impresa*, in *Rivista di diritto civile*, LIII, 4, 2007, p. 407.

²²² Sul punto, cfr. GAETANO PETRELLI, *Pubblicità legale e trascrizione immobiliare tra interessi privati e interessi pubblici*, in *Rassegna di diritto civile*, XXX, 3, 2009, p. 692 ss.

della potenziale attiguità all'interesse religioso.

La situazione descritta sembra profilarsi anche più articolata, dal punto di vista delle ricadute sulla responsabilità degli amministratori degli enti ecclesiastici, allorquando si consideri la previsione del nuovo *motu proprio* “*Il diritto nativo*” del 20 febbraio 2023²²³, ove, al §1, si statuisce che «tutti i beni, mobili e immobili, ivi incluse le disponibilità liquide e i titoli, che siano stati o che saranno acquisiti, in qualunque maniera, dalle Istituzioni Curiali e dagli Enti collegati alla Santa Sede, sono beni pubblici ecclesiastici e come tali di proprietà, nella titolarità o altro diritto reale, della Santa Sede nel suo complesso e appartenenti quindi, indipendentemente dal potere civile, al suo patrimonio unitario, non frazionabile e sovrano».

Accantonando l'utilizzo, giuridicamente suscettibile di specificazioni di tipo ecclesiasticistico, del concetto di patrimonio unitario e non frazionabile in cui confluirebbero tutti gli acquisti di tali enti, va notato come il combinato disposto dei §§ 2-3 evidenzia due concetti di capitale importanza: il divieto, per ogni istituzione o ente, di reclamare la sua privata ed esclusiva proprietà o titolarità dei beni della Santa Sede – avendo sempre agito e dovendo agire in nome, per conto e per le finalità di questa nel suo complesso – solo rappresentandola ove richiesto e consentito negli ordinamenti civili; l'uso del concetto di “affidamento” alle istituzioni e agli enti perché, quali amministratori e non proprietari, ne facciano l'uso previsto dalla normativa vigente, nel rispetto e con il limite dato dalle competenze e dalle finalità istituzionali di ciascuno.

Ora, se il concetto elastico e socialmente votato al bene comune della proprietà ecclesiastica non è mai stato in discussione²²⁴, al pari della riconducibilità di enti e istituzioni come articolazioni dell'unica Chiesa, meno maneggevole è la declinazione di tali concetti dal punto di vista dei rapporti con gli ordinamenti civili nei quali l'ordinamento canonico viene a impiantarsi, laddove il declassamento degli enti in parola da proprietari ad amministratori, anche in conflitto con quanto dispone il can. 1256 *C.i.c.*²²⁵, pone una serie di spinose questioni relative alla interferenza tra la normativa ecclesiale – in tema di rilevanza civile dei controlli canonici – e il concetto di rappresentanza in diritto civile e canonico²²⁶. Se l'art. 7 dell'Accordo di Villa Madama, infatti, prevede

²²³ Cfr. FRANCISCUS PP., *Litterae apostolicae motu proprio datae “Il diritto nativo”*, 20 febbraio 2023, in A.A.S., CXV, 2023, pp. 263-264.

²²⁴ Cfr. GIORGIO FELICIANI, (voce) *Proprietà (diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, p. 315 ss.

²²⁵ A tenore della disposizione in esame «la proprietà dei beni, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, appartiene alla persona giuridica che li ha legittimamente acquistati».

²²⁶ Si veda, di recente, ENRICO MASSIGNANI, *La legale rappresentanza degli enti ecclesiastici in Italia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXXVII, 1, 2024, p. 26 ss.

che l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico, con la nuova normativa si porrà il problema di capire se ed in che misura il concetto di "appartenenza" venga depotenziato a beneficio dell'amministrazione, in uno scenario che potrebbe presentare la sussistenza difficilmente decodificabile di una sorta di 'amministrazione per conto di amministratori', *rectius* di una attività di gestione di beni non più appartenenti agli enti ecclesiastici, ma a loro volta amministrati in nome e per conto della Santa Sede, con problematiche relative ai coefficienti di responsabilità degli organi di vertice.

Sembra, perciò, opportuno dischiudere alcuni possibili orizzonti semantici collocati nel concetto di "attività diverse", come *genus* dal quale identificare i beni strumentali all'attività di impresa: di ausilio, a tal fine, potrebbe essere il recupero, in prospettiva esecutiva/concorsuale, di alcuni criteri interpretativi in punto di attività svolte, utilizzati in ottica tributaria per giustificare le esenzioni fiscali a vantaggio degli enti ecclesiastici, sulla base del già rammentato assunto per cui dall'applicabilità *in melius* del diritto comune discende una sua speculare estensione anche *in peius* per alcuni settori dell'ente. Nello specifico, l'ennesima carica dinamica di novità sembrerebbe contenuta nell'ormai vivisezionato art. 20 Cost.²²⁷, laddove i suoi limiti di operatività in materia tributaria si giustificano nella necessità di stabilire quali siano le attività religiose protette dalle garanzie costituzionali, allo scopo di beneficiare dei trattamenti fiscali favoritivi²²⁸.

La dottrina, in merito, non ha mancato di evidenziare come occorra porsi da due angolazioni prospettiche differenti: quella delle confessioni religiose, per le quali potrebbe legittimarsi una equazione tra qualsiasi attività da esse esercitata e una connessa finalità religiosa; e quella dello Stato, rispetto al quale la qualificazione religiosa di una attività da parte di un ente confessionale non implica che esso «debba adeguarsi ad essa e recepirla nel proprio ordinamento, soprattutto laddove alla qualità religiosa siano connessi determinati benefici»²²⁹.

²²⁷ Secondo GAETANO CATALANO, *Osservazioni sull'art. 20 della Costituzione*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, LXXV, 1, 1964, p. 369, «l'art. 20 non impedisce né la creazione né la perdurante validità costituzionale di "norme speciali", ma impone che l'elemento di diversità tra i precetti dettati per le persone giuridiche non aventi fine di religione o di culto e quelli invece riguardanti enti (o entità di fatto) aventi tali fini, debba consistere esclusivamente in eccezioni dirette a un trattamento favoritivo ovvero in deviazioni che valgono ad adattare le norme generali alla natura degli enti con finalità religiosa».

²²⁸ Cfr. TOMMASO MAURO, *Riflessioni sui principi del regime tributario degli enti ecclesiastici*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, XCVIII, 1, 1987, p. 835 ss.

²²⁹ Così ANTONIO GUARINO, *Diritto ecclesiastico tributario e art. 20 della Costituzione*, cit., p. 89. Peraltro, la stessa Corte Costituzionale aveva avuto modo di rimarcare la necessità di operare una qualificazione delle attività degli enti 'depurata' da ogni connotazione soggettiva: cfr. Corte cost., 19

Il mancato automatismo, da parte dell'ordinamento italiano, nell'accoglimento della confessionalità di un'attività comporta che il legislatore – classificando ai fini delle leggi civili attività con fine di religione e di culto e attività diverse – individui le prime «con il solo scopo di perimetrare il trattamento di favore con esclusivo riferimento alle sole attività di religione, e non già a tutte le altre, eventualmente svolte dal medesimo soggetto»²³⁰, giacché sarà unicamente l'attività religiosa a giustificare la traduzione dell'ecclesiasticità soggettiva dell'ente ecclesiastico in conseguente favoritismo della disciplina relativa all'attività oggettivamente considerata. Tuttavia, l'apparente unitarietà che sembra rivestire la categoria delle attività con fine di religione e di culto – e il conseguente attributo di residualità che, invece, pare orbitare intorno alle attività diverse – si scontrano fino a ribaltarsi con l'effettiva portata dell'architettura legislativa negoziale: quest'ultima dimostra come, per un verso, le attività religiosamente connotate si rivestano di caratterizzazioni di volta in volta differenti a seconda della confessione, in ossequio alla salvaguardia delle specificità legate ad ogni singola entità religiosa; e, per altro verso, le attività diverse presentino un *trait d'union* nelle varie leggi negoziate, dato proprio dalla circostanza per cui si tratta di attività svolte, in via ordinaria, anche da soggetti che esulano da motivazioni religiose²³¹.

Peraltro, una simile coerenza intrinseca sembra rinvenirsi anche in quelle legislazioni negoziate ove si evita di parlare esplicitamente di “attività diverse”: è il caso dell'Intesa con la Tavola Valdese, laddove l'art. 12, comma 3, l. n. 449/1984, dispone che «le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti

novembre 1992, n. 467, in *Giurisprudenza costituzionale*, XXXVII, 5, 1992, p. 837, ove si afferma che «sia l'art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 che l'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973 – inseriti, rispettivamente, tra le “disposizioni generali” della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e nel contesto delle norme che regolano la posizione degli “enti non commerciali” quali soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche – [...] dettano disposizioni di diritto tributario comune, applicabili a tutte le associazioni che presentano i requisiti soggettivi previsti dalle norme e nei limiti oggettivi delle attività e finalità dalle stesse precisate, senza che sia rilevante l'eventuale rapporto delle associazioni con gli ordinamenti di chiese o di confessioni religiose».

²³⁰ Cfr. ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, cit., p. 326.

²³¹ Cfr. ANTONIO GUARINO, *Deducibilità fiscale ed erogazioni a favore delle confessioni religiose*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, XXV, 2, 1996, pp. 843-844, il quale rileva che «a differenza delle attività individuate come aventi fine di religione o di culto, che si presentano estremamente diversificate nelle varie disposizioni negoziate, la determinazione normativa delle attività “diverse” uniforme e coerente; l'elemento unificatore delle attività classificate come “diverse” sembra essere lo svolgimento in forma ordinaria delle medesime attività anche da parte di soggetti non motivati religiosamente».

le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici»²³². Va rammentato come l'art. 12, comma 1, della legge *de qua* preveda che il riconoscimento a effetti civili degli enti valdesi avvenga proprio in virtù del compimento di attività di istruzione e beneficenza, dacché tali attività – essendo sintomatiche del genoma degli enti in questione – mal si presterebbero ad essere qualificate come “diverse” in senso stretto.

Nondimeno, per lo svolgimento di tali attività si richiama il rispetto del diritto comune, allo stesso modo del rimando in sede concordataria alle attività diverse; così si fornisce sia un'indicazione di coerenza con il residuale impianto bilaterale e con il combinato disposto dell'art. 16, lett. b), l. n. 222/1985 e dell'art. 7, n. 4, dell'Accordo del 1984 – ove la beneficenza e l'istruzione rientrano, appunto, tra le “attività diverse”, equiparate a quelle di religione e di culto per i soli fini tributari²³³ – sia un rispetto del principio di laicità dello Stato, che, impossibilitato a stabilire le attività istituzionali e quelle per fini estranei, impone di considerare un determinato *agere* a prescindere dal soggetto che lo ponga in essere²³⁴, evitando quelle «discriminazioni tra soggetti operanti nello stesso settore, a seconda della motivazione, religiosa o laica, che li ispiri»²³⁵.

²³² Sul punto, cfr. GIORGIO PEYROT, *La posizione delle chiese valdesi nello Stato (criteri di un diritto pubblico esterno)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1990, p. 187 ss.

²³³ Cfr. GAETANO CATALANO, *Sull'equiparazione agli effetti tributari del “fine di culto o di religione” con i fini di “beneficenza e istruzione”*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, LXIII, 1, 1952, p. 268 ss.

²³⁴ Cfr. GIUSEPPE D'ANGELO, *Principio di sussidiarietà ed enti confessionali*, ESI, Napoli, 2003, p. 273: «[...] è nella ulteriore consapevolezza dell'esistenza di attività a c.d. “doppia valenza”, pur svolte da organismi religiosi, che l'ordinamento tenta di contenere il pericolo di una plateale discriminazione rispetto agli organismi che perseguono queste attività ponendosi, però, in una esclusiva prospettiva statistica ovvero di un ingiusto privilegio rispetto a qualsiasi altro soggetto che, non essendo qualificabile come religioso, si troverebbe a svolgere le identiche attività del primo [...] senza le facilitazioni accordate. Di modo che, da un lato, lo Stato interventista si determina nel senso di esplicitare i suoi interventi giustificati dalla meritorietà del fine di religione o di culto, prendendo come punto di riferimento solo attività che abbiano un'esclusiva valenza religiosa, senza autonoma rilevanza da altri punti di vista e, dall'altro, non viene facilitata l'attività, di qualsiasi genere essa sia, solo perché svolta da un soggetto religioso: questo soggetto avrà l'aiuto finanziario e giuridico dello Stato solo con riferimento al peculiare tipo di attività considerata direttamente funzionale al raggiungimento del fine di religione o di culto».

²³⁵ Cfr. ANTONIO GUARINO, *Deducibilità fiscale ed erogazioni a favore delle confessioni religiose*, cit., p. 844, il quale rimarca che «non appaiono motivi evidenti per ritenere che certe attività debbano essere incentivate con lo strumento fiscale solo se realizzate da enti confessionali, e non quando siano compiute da altri» (*Ivi*, p. 834). Ad avviso dell'A., «la laicità dello Stato consente e, forse, impone di determinare le attività “diverse” non nel senso di scindere le attività religiose e non, ma nel senso, più conforme ad uno Stato democratico, di individuare quelle attività che, anche se svolte dalle confessioni religiose, non permettono un trattamento giuridico speciale per il solo fatto della connotazione religiosa» (*Ivi*, pp. 844-845). All'interno di una visione più organica del fenomeno religioso, spiegava ANTONIO VITALE, *Fenomeno religioso e legalità costituzionale*, Edisud, Salerno, 1996, p. 43, che «una disciplina giuridica del fenomeno religioso potrà sottrarsi al rischio di arbitrarietà solo se sarà capace di fare astrazione dai soggetti, cui meriti e demeriti sono sempre difficili da valutare, e riferirsi invece esclusivamente

La sottrazione dal raggio di operatività delle attività diverse del regime di specialità e agevolazione previsto per le esenzioni tributarie può, dunque, essere ripreso sul fronte opposto delle procedure esecutive, secondo la seguente equazione matematica: *(correzione semantica delle) attività diverse : libera concorrenza = (correzione semantica dei) beni strumentali : tutela dei creditori*. Ciò implica che, allo stesso modo in cui non pare coerente con l'impianto costituzionale limitare le incentivazioni fiscali – costituite da offerte deducibili per promuovere determinate attività – solo all'ipotesi in cui esse siano svolte da enti confessionali piuttosto che da altri, non sembra legittimo frustrare le tutele creditorie in sede esecutiva e concorsuale a causa dell'assenza di criteri univoci che consentano di individuare i beni strumentali all'attività di impresa dell'ente ecclesiastico.

Detto altrimenti, se in ottica tributaria l'utilizzo di un criterio ispirato al particolarismo ha condotto, sovente, il legislatore ad oscillare tra atteggiamenti marcatamente rigidi, quasi giuridizionalisti, volti ad escludere dai benefici alcune attività tipicamente religiose per evitare distorsioni delle destinazioni del finanziamento pubblico²³⁶, e tendenze alla sopravvalutazione dell'autonomia confessionale, in virtù delle quali si sono incentivate attività diverse, creando relative aree protette in violazione del principio di laicità, allo stesso modo, in ottica di procedure esecutive occorre dotarsi di indicazioni a carattere generale che evitino sia immotivati privilegi in capo all'ente ecclesiastico – mediante una patente generica di strumentalità dei beni alle attività istituzionali che costituisca una deviazione surrettizia dalla regola generale *ex art. 2740 c.c.* in tema di garanzia patrimoniale – sia una generica incorporazione nel complesso di garanzie a beneficio dei creditori di beni potenzialmente idonei a costituire il braccio operativo dell'attività di impresa, ma concretamente indisgiungibili dal fine strutturale perseguito dall'ente.

Un esempio concreto, mutuato dalla materia tributaria, può essere costituito dall'art. 7, n. 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 in materia di *ex ICI*, a tenore del quale erano esentati da tale imposta «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del T.U.I.R., approvato con d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 [...] destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 16, lett. a), l. 20 maggio 1985, n. 222». Ciò che balza all'oc-

ad *oggetti ed attività*, i contorni delle quali, sia pure determinati in modo empirico ed approssimativo, almeno garantiscono – astrazione fatta dall'agente – un più naturale collegamento degli effetti giuridici».

²³⁶ Cfr. ANTONIO GUARINO, *Deducibilità fiscale ed erogazioni a favore delle confessioni religiose*, cit., p. 846, ad avviso del quale «la scelta legislativa di agevolare solo alcune attività religiose, qualora non sia sostenuta da valide motivazioni, potrebbe realizzare un'inammissibile interferenza pubblica nelle decisioni confessionali di privilegiare lo svolgimento di alcune attività rispetto alle altre».

chio è l'enorme ventaglio di beni suscumbibili in tale esenzione, giacché essa riguarda gli immobili adibiti alle attività di culto, nel senso indicato dall'art. 16, l. n. 222/1985, *rectius* quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana. Vi si trovano, dal punto di vista che qui interessa, semi significativi di una rottura con la precedente equazione tra esenzione fiscale e criterio della irrilevanza economica, poiché sembra indubbio che «tra i beni che godono di questa agevolazione ve ne sono alcuni che possono avere una apprezzabile consistenza patrimoniale»²³⁷; tuttavia, la scelta operata dal legislatore sembra prediligere l'effettiva destinazione dei beni in questione all'attività di religione e alla funzione di promozione umana, a prescindere dalla loro idoneità a produrre reddito²³⁸.

Senonchè, sempre perseguendo la linea speculare tra dinamica tributaria e concorsuale, anche in questo caso sovengono alcuni limiti dovuti all'assenza di criteri di natura generale: primo fra tutti, le sembianze equivocate della norma, che non pareva risolvere la questione della pertinenza dell'esenzione ai soli enti non commerciali – che siano possessori di beni con destinazione religiosa – ovvero anche a soggetti diversi, possessori a vario titolo di immobili che siano, però, utilizzati per scopi religiosi da enti non commerciali²³⁹. Non sembra, tale questione, appartenere a un mero esercizio teorico di scuola, dal momento che optare per la seconda interpretazione equivale a scindere il criterio di esenzione tributaria dai requisiti patrimoniali, a beneficio della effettiva finalità perseguita dall'ente, ma che ha incontrato qualche resistenza a livello giurisprudenziale²⁴⁰, pur trovando conferma nelle seguenti disposizioni di legge che si sono avvicinate²⁴¹.

²³⁷ Cfr. ANTONIO GUARINO, *Diritto ecclesiastico tributario e art. 20 della Costituzione*, cit., p. 115.

²³⁸ *Ivi*, p. 95, il quale rilevava un nuovo elemento: «la perdita di rilievo della tipologia di attività, astrattamente considerata, in relazione alla concessione delle agevolazioni fiscali e, *ex adverso*, la stretta correlazione tra queste ultime e la garanzia di destinazione delle utilità patrimoniali. In altri termini, le agevolazioni tributarie tendono a non essere più legate alle modalità di produzione del reddito, ma bensì alla effettiva destinazione dello stesso alle finalità incentivate».

²³⁹ In argomento, cfr. ANTONIO GUARINO, *Ancora in tema di esenzione dall'Ici: gli immobili "utilizzati" dagli enti non profit*, in *Diritto e Religioni*, II, 2, 2007, p. 784 ss.

²⁴⁰ Cfr. Comm. Trib. 1° grado di Salerno, Sez. I, 21 novembre 1994, n. 885, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1995, p. 765, ove si nega l'agevolazione Ici a una Spa, locatrice di un immobile a una congregazione religiosa per uso convento e scuola materna.

²⁴¹ Si pensi, in via esemplificativa, all'art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997, che attribuisce agli enti locali (nello specifico ai comuni) la potestà regolamentare di «stabilire che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore». La norma è stata interpretata nel senso che «se è vero che è in facoltà dei comuni restringere il campo di applicazione dell'esenzione ai soli immobili

Al contrario, da queste ultime è sorta una tendenza volta non solo ad estendere i beni a soggetti non appartenenti a quelli non commerciali, ma anche a superare l'originario sbarramento che voleva le esenzioni tributarie non fruibili in caso di attività *non profit* esercitate in forma commerciale²⁴²; giungendosi, poi, alla l. n. 27/2012²⁴³ con cui si è introdotta l'IMU e al cui art. 91-*bis* si sancisce – dopo aver previsto che lo svolgimento di attività agevolate debba avvenire secondo modalità non commerciali e anche a beneficio di soggetti che concedono in uso gratuito l'immobile a realtà che lo utilizzano nel perseguimento delle medesime finalità istituzionali del concedente²⁴⁴ – un tipo di utilizzazione 'mista', quasi veicolando *ante litteram*, in materia tributaria, i principi sottesi alla sentenza del Tribunale di Roma, «limitando l'oggetto dell'esenzione alla frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale»²⁴⁵.

che, oltre ad essere utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, ciò lascia presupporre che, in assenza di una delibera comunale in tal senso, il soggetto possessore, per poter usufruire dell'esenzione, non debba necessariamente esserne anche l'utilizzatore»: così ANTONIO GUARINO, *Diritto ecclesiastico tributario e art. 20 della Costituzione*, cit., pp. 116-117.

²⁴² Cfr. d.l. n. 163/2005, al cui art. 6 si prevedeva che «l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'art. 16, primo comma, lettera b), della l. 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione e di culto»; art. 7, comma 2-*bis*, d.l. n. 203/2005, modificato in sede di conversione dalla l. n. 248/2005: «L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504/1992 si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse»; art. 39, l. n. 248/2006, di conversione del d.l. n. 223/2006: «All'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente 2-*bis*. L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale».

²⁴³ Cfr. FAUSTINO DE GREGORIO, *Brevi note in tema di esenzione Imu per gli istituti religiosi. Attualità ed orientamenti interpretativi*, in *Diritto e pratica tributaria*, LXXXVIII, 4, 2017, p. 1713 ss.

²⁴⁴ In tema si veda, di recente, ANTONELLA BENEDETTO, *Esenzione IMU per enti non commerciali: chiarimenti del MEF*, in *Pratica fiscale e professionale*, 32-33, 2024, p. 26, la quale – dando contezza della nuova Circolare del Dipartimento delle Finanze, n. 2/2024 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 112/2024 – chiarisce: «In particolare, il collegamento funzionale tra due enti si realizza quando le attività svolte dal comodatario presentano le seguenti caratteristiche: 1) si tratta di attività che rientrano tra quelle agevolate ed esercitate con modalità non commerciali; 2) sono attività accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell'ente comodante; 3) sono in rapporto di diretta strumentalità con le sue finalità istituzionali. Si realizza, invece, un collegamento strutturale quando il comodatario: 1) utilizza il bene per realizzare compiti istituzionali del concedente; 2) le due parti sono legate da uno stretto rapporto di strumentalità definibile "compenetrante" o, meglio, quando l'immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente per lo svolgimento di un'attività meritevole prevista dalla norma agevolativa. È il caso, ad esempio, di un ente religioso civilmente riconosciuto che concede in comodato un immobile di sua proprietà a una fondazione, costituita ai sensi del codice civile dal medesimo ente religioso ai fini del miglior perseguimento delle proprie attività».

²⁴⁵ Cfr. ANTONIO GUARINO, *Op. ult. cit.*, p. 119. L'art. 91-*bis*, al comma 3, prevede che qualora l'unità immobiliare venga utilizzata in forma mista, commerciale non commerciale, e non sia altresì

Ancora una volta, perciò, sembra mancare quel passo decisivo, idoneo ad allontanare il raccordo tra specialità e diritto comune in materia di enti ecclesiastici dal pericoloso terreno del caso per caso; il che comporta, forse, elasticità maggiore nel gestire fattispecie differenti tra loro, ma, allo stesso tempo, azione *ad libitum* sotto la matrice dell'incertezza in un campo ad alto voltaggio per l'insieme di interessi che, in via equidistante, vi orbitano, con annesse lesioni del principio di eguaglianza sostanziale e di certezza del diritto.

7. Oltre l'eterointegrazione giurisprudenziale: (tracce di e suggestioni per) un asse di negoziazione bilaterale multilivello

Sembrerebbe opportuno, per supplire allo *status* di incertezza nel quale versa la materia in esame, elaborare criteri espliciti – dettati in via generale e differenti dagli atti di autoregolamentazione delle persone giuridiche – che aiutino a far chiarezza sui criteri di distinzione dei beni di un ente ecclesiastico che svolga attività di impresa, distinguendo tra beni funzionali alle attività di religione e di culto e beni legati ad attività commerciali²⁴⁶, al fine di consentire una gestione adeguata delle procedure esecutive, tramite la ristrutturazione del debito o la liquidazione degli attivi, a salvaguardia sia delle garanzie dei creditori che della specialità degli enti ecclesiastici. Trattandosi di materia rientrante nelle *res mixtae*, una soluzione unilaterale confliggerebbe con i principi costituzionali, dovendo auspicarsi un intervento bilaterale e sinergico da attuarsi su più livelli: uno, a monte, consistente in eventuali indicazioni legislative volte all'inclusione o esclusione di determinate categorie di beni rispetto alle attività istituzionali dell'ente, nonché, in via attuativa delle medesime, nella creazione di apposite commissioni o organi specializzati volti ad assicurare una corretta interpretazione delle norme, la tutela dei diritti dei creditori e l'affidamento del terzo in rapporto con l'ente ecclesiastico, nel rispetto delle

possibile individuare formalmente la frazione del cespite destinata ad attività svolte con modalità commerciali, la percentuale dell'immobile utilizzata con modalità non commerciali dovrà risultare da apposita dichiarazione, con una procedura stabilita con decreto del MEF.

²⁴⁶ Come evidenziato da GIUSEPPE RIVETTI, *Trattato lateranense ed esenzioni tributarie: regime giuridico e controverse applicazioni giurisprudenziali*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CXXIII, 1-2, 2012, pp. 363-364, «al groviglio normativo (unilaterale) degli ultimi anni, con riferimento alle organizzazioni religiose, si aggiungano le recenti innovazioni/preoccupazioni in ordine alla determinazione delle modalità e delle procedure, per stabilire il corretto rapporto tra le attività commerciali e quelle complessivamente svolte dagli enti non commerciali (compresi gli enti ecclesiastici). [...] Mancano nel nostro ordinamento giuridico leggi o atti aventi forza di legge contenenti disposizioni chiare e certe sul rapporto tra attività commerciale e non commerciale (alle quali i regolamenti dovrebbero solo ispirarsi e non pretenderli di individuarle)».

esigenze religiose e delle attività svolte dagli enti medesimi; l'altro, a valle, di tipo amministrativo che sfoci in un coordinamento con gli organi esecutivi, la cui utilità sarebbe più tangibile in corso di procedura concorsuali e che beneficerebbe delle risultanze ottenute proprio dalla bilateralità legislativa.

Una forma di raccordo tra autorità ecclesiastica e autorità governativa trova una sua plausibilità logica in una esigenza di negoziazione ancor più avvertita laddove si incida sul patrimonio di un ente ecclesiastico; si tratta di una metodologia operativa che era stata già colta e sollecitata anni or sono dalla dottrina più avveduta, che la qualificava «pienamente accettabile, come espressione del principio di buona fede nei comportamenti e di leale collaborazione fra ordinamenti egualmente legittimati ad esercitare [...] i loro poteri ordinamentali in una determinata materia»²⁴⁷ e le cui potenzialità – sebbene non concretizzino una formalità procedimentale stilizzata²⁴⁸ – si rinvennero, in ordine sparso, nei diversi settori della normativa vigente, nella sistematica del Concordato e significativamente nelle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia di procedure concorsuali a carico di enti religiosi.

Secondo la prima angolazione prospettica, emerge come l'effettiva presenza di un assetto bilaterale diffuso sembri rivelarsi funzionale a superare la mera proiezione *de iure condendo*, spingendo a valorizzare, in nome di un principio di carattere generale operante nel tessuto normativo, i margini di manovra *de iure condito*. Sul punto, il nuovo quadro normativo delineato dal

²⁴⁷ Cfr. ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, 2005¹⁰, cit., p. 236. L'A. evidenzia come «[...] un ordinamento complesso non si esprime soltanto attraverso il potere normativo, attraverso il quale magari vengono delineate le scelte e gli obiettivi che poi abbisognano di concreta realizzazione, affidata, con variabili margini di discrezionalità, al potere amministrativo [...]». Il problema di accordi si pone quindi anche al livello del potere amministrativo. Più precisamente, bisogna distinguere i casi in cui la funzione amministrativa si esplica in modo autoritario (ossia attraverso provvedimenti) da quelli in cui essa si esplica attraverso prestazione di servizi. Nel primo caso, quando siano in gioco valenze pubblicistiche della materia circa la quale si provvede (in vista di un interesse *pubblico*), il gruppo confessionale si pone nella veste di ordinamento. La conseguenza è che un problema di coordinamento, appurato che in certe materie è possibile una concorrenza di regolamentazioni, si pone anche a livello dell'esercizio del corrispondente potere amministrativo attraverso cui ciascun ordinamento completerebbe l'assolvimento dei compiti prestabiliti in via normativa» (*Ivi*, pp. 234-235).

²⁴⁸ La dottrina costituzionalistica ha coniato l'espressione, in questo caso calzante, di «possibile ordine di fatto di tipo convenzionale», indicando «quelle manifestazioni del fenomeno della negoziazione legislativa che si distaccano dagli schemi legali della (o comunque desumibili dalla) Costituzione»: così EUGENIO DE MARCO, *La "negoziazione legislativa"*, CEDAM, Padova, 1984, pp. 295-296. L'A. menziona la coesistenza di «settori di normazione (di carattere formalmente non legislativo) e di amministrazioni negoziate (ed a volte perfino contrattate)», ove «normazione ed amministrazione [...] possono essere in rapporti di correlazione (anche stretta) [...] con legislazione di carattere (sostanzialmente) pattizio» (*Ivi*, p. 36). Sul punto si veda anche FRANCESCO ALICINO, *Dalla bilateralità pattizia alla bilateralità amministrativa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXXI, 1, 2023, pp. 157-176.

CCII punta a limitare il ricorso alla liquidazione giudiziale e l'ingerenza delle autorità statali, introducendo procedure volte a preservare la continuità aziendale ed evitando la dispersione di valore del patrimonio; nella fattispecie, gli artt. 12 ss. sulle procedure di allerta e 19 ss. sulla composizione assistita della crisi (nella fase pre-liquidatoria), e gli artt. 84 ss. in materia di concordato preventivo (nella fase già avviata delle procedure di regolazione della crisi) mirano proprio a prevenire il deterioramento delle imprese in crisi, anticipando l'emersione degli indicatori di dissesto e cercando di soddisfare – in parallelo con la continuazione dell'attività – le pretese creditorie²⁴⁹.

Per quanto concerne la sistematica del Concordato, non è un caso che l'art. 19, comma 2, l. n. 222/1985, preveda che, in caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, esso possa essere revocato con d.P.R., sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato, optando, dunque, per l'utilizzo di una bilateralità di tipo amministrativo²⁵⁰. D'altra parte, in questa direzione sembra remare anche il disposto ex art. 7, comma 3, dell'Accordo del 1984, laddove la riserva di competenza delle norme dello Stato in materia di attività diverse degli enti ecclesiastici nel rispetto della loro struttura e finalità attiene, appunto, alla sfera legislativa e non legittima gli organi giudiziari ad una perimetrazione unilaterale degli *assets* patrimoniali in via slegata dall'ottica di collaborazione esecutiva tra autorità ecclesiastica e articolazioni amministrative dello Stato. Su tale falsariga, l'art. 5, n. 1, dell'Accordo del 1984, prevede che «gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica».

Trattasi di un contenuto chiaro nel richiedere un accordo di tipo amministrativo tra l'autorità ecclesiastica e quella statale e che tradisce un marcato esercizio di sovranità, da parte della Chiesa, in un settore che equipara gli edifici di culto a quelli di pertinenza di uno Stato estero ove, situati sul territorio italiano, si svolgano funzioni pubbliche con annessa immunità dai poteri dello

²⁴⁹ Cfr. ALBERTO GUIOTTO, *I sistemi di allerta e l'emersione tempestiva della crisi, in Fallimento e procedure concorsuali*, XLI, 4, 2019, p. 419 ss. Peraltro, la stessa individuazione del c.d. “*triggering point*” – ossia il presupposto applicativo per la procedura di allerta – potrà essere “personalizzato” dall'ente ecclesiastico che potrà, tramite la c.d. clausola “*way out*”, stabilirne uno che si confaccia alla propria natura ed attività e che andrà attestato da un professionista indipendente di concerto con l'autorità ecclesiastica. Sul punto, cfr. LUDOVICA DECIMO, *Op. ult. cit.*, p. 171.

²⁵⁰ Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2015¹², p. 292: «La revoca, essendo un atto rescissorio dello *status quo ante*, deve essere deliberata con un procedimento analogo a quello seguito per il riconoscimento e perciò con il decreto del Ministro dell'interno, udito, ove si tratti di una pratica complessa e delicata, il Consiglio di Stato. Inoltre, poiché la revoca avviene per iniziativa dell'autorità governativa, è previsto che sia sentita l'autorità ecclesiastica».

Stato²⁵¹. Infine, lo stesso art. 13.2 dell'Accordo del 1984 prevede il doppio livello di negoziazione, consentendo che «ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana».

Relativamente alle tracce di concertazione bilaterale nella giurisprudenza, la sentenza n. 432/2013 del Tribunale di Roma fonda i suoi presupposti logico-argomentativi sul decreto del 29 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico «Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione e delle sue opere, Ospedale San Carlo di Nancy e Istituto Dermopatico dell'Immacolata»²⁵². Sennonché, di non marginale rilievo appare la circostanza, riportata da autorevole dottrina²⁵³, per cui sia stata proprio la Santa Sede a richiedere l'applicazione della liquidazione concorsuale dei menzionati enti, nella sola parte del patrimonio in concreto utilizzata per l'esercizio dell'attività imprenditoriale al fine di salvaguardare i beni funzionali al compimento delle attività istituzionali, pur nella compromissione della struttura operativa dell'ente da parte della procedura liquidatoria.

Orbene, data per costituzionalmente – quasi ai limiti della liceità – incompatibile la possibilità che la Santa Sede si raccordi con il potere giudiziario dello Stato, è evidente come la sollecitazione affinché si procedesse, nella richiesta alla procedura di amministrazione straordinaria, previa dichiarazione di insolvenza, a una valutazione separata dell'attività di impresa ai fini liquidatori e, quindi, a un salvataggio *a contrario* dei beni funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali ma istituzionali, abbia trovato collocazione in una bilateralità a livello esecutivo con il Ministero dello Sviluppo Economico, culminata con il decreto *de quo*, recante a sua volta una pista teorica per il Tribunale nell'emanazione della sua decisione²⁵⁴. Invero, i limiti strutturali

²⁵¹ In argomento si veda, di recente, ALBERTO TOMER, 'Aedes Sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'. *La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, Bologna University Press, Bologna, 2022.

²⁵² L'Art. 1 prevede che «Ferma l'esclusione dei beni e rapporti direttamente destinati e relativi alle attività di culto o di religione, la Provincia Italiana della Congregazione [...] è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria [...]».

²⁵³ Cfr. PAOLO CAVANA, *Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale e diritto comune*, in ANTONIO FUCCILLO, LUDOVICA DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., p. 66. L'A. parla di una «soluzione di tipo giurisprudenziale che non risolve in termini generali il problema, e che suscita anzi perplessità in relazione all'evidente ingerenza dell'autorità civile nell'amministrazione dell'ente, sia pure attuato con il consenso della stessa autorità ecclesiastica [...]» (Ivi, p. 67).

²⁵⁴ Cfr. MARCO PARISI, *Questioni problematiche in tema di procedure concorsuali dell'ente eccle-*

di una etero-integrazione giurisprudenziale, in supplenza dello stato di anomia in cui versa la materia in esame, si estrinsecano in forme di violazione del principio di distinzione degli ordini, *ex art. 7 Cost.* L'intervento di stampo pretorio nei confronti di un ente ecclesiastico in sede di procedura esecutiva, che elabori propri parametri di individuazione dei beni legati all'attività di impresa e, per traslato, diriga il campo delle attività diverse, dà luogo ad uno scavalco del requisito della bilateralità, nonché a una forma di ingerenza nell'organigramma ecclesiale con annesse valutazioni circa la natura religiosa dell'ente in liquidazione, viziate da incompetenza.

Fondare la scorporazione dei beni sottoponibili a procedure esecutive unicamente sulla valutazione giurisprudenziale potrebbe, peraltro, causare situazioni di stallo che, a tutt'oggi, le dinamiche intrinseche alle procedure concorsuali si trovano a fronteggiare: una su tutte, il delicato rapporto tra l'intervento del giudice dello Stato e l'autorità ecclesiastica, che sembra trovare una composizione giuridicamente plausibile nella previa 'caducazione' della confessionalità ad opera dei vertici dell'ente – come invero anni or sono preconizzava attenta dottrina²⁵⁵ – e che potrebbe beneficiare di un intervento statale non connotato dai caratteri dell'invasività nel caso in cui, a un livello bilateralmente concordato, si definisse quel raggio d'azione imprenditoriale appannaggio di uno svolgimento neutrale della crisi d'impresa²⁵⁶.

Ci si trova, in altri termini, dinanzi a una situazione – relativamente agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitino attività imprenditoriale – per certi versi speculare a quella in cui versano gli enti religiosi che operino nel Terzo settore: cambiando l'ordine (e l'identità!) degli addendi (per i primi, l'impatto unilaterale della giurisprudenza e, per i secondi, il diritto comune emanato, in via unilaterale, dallo Stato) il risultato sembra non mutare, conducendo a una tendenza di progressiva erosione della bilateralità che, se per

siastico imprenditore, in ANTONIO FUCCILLO, LUDOVICA DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., p. 296, nota 21.

²⁵⁵ Anni or sono, già SALVATORE BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., p. 185, pur ammettendo la possibilità del fallimento (oggi diremmo "crisi di impresa") di un ente ecclesiastico che svolga attività d'impresa, riteneva preferibile far precedere la stessa dalla revoca della qualifica di persona giuridica confessionale ad opera della competente autorità ecclesiastica, la quale «potrebbe autonomamente disporre l'estinzione dell'ente di fatto sviato dai propri fini; estinzione che i competenti organi dello Stato dovrebbero poi limitarsi a "dichiarare" agli effetti civili». Così si eviterebbe quella situazione, contraria al principio di distinzione degli ordini *ex art. 7 Cost.*, in virtù della quale spetterebbe allo Stato «acclarare, in modo previo, che l'attività commerciale della persona giuridica abbia assunto una così pronunciata prevalenza rispetto ai dichiarati scopi istituzionali, da provocarne una vera e propria mutazione [...]» (*Ivi*, p. 183).

²⁵⁶ Cfr. FRANCESCO PAPARELLA, (voce) *Revoca: diritto amministrativo*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XL, Giuffrè, Milano, 1989, p. 204 ss.

l'ambito del settore *non profit* risulta essere foriera anche di alcuni vantaggi in punto di perimetrazione dei limiti della responsabilità patrimoniale e di apertura verso nuove forme soggettive²⁵⁷, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti rappresenta un *vulnus* cui la stessa Chiesa cattolica ha cercato di porre rimedio mediante isolate attività *motu proprio* di concertazione con il potere esecutivo statale.

L'intervento propulsivo della Santa Sede, nell'ottica di una scissione *quoad activitatem*, sembra dunque alquanto sintomatico di una tendenza alla bilateralità diffusa di primo livello ampiamente operante in via effettiva nei rapporti tra Stato e Chiesa²⁵⁸ e che non può non tradire maggiore rilevanza in un campo insidioso come quello del raccordo tra procedure esecutive e specialità degli enti ecclesiastici, nel cui punto mediano si trova il complesso di garanzie patrimoniali da accordare ai creditori sotto forma di una certezza patrimoniale dei beni aggredibili nei confronti dell'ente in dissesto. Nello specifico, il decreto ministeriale converge sull'idea per cui il rispetto della struttura e della finalità dell'ente possa essere salvaguardato disponendo l'esonero dei beni e dei rapporti destinati e relativi alle attività di culto o di religione dalla procedura di amministrazione straordinaria, sicché la sottoposizione alla procedura concorsuale, incidendo solo sull'ambito prettamente economico-imprenditoriale della attività dell'ente medesimo, non ne comprimerebbe del tutto l'identità giuridica. Il passo compiuto da tale metodologia di convergenza tra le parti è, certamente, significativo, purtuttavia ancora claudicante perché confluisce, come si è tentato di esplicitare, in una mera opzione di scissione interna all'attività, senza superare gli ostacoli logici posti dall'elevato tasso di coerenza strumentale che i beni di un ente ecclesiastico possono presentare rispetto all'attività istituzionale e al fine statutario.

L'individuazione concreta dei beni funzionali a entrambe le attività consentirebbe, per tale ragione, anche di correggere alcune aporie di sistema insite nel

²⁵⁷ Affronta il problema, analizzando gli elementi in comune tra le nuove forme soggettive e la realtà statunitense, FABIO BALSAMO, *Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations*, in *Diritto e Religioni*, XIX, 2, 2024, pp. 102-119.

²⁵⁸ Cfr. FORTUNATO FRENI, *I "nuovi accordi" Stato-confessioni in Italia tra bilateralità necessaria e diffusa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 15, 2020, p. 28, il quale rileva come «durante l'iter amministrativo che involge aspetti religiosi, è possibile ricorrere a quei moduli convenzionali, detti *intese procedurali*, che le varie articolazioni dell'apparato statale possono ritenere opportuno attivare con rappresentanze confessionali [...]. Il risultato finale dovrebbe concretarsi in un provvedimento dell'autorità civile che risulti condiviso, se non addirittura apprezzato, dai destinatari, senza, peraltro, vincolare oltremodo la P.A». Pertanto, prosegue l'A., «nell'iter di elaborazione di atti che possono recare maggiori "ricadute" sociali, spesso si instaurano dei momenti di contatto tra autorità statale e istanze esponenziali di categorie di soggetti interessate all'emanando provvedimento, nei quali ci si confronta su alcuni aspetti e si argomentano insieme le ragioni affinché questo contenga certe misure anziché altre» (Ivi, p. 30).

complesso dei controlli canonici: se è vero, infatti, che una divisione di regime applicativo in base alle attività esercitate (nel senso di sottrarre l'attività di impresa alle *licentiae* dell'autorità ecclesiastica riservandole solo alle attività istituzionali) aggraverebbe, come sottolineato, gli oneri conoscitivi in capo ai terzi che vengano in contatto con l'ente, un *planning* bilateralmente concordato dei beni strumentali eviterebbe lo scarico in avanti di eccessiva diligenza in capo ai medesimi, rimodulando la disciplina sulla falsariga dell'impresa commerciale, per cui l'esigenza di facilitare i rapporti giuridici attiverebbe la presunzione di piena capacità in capo ai rappresentanti dell'ente, non essendo pensabili singole autorizzazioni per ogni atto esplicativo dell'attività di impresa²⁵⁹. D'altra parte, non va dimenticato come l'art. 2384-*bis* c.c. consideri «validi e, pertanto, non opponibili ai terzi, gli atti eccedenti l'oggetto sociale compiuti dagli amministratori in nome delle società»; dal che si deduce che un'applicabilità *in toto* dei controlli canonici agli atti di natura imprenditoriale posti in essere da un ente ecclesiastico, pur rientrando nella logica dello strumento di tutela, verrebbe a creare, dalla prospettiva del terzo contraente, una disparità di trattamento rispetto alle società che realizzino atti di analoga natura, in violazione della portata interpretativa delle attività diverse sin qui caldeggiata²⁶⁰.

Un primo intervento sinergico di livello base potrebbe avvenire – come auspicato dalla dottrina – già in sede di redazione del programma liquidatorio, facendo partecipare l'autorità ecclesiastica che, nel momento degli atti liquidativi²⁶¹, fornirebbe le autorizzazioni tutorie del caso. Sennonché, rimarrebbe la debolezza organizzativa di individuare, secondo una metodica *ad casum* e basata su argomentazioni di tipo individuale e, probabilmente ritenute da ciascuna parte irremovibili, i beni destinati all'attività di impresa, potendo nascere divergenze tra l'autorità ecclesiastica e gli organi liquidatori che farebbero ripresentare i problemi di arenamento della procedura già evidenziati e che solo la presenza di un criterio identificativo elaborato in sede negoziata potrebbe scongiurare²⁶². Non una eliminazione, dunque, dei controlli canonici, ma una loro diversificazione in base al tipo di attività (e di beni mediante i quali svolgerla) ottenuta su una base bilateralmente concordata realizzerebbe un interesse pertinente alla stessa autorità ecclesiastica, che si auto-estromet-

²⁵⁹ Cfr. ANTONIO VITALE, *Op. ult. cit.*, p. 423.

²⁶⁰ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti. Struttura e funzione delle associazioni ecclesiastiche*, cit., p. 94 ss.

²⁶¹ In questo senso LUDOVICA DECIMO, *Op. ult. cit.*, p. 178 ss.

²⁶² La presenza di un criterio a monte consentirebbe – utilizzando le parole di un noto Autore – di «discernere la regola prevalente dalla eventuale eccezione»: cfr. SALVATORE BORDONALI, *Le istanze religiose di fronte ai meccanismi di produzione giuridica*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CXVI, 1, 2005, p. 91.

terebbe da decisioni politiche di impresa, evitando forme di accentramento della responsabilità patrimoniale in attuazione di quel principio di laicità bisognoso del dilatarsi nelle svariate diramazioni della bilateralità²⁶³.

Peraltro, l'assenza di un criterio che, previo accordo negoziale tra autorità ecclesiastica e statale, ne calibri l'applicabilità relativamente alle diverse attività, lascia in vita la prevalenza dell'art. 18 l. n. 222/1985 – in quanto legge di derivazione concordataria e dotata, quindi, di forza passiva rinforzata – rispetto alle norme ordinarie contenute nel CCII, creando vischiose situazioni di immobilità delle procedure esecutive, date da eventuali giochi al rimbalzo tra provvedimenti autorizzatori emessi dal giudice delegato ed eventuali (non improbabili) opposizioni o non ottemperanze da parte dell'autorità canonica, estromessa da una fase cruciale per la stessa sopravvivenza dell'ente. Viceversa, la previa distinzione tra i beni in base alla loro destinazione dinamica interromperebbe l'eventuale ricaduta della procedura esecutiva sui beni destinati alle attività di culto (come verificatosi nel caso dell'applicazione della liquidazione all'intero compendio disposta dall'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata), scongiurando blocchi faziosi delle procedure esecutive, giacché l'azione di aggressione nei confronti di un *asset* preventivamente qualificato come strumentale all'attività di impresa perderebbe la qualifica di "atto peggiorativo" del patrimonio dell'ente, rendendo, così, inutile la *licentia* tutoria²⁶⁴.

Tuttavia, la natura esecutiva degli accordi diffusi in via amministrativa implica proprio la loro strumentalità, ove possibile, rispetto a linee-guida tracciate a un livello superiore: proprio in tale spazio si inserirebbe la bilateralità legislativa di rango concordatario. Da questa prospettiva, l'implementazione di norme di legge specifiche che, superando la portata dell'art. 16, lettera b), l. n. 222/1985, stabiliscano criteri univoci per questa distinzione, offrirebbe un significativo contributo alla protezione dei beni che, prescindendo dalla loro

²⁶³ Cfr. MARIA D'ARIENZO, *Unilateralità e bilateralità nel sistema delle fonti del diritto ecclesiastico a quarant'anni dalla stipula degli Accordi di Villa Madama e dall'approvazione della prima Intesa con la Tavola Valdese*, in FRANCESCO ALICINO (a cura di), *Riconoscere la libertà religiosa. Tra normativa unilaterale e bilaterale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2024, pp. 47-56.

²⁶⁴ In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza: cfr. Cass. civ., Sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5415, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, XXVII, 3, 2019, p. 953: «Il rapporto tra gli enti ecclesiastici rimane tutt'interno al sistema canonico, e, in assenza di specifica normativa, non rileva in termini di validità ed efficacia della attività negoziale privatistica svolta secondo le norme del diritto civile. Qualora, infatti, [...] sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso *iure privatorum* di beni soggetti alle norme del codice civile – in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano – la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione, essendo queste inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità che la norma concordataria di cui alla L. n. 121 del 1985, art. 2, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione».

attitudine a produrre ricchezza e a rispettare i requisiti del collegamento con l'imprenditorialità, svolgano un ruolo decisivo per l'attuazione della missione dell'ente, evitando che siano soggetti a possibili azioni di recupero nel contesto di una procedura concorsuale. Al contempo, tali norme dovrebbero assicurare un adeguato controllo sulla gestione dei beni degli enti ecclesiastici avulsi da tale legame, per garantire una corretta amministrazione e prevenire eventuali malversazioni, in ausilio a un sistema come quello dei controlli canonici che, come visto, in prospettiva ecclesiasticistica mostra alcuni limiti strutturali di tenuta. La giurisprudenza, da par suo, ha affrontato il problema in diverse occasioni, ma con approcci non sempre coerenti: talvolta adottando un criterio funzionale, valutando l'uso concreto degli specifici beni; talaltra prediligendo un approccio più formale, basato sulla destinazione dichiarata dall'ente, tuttavia lasciando irrisolta la problematica della qualificazione dei beni.

Concretamente, un riscontro bilaterale di tale rango potrebbe pervenire: 1) alla introduzione di criteri oggettivi per definire parametri specifici e misurabili per distinguere tra le due categorie di beni; 2) alla creazione di un obbligo a carico degli enti ecclesiastici di indicare esplicitamente nell'atto di registrazione dei propri beni la destinazione d'uso e il grado di attiguità con l'espletamento dell'attività istituzionale, specificando altresì, in un inventario contabile e in una eventuale relazione esplicativa, l'utilizzo continuativo o sporadico dei beni per attività imprenditoriali; 3) all'instaurazione di meccanismi di supervisione e controllo, attraverso organismi di vigilanza – a composizione laica ed ecclesiastica – con il compito di verificare la corretta destinazione dei beni e l'eventuale reinvestimento dei ricavi generati dall'attività di impresa, se per scopi religiosi, sociali o lucrativi, e risolvendo eventuali controversie, in via preliminare alle successive procedure esecutive, sulla strada già tracciata dal CCII.

Si tratta, a ben vedere, di cautele i cui solchi si rinvergono già nel CTS, ma che aggirano le attività imprenditoriali 'autoreferenziali' dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, sulla base di un ipotetico privilegio insito nella gratuità del servizio ai fini della determinazione di un ente non commerciale²⁶⁵; quest'ul-

²⁶⁵ Secondo GIUSEPPE RIVETTI, *Tributi locali e Trattato del Laterano. Il valore programmatico delle esenzioni tributarie*, in *Diritto e Religioni*, XII, 2, 2018, p. 513, così ragionando, «solo gli enti in perdita o destinati a gestioni fallimentari potranno continuare a rivestire la qualifica tributaria di enti non commerciali». L'A nota che «la “non commercialità” e “assenza di scopo di lucro” sono concetti differenti, spesso confusi, rispetto ai quali non risulta agevole, sul piano giuridico, individuare un corretto punto di equilibrio. L'utile di gestione costituisce non il fine dell'associazione, ma il mezzo per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, complessivamente considerato. La presenza di utili evidenzia una varbaile economica e non commerciale (*no-distribution constraint*), rappresentativa del buon andamento gestionale dell'ente. A differenza del comune imprenditore, il quale è libero di destinare i profitti della sua attività economica a propria discrezione, l'ente non lucrativo risulta obbligato ad impiegare tali “profitti” gestionali alla realizzazione delle finalità istituzionali» (*Ivi*, nota 27).

timo, al contrario, può agire perseguendo utili a supporto dell'attività istituzionale, rilevando solo il divieto di distribuire gli utili in forma accumulativa²⁶⁶. In tal senso, la predisposizione di una pista di settore che individui i beni destinati all'esercizio dell'attività di impresa contribuirebbe a restituire una veste normativa a una divisione patrimoniale *de facto* esistente²⁶⁷ – e custodita soltanto a livello giurisprudenziale – che coinvolge gli enti ecclesiastici imprenditori rispetto alle blindature *ex lege* previste per gli enti religiosi che operino nel Terzo settore, con i patrimoni destinati e la responsabilità patrimoniale perfetta *post* 2021, e per le imprese sociali, attraverso la possibilità di costituire il c.d. ramo INLUS e la esplicita disposizione di legge che le sottrae a determinate forme di liquidazione.

Un primo passo potrebbe essere quello di far ricorso alla Commissione paritetica prevista dall'art. 14 del Concordato del 1984²⁶⁸, da convocare in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni concordatarie, al fine di elaborare indicazioni ermeneutiche e applicative e, nel caso, optare per una nuova disciplina che, sensibile al mutamento dei tempi²⁶⁹, riconduca a unitario quadro la duplice direzione prospettica dell'affidamento dei creditori e della missione operative degli enti ecclesiastici attraverso un riordino a partire dai principi sistematici sottesi al rapporto tra religione ed eco-

²⁶⁶ Sottolinea FRANCESCO GALGANO, *Diritto civile e commerciale. Tomo III. L'impresa e le società*, CEDAM, Padova, 1994², p. 261: «Può accadere che l'impresa venga esercitata come strumento solo indiretto di realizzazione dello scopo ideale: l'impresa viene sì esercitata a scopo di lucro, ma i lucri realizzati non vengono distribuiti fra le parti. L'esercizio dell'impresa ha, in questi casi, la funzione di procurare i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento di una ulteriore attività, non economica, che è quella che realizza lo scopo ideale del gruppo». Cfr. anche HENRY HANSMANN, *The Role of Nonprofit Enterprise*, in *Yale Law Journal*, LXXXIX, 5, 1980, p. 838 ss.

²⁶⁷ Situazione, questa, che il diritto canonico conosce peraltro abbondantemente e da tempo immemore: in argomento, cfr. MARIO CONDORELLI, *Destinazione di patrimoni e soggettività giuridica nel diritto economico. Contributo allo studio degli enti non personificati*, Giuffrè, Milano, 1964, p. 18, il quale parla di una caratteristica del patrimonio separato che «viene identificato per la particolare posizione che assume nella sfera patrimoniale del soggetto cui fa capo, per la sua indipendenza ed autonomia nei confronti del patrimonio generico del soggetto».

²⁶⁸ Cfr. AGOSTINO DE ANGELIS, *Riconoscimento degli enti ecclesiastici: Commissione Paritetica per l'interpretazione ed applicazione delle norme pattizie*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CIX, 4, 1998, p. 815 ss.

²⁶⁹ Nota ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *La bilateralità alla prova. Enti, organizzazioni religiose e rapporti economici con lo Stato*, in ANTONIO FUCILLO (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 18, che «la scelta di fissare i confini tra materia spirituale (attività di religione e di culto) e materia secolare (attività diverse) per via bilaterale non è un ossequio alla storia. Si tratta di un'*actio finium regundorum* quanto mai peculiare e soggetta a possibili mutamenti come accade, per usare una metafora, per le paludi: il mutare delle stagioni non solo porta a variazioni del limite della terra ferma, ma consente l'emergere di nuove terre (nuove materie) al di qua o al di là del confine; quest'ultimo, tranne nei periodi di grande siccità, rimarrà in buona parte acquitrinoso, con sovrapposizioni più o meno ampie e difficilmente delimitabili. Quella che è stata una scelta di chiarezza avviata dalla Commissione paritetica che sul finire del 1984 portò alla predisposizione dell'art. 16 del 1985 non lo potrà essere per sempre».

nomia e, di riflesso, alla contiguità tra fini religiosi e fini generali, anche quando questi ultimi siano perseguiti attraverso attività e beni imprenditorialmente connotati²⁷⁰. In tal modo, da un lato si darebbe voce a una esigenza di regolamentazione comune ad entrambe le parti e orientata all'interesse, del tutto civilistico, alla salvaguardia, nel rispetto del principio di laicità, degli interessi religiosi e dei servizi di culto della collettività²⁷¹; dall'altro, si eviterebbe che lo Stato, a mo' di «tutore, controllore e suggeritore della Chiesa e delle sue strutture»²⁷², e la giurisprudenza, con l'alto coefficiente di oscillazione delle proprie decisioni «*di sentenza in sentenza*»²⁷³, attribuiscono secondo logiche *random* il requisito della stabilità a determinate categorie di beni, spingendo gli enti ecclesiastici ad autonome e funamboliche pratiche di adattamento²⁷⁴.

Tale sinergia bilaterale sfocerebbe nella protezione di un'istanza avvertita anche dalla Chiesa che – attraverso la distinzione e, per determinati aspetti, l'uniformazione dell'attività istituzionale a quella imprenditoriale – assicuri un canone ermeneutico orientato verso criteri soddisfattivi della responsabilità patrimoniale degli enti, non già a detrimento della specialità che di tali figure è propria, ma in attuazione di quella trasparenza che, della loro missione istituzionale e del codice genetico confessionale, deve costituire uno dei principali marcatori identificativi.

²⁷⁰ Cfr. GIUSEPPE D'ANGELO, *Fattore religioso e Costituzione economica. A proposito di enti ecclesiastici-religiosi e impresa sociale*, cit., p. 19, il quale ventila l'ipotesi che «il tradizionale rapporto fini-attività formalizzato dalla normativa pattizia e derivata abbia per un significativo lasso di tempo assolto a una funzione apprezzabile ma che quest'ultima si ormai per molti aspetti superata o, per meglio dire, che a essa vadano ad aggiungersi ulteriori necessità di qualificazione (per lo più riferite alle attività) che richiedono più moderni e flessibili criteri di riferimento».

²⁷¹ Rileva ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, cit., p. 337, che «l'obiettivo è quello di selezionare le attività che si sostanziano nella produzione dei beni e dei servizi costituenti per i fedeli mezzi di salvezza, attraverso cui cioè vengono soddisfatte direttamente le esigenze religiose dei fedeli; si tratta cioè di individuare le attività che, risolvendosi nell'erogazione del servizio religioso, contribuiscono alla realizzazione dell'interesse pubblico connesso alla rilevanza del fine di religione o di culto».

²⁷² In questi termini CARLO CARDIA, *Procedimenti amministrativi relativi agli enti ecclesiastici cattolici. (Commento alla circolare n. 93/96 del Ministero dell'Interno)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CVIII, 2, 1997, p. 363.

²⁷³ Così si esprime GIUSEPPE RIVETTI, *Declino del sistema concordatario e progressiva affermazione di una regolamentazione statuale (unilaterale) in materia di enti e attività diverse. Profili tributari*, in ANTONIO FUCILLO, LUDOVICA DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., p. 203, il quale suggerisce di «ricercare soluzioni sistematiche in termini complessivi e concordati, anche per evitare che, in futuro, i rappresentanti legali degli enti ecclesiastici interessati si trovino a sostenere responsabilità economico-patrimoniali (e non solo), rispetto a opere realizzate nell'ambito di quelle legittime attività diverse [...]».

²⁷⁴ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, cit., p. 18, il quale auspica che il legislatore pattizio «abbia il coraggio di porre mano a una revisione della legislazione bilaterale, senza costringere gli enti ecclesiastici a fare buon viso a cattivo gioco, ricorrendo di volta in volta a soluzioni magari creative, ma sistematicamente difettose».